BIBLIOTECA

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 1988** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **1085.** Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Reati - Furto d'uso - Mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore - Configurabilità del tentativo - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. pen., art. 626, primo comma, n. 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma) *Pag.* 11

N. **1086.** Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Titolari di pensione diretta I.N.P.S. - Pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti - Non consentita integrazione al minimo - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 18

N. **1087.** Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Detenuto - Riduzione della remunerazione - Deteriore trattamento rispetto al lavoratore subordinato - Non omogeneità delle situazioni - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 36).

Lavoro - Detenuto - Riduzione della remunerazione - Versamento di parte della retribuzione agli enti locali - Trattenuta di natura impositiva inadeguata alla capacità contributiva degli obbligati - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23).

(Cost., artt. 3, 36, primo comma, e 53) *Pag.* 21

N. **1088.** Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Invalidi civili - Collocamento obbligatorio - Infermità di natura psichica - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 163/1983 e alle ordinanze nn. 487/1988 e 951/1988 - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., art. 3) » 25

N. **1089.** Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Provenienza da altre carriere - Anzianità pregresse - Equiparazione ai fini del computo dell'anzianità retributiva - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 4, terzo, quarto, ottavo e tredicesimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) » 27

N. **1090.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Indennità di avviamento commerciale - Obbligo del locatore in favore del conduttore anche indipendentemente dal ricevimento di concreto vantaggio - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 300/1983) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

(Cost., artt. 3, 41, 42 e 53) » 31

N. **1091.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Condannati - Trattamento differenziato tra i sottoposti a custodia cautelare e coloro mai colpiti da provvedimenti restrittivi nel processo di cognizione - Incertezza circa il *petitum* - Richiamo alla ordinanza n. 944/1988 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., art. 3) » 32

N. **1092.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Casellario giudiziale - Certificato richiesto dal privato - Emissione di assegni a vuoto aggravata - Beneficio della non menzione della condanna - Divieto di concessione - Questione già dichiarata infondata (ordinanze numeri 888/1988 e 933/1988 - Manifesta infondatezza.

(Cod. pen., art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3) » 33

N. **1093.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Reati tributari - Inizio dell'azione penale - Giudicato delle commissioni tributarie - Effetti - Impossibilità d'identificare i limiti della questione oggetto di censura e di verificarne l'effettiva rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) *Pag.* 34

N. **1094.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Gestione speciale - Contributo aggiuntivo aziendale - Commisurazione al reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini Irpef anziché al reddito dell'impresa - *Jus superveniens:* d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, art. 6, ventisettesimo comma - Necessità di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 22 dicembre 1988, n. 791, art. 2, secondo comma, come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 23, 3, e 53) » 36

N. **1095.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi - Impossibilità di destinazione ad altre mansioni - Indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 972/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma) » 37

N. **1096.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione - Azione promossa contro deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti - Composizione del collegio giudicante - Integrazione con un giornalista designato da una delle parti del procedimento - Questione già decisa (sentenza n. 11/1968) - *Jus superveniens*: legge 10 giugno 1969, n. 308, art. 2 - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, terzo comma, come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308).

(Cost., art. 108) » 38

N. **1097.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Benefici combattentistici - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge - Questione già ritenuta non fondata (sentenza n. 123/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 aprile 1983, art. 30-*ter*).

(Cost., artt. 24, 25, 101, 102, 103, 134, 136 e 137) » 40

N. **1098.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Edilizia - Abusivismo - Domanda di sanatoria - Sospensione dell'azione penale - Differimento a tempo indeterminato - Identica questione già dichiarata infondata (sentenze nn. 369 e 370 del 1988) e manifestamente infondata (sentenze nn. 704/1988 e 912/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298).

(Cost., artt. 3 e 112) *Pag.* 41

N. **1099.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sequestro conservativo - Giudice istruttore - Potere di revoca subordinato a cauzione - Deteriore trattamento del sequestrato rispetto al sequestrante - Richiesta di pronunzia additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 684) » 43

N. **1100.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Emissione aggravata di assegni a vuoto - Ipotesi astratta - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata manifestamente infondata (sentenza n. 169/1985) - Manifesta infondatezza.

(R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma).

(Cost., artt. 25) » 44

N. **1101.** Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Libertà personale - Regione Umbria - Mandato di comparizione - Sottoposizione di due consiglieri regionali a procedimento penale in relazione ad attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo » 46

N. **1102.** Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Infermità di mente - Ricovero in una casa di cura e di custodia - Provvedimento subordinato a preventivo accertamento della pericolosità sociale nel momento della disposizione della misura di sicurezza e non anche nel momento della sua esecuzione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. pen., art. 219, terzo comma).

(Cost., art. 3) 47

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **734.** Ordinanza del pretore di Siena del 30 settembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3) *Pag.* 51

N. **735.** Ordinanza del pretore di Siena del 30 settembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale artigiani - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 52

N. **736.** Ordinanza del pretore di Siena del 30 settembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale artigiani - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 54

N. **737.** Ordinanza del tribunale di Pinerolo del 13 maggio 1988.

Imposta di consumo - Imposta addizionale sui consumi di energia elettrica - Attribuzione ai comuni e alle province del potere di imposizione di detta imposta esclusivamente per le forniture con potenza impegnata non superiore a 1000 chilovatti - Violazione del principio di uguaglianza e della capacità contributiva, per la possibilità di imposizione di detto tributo solo alle imprese piccole e medie.

(D.-L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 24, quinto comma, conv. in legge 26 aprile 1983, n. 131; legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 12; d.-l. 30 dicembre 1985, n. 789, art. 25, sostituito dal d.-l. 28 febbraio 1986, n. 47, art. 26).

(Cost., artt. 3 e 53) » 56

N. **738.** Ordinanza della Corte di cassazione del 29 marzo 1988.

Procedimento penale - Sentenza di proscioglimento per non imputabilità - Esclusione del diritto dell'imputato di proporre appello in caso di mancata applicazione di misura di sicurezza - Disparità di trattamento rispetto al p.m. - Violazione del diritto di difesa, stante il pregiudizio che deriva da tale formula di proscioglimento - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 70/1975, 73/1978, 72/1979, 53/1981, 224/1983 e 200/1986.

(Cod. proc. pen., art. 513, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 24) » 57

N. 739. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Genova del 27 maggio 1988.

Liberazione condizionale - Revoca del beneficio - Mancato computo del periodo di libertà vigilata come espiazione di pena - Richiamo al principio enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 343/1987.

(Cod. pen., art. 177, primo comma).

(Cost., art. 3) *Pag.* 59

N. 740. Ordinanza del tribunale di Verbania del 22 luglio 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25) » 60

N. 741. Ordinanza del pretore di Albano Laziale del 24 agosto 1988.

Locazione di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Subordinazione del rilascio all'avvenuta corresponsione.

(Legge 6 febbraio 1987, n. 15, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 42) » 61

N. 742. Ordinanza del tribunale di Salerno del 5 ottobre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25) » 62

N. 743. Ordinanza del pretore di Ferrara del 21 ottobre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Ripetibilità dei ratei di pensione corrisposti erroneamente dall'istituto previdenziale e percepiti in buona fede dal pensionato - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati I.N.P.S. rispetto ai pensionati statali - Incidenza negativa sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 80, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 38) » 63

N. 744. Ordinanza del pretore di Parma del 7 giugno 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Diritto ai ratei di pensione, comunque non poste in pagamento, soggetto a prescrizione breve (quinquennale) - Mancata previsione della sottoposizione del predetto diritto alla prescrizione ordinaria decennale - Violazione dei principi: *a)* di uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'eguale trattamento del titolare di diritto non ancora quantificato e del titolare di diritto già liquidato; *b)* del diritto quesito per l'imposizione con norma interpretativa di una prescrizione breve in luogo di quella ordinaria applicata precedentemente in giurisprudenza; *c)* della soggezione del giudice alla legge per lesione della certezza del diritto e della uguaglianza di trattamento; *d)* del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 11).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 101) 66

N. **745.** Ordinanza del pretore di Ascoli Piceno del 16 luglio 1987.

Dipendenti enti pubblici economici - Benefici combattentistici - Oneri finanziari a carico del datore di lavoro.

(Legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4; legge 9 ottobre 1971, n. 82, art. 6; legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico, in relazione alla legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 33-*bis*).

(Cost., artt. 3, 41 e 53) *Pag.* 69

N. **746.** Ordinanza del tribunale di Lodi del 22 settembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25) » 70

N. **747.** Ordinanza del pretore di Bari del 30 giugno 1988.

Locazione - Immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività professionali, ricreative, ecc. - Contratto scaduto *de iure* - Compenso per avviamento professionale - Disparità di trattamento tra contratti a regime transitorio e contratti a regime ordinario - Immotivata attribuzione di tale indennità in mancanza di un avviamento commerciale da compensare.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, ultimo comma, come sostituito dal d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, conv., con modif., in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3 e 42) » 71

N. **748.** Ordinanza della commissione del tribunale di 1° grado di Savona del 5 giugno 1979.

Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3) » 74

N. **749.** Ordinanza della commissione del tribunale di 1° grado di Savona del 5 giugno 1979.

Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3) » 76

N. **750.** Ordinanza della commissione del tribunale di 1° grado di Savona del 5 giugno 1979.

Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3) » 78

N. 751. Ordinanza del pretore di Trento del 20 luglio 1988.

Previdenza ed assistenza - Contributi da versare all'I.N.P.S. - Impresa artigiana - Individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi ai fini previdenziali mediante legge regionale cui rinvia la norma impugnata - Violazione del principio della riserva alla legislazione statale della disciplina della previdenza e assistenza - Ingiustificata disparità di trattamento delle imprese artigiane, per i diversi criteri di individuazione adottati dalle leggi della provincia di Trento in materia, rispetto alla legge statale.

(D.-L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 5, nono comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48).

(Cost., art. 3) *Pag.* 81

N. 752. Ordinanza del pretore di Cividale del Friuli del 4 ottobre 1988.

Idrocarburi - Depositi di olii minerali - Omessa denuncia all'ufficio tecnico dell'imposta di fabbricazione - Trattamento sanzionatorio commisurato alla quantità di prodotti immessi - Richiamo alla sentenza n. 887/1988.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma) » 83

N. 753. Ordinanza della commissione del tribunale di 2° grado di Lecce del 19 febbraio 1988.

Imposte in genere - Invim - Esenzione dall'imposta degli incrementi di valore conseguenti ad alienazione a titolo oneroso di fabbricato reinvestiti entro un anno dal trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983 nell'acquisto di altro fabbricato da destinare a propria abitazione - Mancata previsione dell'estensione del beneficio fiscale ai cittadini soci di cooperative edilizie che abbiano già prenotato, nel termine di un anno o sino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'appartamento reinvestendo l'intera somma ricavata dalla precedente vendita, ma siano impossibilitati a perfezionare l'atto di acquisto per cause indipendenti dalla loro volontà - Violazione del principio di eguaglianza e di quello dell'incremento della cooperazione a carattere di mutualità.

(Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 45) » 84

N. 754. Ordinanza del tribunale di Torino del 7 luglio 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25) » 86

N. 755. Ordinanza del tribunale di Torino del 7 luglio 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25) » 87

N. 756. Ordinanza del tribunale di Torino del 7 luglio 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25) » 88

N. 757. Ordinanza del tribunale di Torino del 7 luglio 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25) *Pag.* 88

N. 758. Ordinanza del tribunale militare di La Spezia del 23 giugno 1988.

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membri laici - Violazione del principio di indipendenza e d'imparzialità per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al c.s.m. - Mancanza d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 60/1969 e 266/1988.

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membri laici - Possibile lesione dell'indipendenza e dell'imparzialità di giudizio causate dal timore di dover subire un giudizio civile per fatti colposi commessi nell'esercizio di funzioni giurisdizionali - Lesione del principio di indipendenza e della soggezione alla sola legge tanto più grave per i membri laici che rispondono sia civilmente a titolo di dolo e colpa grave che disciplinarmente - Violazione del segreto della camera di consiglio e del principio di ascrivibilità della decisione al collegio nella sua unitarietà.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1, primo comma, n. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, artt. 1, cpv., 2, primo e secondo comma; legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, 7, 9 e 16).

(Cost., artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, e 108) 89

N. 759. Ordinanza del tribunale di Siena del 7 settembre 1988.

Lavoro - Infermità da cui deriva incapacità lavorativa - Diritto del lavoratore all'indennità di malattia subordinata all'onere di trasmettere il certificato medico all'I.N.P.S. e al datore di lavoro entro i due giorni dal rilascio - Impossibilità di dedurre e comprovare nei soli confronti all'I.N.P.S. e non anche del datore di lavoro il motivo di un'eventuale omissione o ritardo - Conseguente decadenza dal diritto - Disparità di disciplina tra l'inosservanza di tale onere con conseguenze irreparabili nei confronti dell'ente previdenziale rispetto a quelle previste nei confronti del datore di lavoro.

(Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 38) » 94

N. 760. Ordinanza della commissione del tribunale di 1° grado di Brescia del 7 luglio 1988.

Commissioni tributarie - Componenti - Giudici togati e membri laici - Sostanziale istituzione di una magistratura speciale tributaria - Mancata previsione di un organo di autogoverno, nonché di disposizioni e garanzie per le assegnazioni e per la disciplina.

Commissioni tributarie - Componenti - Giudici togati e membri laici - Nuove incombenze attribuite al presidente ed al componente togato meno anziano in relazione alla predisposizione dei verbali relativi alle decisioni nonché ai plichi degli stessi verbali - Mancata previsione di un corrispondente compenso per tali compiti aggiuntivi.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1 e 16, cpv., terzo comma).

(Cost., artt. 36, 101, cpv., 104, primo comma, e 107) » 95

N. 761. Ordinanza del tribunale di Isernia del 25 maggio 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25) 97

N. **762.** Ordinanza del tribunale di Catanzaro del 2 maggio 1988.

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio - Conseguente lesione dell'imparzialità e dell'indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge - Disparità di trattamento rispetto alla tutela assicurata al segreto professionale - Prevista tutela penale del segreto della camera di consiglio rispetto all'esercizio del diritto di informazione e di cronaca - Lamentata subordinazione di tale tutela ad un interesse meramente economico dell'erario, condizionata, peraltro, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri che può transigere la lite.

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, introdotto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma, in relazione alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma) *Pag.* 99

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1085

Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Reati - Furto d'uso - Mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore - Configurabilità del tentativo - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. pen., art. 626, primo comma, n. 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., in relazione agli artt. 624, 625, 56 e 83 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Ferracuti Tiziano, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 5 novembre 1986 (Reg. ord. n. 26/1988) il Pretore di Fermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., nella parte in cui non consente la configurabilità del tentativo di furto d'uso, in mancanza di restituzione della cosa sottratta.

L'ordinanza è stata emessa nel corso del procedimento penale a carico di Ferracuti Tiziano ed altro, sorpresi da un vigile notturno mentre erano in procinto di restituire un'autovettura sottratta, poco prima, allo scopo di farne uso momentaneo. Il giudice *a quo* sottolinea che gli imputati (soliti ad effettuare furti d'uso) erano stati fermati pochi metri prima che potessero parcheggiare l'autovettura suddetta. Tale circostanza, prosegue l'ordinanza di rimessione, va valutata come atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla restituzione dell'auto dopo l'uso momentaneo; e pertanto, poiché la restituzione prevista dall'art. 626, n. 1, c.p. va intesa come elemento materiale della fattispecie incriminatrice ivi prevista, gli imputati devono rispondere di tentativo di furto d'uso. Tuttavia, poiché, ai sensi della norma *de qua* (come risulta dalla costante lettura giurisprudenziale, in base alla quale la restituzione rappresenta elemento oggettivo essenziale per l'applicabilità della fattispecie tipica ivi prevista) non è configurabile, nella specie, il tentativo di furto d'uso, non resterebbe che irrogare le sanzioni previste per il furto comune consumato.

In base alle precedenti considerazioni, il Pretore di Fermo ritiene che sia violato l'art. 3 Cost. Invero, a parere dello stesso Pretore, da un canto è irragionevole escludere, nella specie, l'ipotesi di tentativo di furto d'uso consumato, stante la diversità della situazione di chi, una volta sottratta la cosa mobile altrui, venga sorpreso mentre è in procinto di restituirla rispetto a quella di chi sia stato trovato in possesso d'una cosa mobile altrui ed abbia l'intenzione di sottrarla definitivamente al legittimo proprietario; e d'altro canto, la norma in contestazione chiama l'imputato a rispondere d'un reato «mai voluto». E, sotto quest'ultimo profilo, viene anche a violarsi l'art. 27, primo comma, Cost.

Il Pretore di Fermo ritiene, infine, che la norma impugnata contrasti pure con l'art. 25, secondo comma, Cost., che disciplina la tassatività delle fattispecie criminose.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione.

Per quanto riguarda l'eccezione d'inammissibilità, l'Avvocatura ritiene che in realtà l'ordinanza di rimessione sottoponga alla Corte la soluzione d'un contrasto tra l'interpretazione della norma data dal giudice *a quo* e quella fornita dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo l'Avvocatura il Pretore di Fermo non doveva rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma *de qua* (ritenuta non suscettibile di censure ove venisse, secondo il suo convincimento, rettamente interpretata) ma avrebbe, appunto, dovuto rettamente interpretare ed applicare la norma stessa.

Passando ad esporre i motivi dell'infondatezza, l'Avvocatura sottolinea che la Cassazione ha più volte affermato che il momento consumativo del delitto di furto d'uso è, come si verifica per il furto semplice, l'impossessamento della cosa mobile altrui.

La restituzione immediata della cosa, dopo l'uso momentaneo, invece, rappresenta un *post factum* preso obiettivamente in considerazione dalla legge come dato di attenuazione della responsabilità. Pertanto, all'Avvocatura appare privo di pregio far coincidere il momento consumativo del reato in esame con l'avvenuta restituzione della cosa sottratta, in quanto tale atto ha la sola efficacia di modificare il titolo del reato e non costituisce nemmeno condizione obiettiva di punibilità.

Considerato in diritto

1. — Va anzitutto disattesa l'eccezione, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, d'inammissibilità dell'ordinanza di rimessione.

È ben vero che il giudice *a quo* parte da una configurazione del tentativo di furto d'uso che, come si chiarirà, non sembra condividibile: ciò, peraltro, non rileva ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'ordinanza di rimessione.

Né può condividersi l'assunto dell'Avvocatura generale dello Stato secondo il quale, allorché esista contrasto interpretativo tra il giudice rimettente ed il diritto vivente, il primo è tenuto ad applicare alla fattispecie la disciplina che ritiene preferibile anziché sollevare questione di legittimità costituzionale. Nella specie, in sostanza, il giudice *a quo*, a parte la complessità del suo argomentare e la non condividibile configurazione del tentativo di furto d'uso, dubita della costituzionalità della norma di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p.: escludendo ogni rilevanza al caso fortuito ed alla forza maggiore nella mancata restituzione della cosa sottratta, la norma *de qua*, a parere del Pretore di Fermo, rende applicabile la disciplina normativa prevista per il furto comune anche a chi ha voluto soltanto il furto d'uso.

2. — L'ordinanza di rimessione non può essere condivisa nella parte in cui censura l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, in mancanza d'effettiva restituzione della cosa sottratta, non è configurabile il tentativo di furto d'uso, *ex* artt. 56 e 626, primo comma, n. 1, c.p.; la stessa ordinanza è, invece, da condividere nella parte in cui ritiene costituzionalmente illegittima l'applicazione, all'ipotesi di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, dell'art. 624 c.p. A tale ipotesi va, invero, applicato l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., che incrimina e disciplina il c.d. furto d'uso consumato.

Alcune chiarificazioni di fondo vanno premesse ai fini dell'esatto inquadramento sistematico della fattispecie tipica di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., in relazione al tipo previsto nell'art. 624 c.p.

Vero è che l'«immediata restituzione» della cosa sottratta, dopo l'uso momentaneo della cosa stessa, rileva nella fattispecie di c.d. furto d'uso, prima ancora che quale elemento obiettivo, quale momento del contenuto intenzionale del soggetto attivo del fatto, «accanto ed oltre» lo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta. Ed è appunto l'intero contenuto volitivo del reo che, almeno inizialmente, nettamente distingue, nel sistema del vigente codice penale, l'ipotesi di c.d. furto d'uso dal tipo di cui all'art. 624 c.p., che qui si denominerà, per esigenze di chiarezza espositiva, furto semplice, ordinario o comune.

Deve, preliminarmente, esser precisato che il furto d'uso non va configurato quale furto semplice (soltanto) ulteriormente caratterizzato ed attenuato dal momentaneo uso e dalla restituzione, immediatamente dopo l'uso, della cosa sottratta. Quand'anche non s'accolga la peraltro convincente tesi, autorevolmente proposta, della sostanziale e strutturale autonomia, rispetto al furto comune, della fattispecie tipica di furto d'uso, certo è che, dall'interpretazione sistematica dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., s'evince che o già al momento della sottrazione della cosa mobile altrui esiste, nel reo, oltre allo scopo di far (soltanto) uso momentaneo della cosa che si sta sottraendo, anche l'intenzione di restituire la cosa stessa immediatamente dopo l'uso, ed in tal caso è applicabile (a parte, un attimo, i problemi relativi all'effettiva restituzione della cosa, dei quali ci si occuperà oltre) la disciplina prevista per il furto d'uso; oppure tale intenzione specificamente relativa alla restituzione della cosa (si ribadisce: già nel momento dell'impossessamento) non esiste, ed in questo secondo caso è applicabile la disciplina prevista per il furto comune.

È, infatti, la presenza nel reo della specifica intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l'uso momentaneo (oltre, s'intende agli altri requisiti essenziali) che caratterizza, in relazione al furto comune, e sin dall'origine, il furto d'uso. Quest'ultimo non nasce come furto semplice, solo successivamente «trasformato», a seguito dell'uso momentaneo e della restituzione della cosa sottratta, in furto d'uso, bensì, e sin dall'origine, si manifesta per il particolare, caratteristico contenuto intenzionale del reo, consistente nello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta ed insieme nell'intenzione di restituire quest'ultima immediatamente dopo l'uso.

Alla tesi secondo la quale, nello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta, sarebbe necessariamente implicita l'intenzione di restituire la medesima, è stato giustamente obiettato che non sempre (così, ad es., nell'ipotesi di esistenza, nel reo, di tale scopo e dell'intenzione di abbandonare, poi, la cosa) è necessariamente implicita, nello scopo dell'uso momentaneo, anche l'intenzione d'immediatamente restituire la cosa sottratta. Senonché, appunto l'esempio proposto (presenza nel reo, al momento della sottrazione, dello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta ed insieme dell'intenzione d'abbandonare la cosa stessa dopo l'uso) rende evidente la volontà del soggetto attivo del fatto, fin dall'inizio, d'appropriarsi della cosa sottratta, ossia d'agire con *animus domini*. Insomma: se al momento della sottrazione c'è, nel soggetto attivo, oltre allo scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta, anche l'intenzione di restituire la cosa stessa immediatamente dopo l'uso, si realizza, almeno inizialmente (salve le successive vicende relative a mutamenti volitivi) l'ipotesi del furto d'uso; se, invece, l'intenzione, nel reo, d'immediata restituzione della cosa non c'è, si realizza, sempre *ab initio*, l'ipotesi del furto comune. Il furto d'uso è alternativo al furto semplice: o si verifica, in concreto, almeno *ab initio*, un'ipotesi di furto d'uso (in presenza dell'intenzione di restituire, dopo l'uso momentaneo, la cosa sottratta) oppure, in alternativa, con l'ovvia conseguente esclusione di detta ipotesi, si attua (in mancanza di tale intenzione ed in presenza, s'intende, di tutti gli altri requisiti di cui agli artt. 624, 42 e segg. c.p.) un'ipotesi di furto semplice.

Ad avviso della Corte, è appunto dall'inserimento, nel sistema, della fattispecie di furto d'uso (che non esisteva nel codice penale Zanardelli) che risulta particolarmente caratterizzato anche il dolo specifico del furto semplice, se di dolo specifico si tratta: se l'intenzione d'immediatamente restituire dopo l'uso momentaneo la cosa sottratta caratterizza il furto d'uso, l'intenzione di non restituire la stessa cosa (anche dopo un eventuale uso momentaneo) ossia di spossessare definitivamente gli aventi diritto, caratterizza il furto ordinario. Ma, anche quando, con una parte della giurisprudenza, queste, peraltro sicure, conclusioni, desunte dall'interpretazione sistematica degli artt. 624 e segg. c.p., non venissero condivise, non si potrebbe disconoscere, almeno in ordine al furto d'uso, la necessità dell'«ulteriore» positiva intenzione (al momento della sottrazione) d'immediatamente restituire, dopo l'uso momentaneo, la cosa sottratta.

A conferma vale ricordare, in materia, i lavori preparatori; ed in particolare la Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto (Lavori preparatori del codice penale, vol. V, parte II, n. 741) ove espressamente si legge: «.... si risponderà di furto semplice... sia quando siasi sottratta la cosa allo scopo di usarla e poi di restituirla, ed in effetti non siasi restituita sia quando, pur di fronte ad una avverata restituzione, non sia provato che la sottrazione fu commessa con lo scopo di restituire. Potrà in quest'ultima ipotesi concedersi la diminuente di pena per la circostanza della restituzione del tolto». Non c'è dubbio, dunque, che la sottrazione e l'impossessamento, perché si abbia furto d'uso, devono avvenire con l'intenzione d'immediatamente restituire, subito dopo l'uso momentaneo, la cosa sottratta.

Da quanto osservato s'evince non soltanto che, prima ancora che sul piano obiettivo, la restituzione opera quale iniziale, «ulteriore» contenuto intenzionale caratterizzante il furto d'uso ma anche che soltanto un mutamento, intervenuto successivamente alla sottrazione, del predetto contenuto intenzionale può porre problemi relativi all'applicabilità della disciplina prevista per il furto ordinario; a meno che, come si preciserà in seguito, non s'intenda illegittimamente escludere dalla comprensione dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., l'ipotesi della mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta.

3. — Le osservazioni che precedono, desunte soltanto dall'interpretazione sistematica degli artt. 624 e 626, primo comma, n. 1, c.p., valgono, *a fortiori*, per quelle legislazioni nelle quali, non essendo attribuito, sul piano oggettivo, alcun rilievo all'effettiva restituzione della cosa sottratta, fondano il furto d'uso unicamente su elementi subiettivi tipici e, in particolare, sull'intenzione di restituire la cosa sottratta. Il paragrafo 248-*b*, 1 del codice penale della Repubblica federale tedesca, infatti, prevede, in mancanza d'una disposizione generale sul furto d'uso, la fattispecie d'uso di veicoli a motore o di biciclette contro la volontà del proprietario: e la dottrina tedesca non dubita della necessità, per l'applicabilità del precitato paragrafo, dell'intenzione nel reo, al momento dell'impossessamento, di restituire all'avente diritto la cosa sottratta; e così anche per la non punibilità dell'uso di cose altrui diverse dagli autoveicoli e biciclette. La dottrina tedesca, dopo aver sottolineato che il soggetto attivo del fatto deve calcolare, con un certo grado di sicurezza, la possibilità di restituire la cosa sottratta, sostiene, peraltro, che già il dubbio in ordine alla predetta restituzione comporta l'applicabilità della norma sul furto comune.

Interessante è, fra le altre, anche la normativa dei Paesi di lingua inglese, a cominciare dalla stessa Inghilterra: descrivendosi (nella *section* 1 (1) del *Theft Act* del 1968, modificato nel 1978) il furto comune come «l'appropriarsi disonestamente di una cosa altrui con l'intenzione di privare l'altro permanentemente di tale cosa», è agevole da un canto sottolineare che, se è provata tale intenzione specifica, al momento della sottrazione, si applicano senz'altro le norme sul furto comune (anche se il soggetto attivo del reato di lì a poco, per qualsiasi motivo, restituisca la cosa sottratta) e d'altro canto concludere che a colui che s'impossessa temporaneamente d'una cosa con l'intenzione di restituirla, ove diventi impossibile l'effettiva restituzione (salvo che l'impossibilità di quest'ultima derivi da un comportamento doloso del reo) non è applicabile la disciplina del furto comune, mancando, appunto, nell'autore del fatto, l'intenzione specifica di privare permanentemente della cosa sottratta l'avente diritto. Né va dimenticato che negli Stati Uniti d'America si son verificati «casi» giurisprudenziali nei quali è stato espressamente negata l'applicabilità della norma sul furto comune allorché, come nell'ipotesi che ci occupa, viene sottratta un'auto per restituirla, dopo breve uso, all'avente diritto e successivamente diviene impossibile la restituzione per un guasto alla macchina.

4. — La restituzione assume un particolare rilievo, sul piano obiettivo, nella legislazione italiana: questa, infatti, a differenza di altre legislazioni, non soltanto prevede una fattispecie tipica generale (ossia applicabile alla sottrazione di qualunque genere di cose mobili) di furto d'uso ma richiede, per l'integrazione della medesima, l'effettiva restituzione della cosa sottratta. Non interessano, in questo momento, le motivazioni delle scelte operate dall'art. 626, primo comma, n. 1, c.p.: potrà anche esser stata la necessità d'individuare un elemento valido a provare, in maniera inconfutabile, l'iniziale intenzione, nel reo, di restituire la cosa sottratta (contro gli artifici difensivi in ordine alla prova di tale intenzione) ad indurre il legislatore a richiedere, per l'integrazione del furto d'uso, l'effettiva restituzione della cosa sottratta. Certo è che, come risulta anche dal citato passo della Relazione ministeriale al vigente codice penale, si risponde di furto comune (e non di furto d'uso) anche quando, pur essendosi sottratta la cosa altrui con lo scopo di momentaneamente usarla e, subito dopo, di restituirla al legittimo detentore, la stessa cosa non sia stata (salvo quanto si osserverà di qui a poco) effettivamente restituita.

Difficile è l'inquadramento, nel sistema, del requisito obiettivo del quale si sta discutendo, e tenace è la tentazione, nella quale cade anche il giudice *a quo*, d'allargare, «in avanti», il fatto di furto d'uso, ritenendolo perfezionato soltanto nel momento dell'avverata restituzione della cosa sottratta e, così, di ravvisare, nell'ipotesi di sottrazione ed uso momentaneo della cosa, con conseguenti atti diretti a restituirla interrotti *in itinere*, tentativo di furto d'uso e non furto d'uso consumato: sembra, infatti, a prima vista, agevole argomentare che, se la pena prevista per il furto d'uso scatta nel momento dell'avvenuta restituzione, questa ultima (rappresentando, peraltro, la realizzazione «finale» della volontà del reo) costituisce l'evento della fattispecie di furto d'uso e, pertanto, come nella specie all'esame del giudice *a quo*, gli atti idonei, realizzati dopo la sottrazione e l'uso momentaneo della cosa sottratta, diretti a restituire la medesima interrotti *in itinere* integrano tentativo di furto d'uso.

Senonché, va intanto preliminarmente ribadito che, in caso di volontaria mancata restituzione della cosa sottratta, non può che esservi stato, nel soggetto attivo del fatto, un mutamento volitivo, se è vero che, nel momento della sottrazione, lo stesso soggetto ha nutrito l'intenzione di restituire la cosa e che solo successivamente, «mutando d'avviso», ha deciso di spossessare definitivamente l'avente diritto.

Ma, quel che più conta, la restituzione non può costituire l'evento del delitto di furto d'uso, giacché essa, a differenza della sottrazione (ed eventualmente dell'uso momentaneo) non è «negativamente valutata» dal legislatore. L'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. si dirige al privato, in questi termini: «Non impossessarti, sottraendola a chi la detiene, della cosa mobile altrui, neppure con lo scopo d'un uso momentaneo della cosa stessa; ove ti fossi impossessato della medesima con l'intenzione di restituirla e l'avessi momentaneamente usata, restituiscila immediatamente». Nel furto d'uso, la restituzione non soltanto non viola alcun divieto normativo ma realizza una condotta positivamente valutata dal legislatore.

La restituzione non può, dunque, costituire evento del delitto di furto d'uso: è, invece, la mancata restituzione, negativamente valutata dal legislatore, a far divenire applicabili le più gravi sanzioni previste per il furto ordinario. Tale mancata restituzione, esaminata, come si osserverà fra poco, alla stregua dei principi generali, costituisce un dato esclusivamente obiettivo, che necessita, secondo la vigente Costituzione, d'essere integrata dai correlativi requisiti subiettivi: in carenza di questi ultimi, la mancata restituzione della cosa non può esser addebitata al soggetto agente.

La distinzione tra fatto e fattispecie vale ad inquadrare il tema: il fatto di furto d'uso comprende tutti gli estremi che integrano l'oggetto del divieto normativo e s'estende fino al momento della restituzione, compreso, pertanto, anche il divieto d'uso momentaneo (ed inclusi anche gli estremi subiettivi). Poiché non può denominarsi dolo l'intenzione di realizzare una condotta positivamente valutata dal legislatore (la restituzione della cosa sottratta) non può includersi nel dolo specifico anche l'intenzione di tale restituzione: la stessa intenzione — si ripete — deve, peraltro, esistere (ed esser rigorosamente provata) insieme al dolo generico ed allo scopo d'uso momentaneo della cosa perché siano, in concreto, integrati, nel momento dell'impossessamento, tutti gli estremi subiettivi del furto d'uso.

La restituzione della cosa sottratta costituisce, dunque, condotta susseguente, che fa parte della fattispecie di furto d'uso in senso ampio, fattispecie che include il fatto (integrato, come si è detto, da tutti gli estremi violativi del divieto normativo) e la predetta condotta susseguente: caratteristica peculiare della fattispecie di furto d'uso è che, mentre solitamente la condotta susseguente costituisce realizzazione d'un mutamento di volontà del soggetto attivo del fatto ed ha come effetto, di regola, l'estinzione del reato, la restituzione della cosa sottratta realizza, invece, l'iniziale intenzione del reo ed ha, insieme agli altri elementi del furto d'uso, l'effetto d'attenuare la pena e di condizionare la perseguibilità (a querela) del reato.

Da ciò discende che, pur essendo configurabile il tentativo di furto d'uso, la sottrazione e l'impossessamento segnano il momento oltre il quale tale tentativo non può più esser integrato. È l'impossessamento della cosa l'evento consumativo del furto d'uso. Anche l'uso momentaneo (che si potrebbe inquadrare, quale condotta di mantenimento, in un sia pur breve stato di perdurante consumazione, inclusa, sempre, tale condotta, in quanto normativamente vietata, nel fatto di furto d'uso) perde i caratteri dell'essenzialità: ove il reo, impossessatosi della cosa altrui con lo scopo d'usarla momentaneamente, rinunciasse ad usarla e, subito dopo la sottrazione, la restituisse all'avente diritto, ugualmente si configurerebbe un'ipotesi di furto d'uso consumato: in tal caso lo stato di «perdurante» consumazione si ridurrebbe a brevissimo tempo.

Le precedenti considerazioni conducono a non condividere l'ordinanza di rimessione, nella parte in cui ritiene che, nell'ipotesi all'esame del giudice *a quo*, sia ravvisabile un tentativo di furto d'uso: poiché gli imputati s'erano già impossessati del veicolo, e l'avevano anche momentaneamente usato, non è costituzionalmente illegittimo escludere, nella stessa ipotesi, il tentativo di furto d'uso e ravvisare, invece, il furto d'uso consumato.

5. — La norma di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. viola, invece, l'art.27, primo comma, Cost., in quanto esclude che, nella specie all'esame del giudice *a quo*, sia applicabile la disciplina dettata per il furto d'uso. La mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta non può esser legittimamente addebitata al soggetto attivo del fatto, con la conseguente sottoposizione dello stesso soggetto alle più gravi sanzioni del furto comune.

Non dovrebbe residuare dubbio alcuno, dopo quanto è stato osservato, sul rilievo per il quale la restituzione della cosa sottratta costituisce elemento essenziale e particolarmente significativo della fattispecie di furto d'uso. Ma, altrettanto essenziale e significativa è la mancata restituzione della cosa sottratta, tenuto conto dell'eventuale esclusione dell'applicabilità delle ridotte sanzioni previste per il furto d'uso e della conseguente applicazione delle più gravi sanzioni previste per il furto ordinario. Il comando legislativo, diretto al soggetto attivo del reato, si configura in questi termini: «se hai sottratto la cosa mobile altrui allo scopo di momentaneamente usarla, restituiscila immediatamente»; in altre parole: «opera, attivati a restituirla (nel qual caso otterrai una notevole riduzione di pena ed il delitto sarà perseguito soltanto a querela di parte); se, invece, non la restituirai, immediatamente dopo l'uso, si applicheranno le gravi sanzioni determinate dalla legge per il furto ordinario e non saranno invocabili restrizioni alla perseguibilità del delitto».

Nella sistematica dei rapporti tra furto comune e furto d'uso, allo stesso modo per il quale l'effettiva restituzione della cosa sottratta (in quanto realizzazione dell'iniziale intenzione del reo) esclude l'ipotesi, e le ridotte sanzioni, del furto comune, la (volontaria) mancata restituzione della predetta cosa — salvo quanto si preciserà fra poco — esclude il disposto relativo al furto d'uso e, conseguentemente, rende applicabili le gravi sanzioni previste per il furto comune.

Non resta che stabilire i criteri in base ai quali valutare, nel furto d'uso, la mancata restituzione della cosa sottratta.

Poiché tale mancata restituzione, nel furto d'uso, risulta essere positivamente valutata dal legislatore, essa va trattata in maniera analoga alle omissioni: la mancata restituzione va considerata, come per l'omissione, soltanto estremo oggettivo. L'analisi deve, pertanto, incentrarsi sull'esistenza del correlativo elemento subiettivo: l'elemento oggettivo della condotta negativa, per esser imputato, va integrato dai corrispondenti requisiti subiettivi e cioè dalla volontà di non restituire la cosa sottratta.

Or nella specie all'esame del giudice *a quo* non soltanto non è stata dimostrata, nel soggetto attivo del fatto, la volontà di «non restituire» ma risulta provata, secondo l'assunto dello stesso giudice, l'esistenza nel reo, già al momento della sottrazione e dell'impossessamento della cosa, della contraria volontà, mai mutata, d'immediatamente restituire, dopo l'uso momentaneo, la cosa sottratta.

La giurisprudenza e la dottrina che sono dell'avviso che sia applicabile la normativa del furto comune anche all'ipotesi di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta interpretano l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. alla luce del sistema del vigente codice penale, nel quale non soltanto è prevista la responsabilità oggettiva ma vige il principio: *qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu*. Ed infatti, la dottrina esplicitamente afferma che, in caso di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, risponde di furto comune anche chi ha sottratto la cosa allo scopo di farne uso momentaneo e con l'intenzione d'immediatamente restituirla, a cagione della vigenza, nel codice penale del 1930, del principio ora ricordato.

Senonché, tale principio contrasta con l'art. 27, primo comma, Cost.

La sentenza di questa Corte n. 364 del 1988, nell'interpretare, alla luce dell'intero sistema costituzionale, il parametro ora richiamato, ha sancito che dal medesimo risulta richiesto, quale essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato. Ed innanzi si è sottolineato che, se l'intenzione di restituire la cosa e l'effettiva sua restituzione sono altamente significativi e caratterizzanti la fattispecie tipica di furto d'uso, anche la mancata restituzione della cosa sottratta non può che essere particolarmente significativa ai fini d'escludere l'applicabilità delle ridotte sanzioni di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. e di rendere conseguentemente applicabili le gravi sanzioni previste per il furto ordinario.

Non può tacersi che ben a ragione, quasi unanimemente, dottrina e giurisprudenza concludono nel senso che, per l'applicazione del disposto relativo al furto d'uso, l'effettiva restituzione della cosa sottratta deve, in concreto, costituire realizzazione della particolare intenzione di restituire, già presente al momento dell'impossessamento, nell'autore del reato e non «oggettivo» evento dovuto al caso: or non si comprende perché mai la restituzione della cosa sottratta non operata, direttamente od indirettamente, dallo stesso reo non si ritiene integrare l'estremo dell'effettiva restituzione richiesto dall'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. ed invece la mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore, del tutto estranea alla volontà del reo, debba aver rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni relative al furto d'uso; con l'assurda conseguenza che il soggetto agente, che fortunatamente fosse riuscito a restituire la cosa sottratta, verrebbe perseguito soltanto a querela di parte e sanzionato con le pene ridotte di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. mentre altro soggetto, con la stessa intenzione del primo in ordine alla restituzione della cosa, sol perché impedito sfortunatamente a riconsegnare la cosa sottratta, dovrebbe essere più gravemente punito per furto ordinario.

È ben vero che la massima: *qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu* implica già, almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) senza del qual collegamento non si avrebbe il *versari in re illicita*: così, nella specie all'esame del giudice *a quo*, il dolo della sottrazione e dell'impossessamento della cosa mobile altrui. Ma non per tal ragione è costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi (nella specie, mancata restituzione della cosa per caso fortuito o forza maggiore) nella produzione dei quali la volontà del reo è rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso reo. Dal primo comma dell'art. 27 Cost., come è stato chiarito nella citata sentenza n. 364 del 1988, non soltanto risulta indispensabile, ai fini dell'incriminabilità, il collegamento (almeno nella forma della colpa) tra soggetto agente e fatto (o, nella specie, tra soggetto ed elemento significativo della fattispecie) ma risulta altresì necessaria la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento.

È ben vero che la fattispecie di furto d'uso è unitaria ed unitariamente valutata dal legislatore: in essa, oltre all'effettiva restituzione della cosa sottratta, il dolo dell'impossessamento per lo scopo di momentaneamente usare della cosa altrui e l'intenzione di restituirla immediatamente dopo l'uso sono elementi costitutivi della tipica, attenuata illiceità del furto d'uso, prima ancora di divenire, in sede di colpevolezza, elementi indispensabili per il rimprovero da muovere all'autore del delitto. L'unitarietà e la valutazione unitaria, in sede d'illiceità, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie tipica di furto d'uso, non esclude, tuttavia, che, in sede di colpevolezza, si analizzino i diversi

dati, i singoli elementi che contribuiscono a contrassegnare il disvalore oggettivo del tipo: ed è in relazione a ciascuno di tali elementi che va ravvisata la rimproverabilità dell'autore del fatto perché possa concludersi per la sua personale responsabilità penale. Soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi) si sottraggono alla regola della rimproverabilità *ex* art. 27, primo comma, Cost.

Si è già notato che le due condotte della fattispecie tipica di furto d'uso (sottrarre e restituire) sono diversamente (l'una negativamente e l'altra positivamente) valutate dal legislatore. L'ipotesi della sottrazione e della mancata restituzione della cosa sottratta prospetta, pertanto, due condotte, entrambe negativamente valutate e fra loro strutturalmente distinte. Poiché entrambe contribuiscono ad integrare quella illiceità che, nell'escludere il furto d'uso, riconduce la medesima a quella del furto comune, per determinare se questo ultimo effetto debba prodursi è indispensabile ravvisare, in relazione a ciascuna delle due condotte (sottrazione e mancata restituzione) gli elementi subiettivi idonei a generare il rimprovero di cui all'art. 27, primo comma, Cost. L'elemento subiettivo attinente alla sottrazione od all'impossessamento della cosa altrui, ed il conseguente rimprovero relativo ai medesimi, non può estendersi alla condotta di mancata restituzione della cosa: il dolo della sottrazione e dell'impossessamento non è estensibile alla mancata restituzione, così come il rimprovero, la disapprovazione etico-sociale attinente alla sottrazione ed all'impossessamento non può esser arbitrariamente esteso alla mancata restituzione della cosa sottratta. Detta mancata restituzione, se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non è addebitabile al soggetto agente: il caso fortuito e la forza maggiore — non consentendo il rimprovero di colpevolezza, attinente all'oggettiva mancata restituzione della cosa sottratta, non consentendo, cioè, l'addebitabilità d'uno degli elementi che contribuiscono ad integrare la singolare illiceità (che caratterizza l'ipotesi in esame) — impediscono, di conseguenza, il rimprovero, a titolo di furto comune, dell'unitaria predetta ipotesi. Rimanendo, peraltro, dolosi e addebitabili gli altri elementi della fattispecie concreta, va applicato l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p.

Perché l'art. 27, primo comma, Cost, sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati.

6. — Dalla illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., consegue che soltanto un mutamento di volontà del soggetto attivo del fatto in ordine alla restituzione della cosa sottratta può rendere applicabile la disciplina del furto ordinario. Se il reo, sottratta la cosa con lo scopo di momentaneo uso e con l'intenzione, dopo l'uso, d'immediatamente restituirla, successivamente decidesse di non restituirla, all'iniziale contenuto volitivo caratterizzatore del furto d'uso si sostituirebbe altra intenzione, almeno parzialmente contrastante con la prima. Solo in tal caso, tenuto conto della progressione criminosa (da una fattispecie meno grave, peraltro ancora non compiutamente attuata, si passerebbe, in un unico contesto d'azione, alla realizzazione d'una fattispecie più grave) determinata dal mutamento dell'iniziale intenzione del reo, risulterebbero applicabili le sanzioni previste per il furto ordinario.

Valutando, da un diverso punto di vista, unitariamente, dato l'unico contesto d'azione, l'ipotesi della mancata restituzione della cosa sottratta dovuta al mutamento dell'iniziale intenzione del soggetto attivo del fatto, dovrebbe osservarsi che — avendo il reo, successivamente al realizzato impossessamento della cosa mobile altrui con il dolo generico del furto ordinario (che coincide con il dolo generico del furto d'uso) integrato il dolo specifico (se di dolo specifico si tratta) del furto ordinario — sarebbe stata completata la realizzazione di quest'ultimo e che, pertanto, l'iniziale intenzione del furto d'uso (scopo di momentaneo uso della cosa sottratta ed intenzione di restituire la medesima immediatamente dopo l'uso) verrebbe assorbito dalla contraria intenzione, successivamente insorta, di non restituire la cosa.

È, invece, di certo costituzionalmente illegittimo, nell'ipotesi di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, chiamare a rispondere di furto ordinario il reo del quale è rimasto intatto il dolo, generico e specifico, del furto d'uso, senza che si siano aggiunti diversi, rilevanti contenuti intenzionali.

Una volta verificato che l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., nel sistema delle leggi ordinarie e nel diritto vivente, contrasta con il primo comma dell'art. 27 Cost., si rende superflua l'indagine sull'eventuale contrasto della norma impugnata con gli altri parametri indicati nell'ordinanza di rimessione; tanto più che, come si è avuto modo di rilevare, la violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. già di per sé comporta disparità di trattamento di soggetti in identica posizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1914

N. **1086**

Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Titolari di pensione diretta I.N.P.S. - Pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti - Non consentita integrazione al minimo - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Minini Caterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Gigante Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Minini Caterina;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Franco Agostini per Minini Caterina;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso al Pretore di Brescia, Minini Caterina, titolare di pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti, chiedeva accertarsi che, in applicazione del disposto dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, non era tenuta alla restituzione delle somme pretese dall'I.N.P.S. sull'assunto della loro erronea corresponsione a titolo di integrazione al minimo di detta pensione. L'Istituto convenuto resisteva alla domanda, negando l'applicabilità alla fattispecie della disposizione eccezionale *ex adverso* invocata. Nelle more del giudizio sopravveniva la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza di questa Corte n. 314/85, relativamente a talune ipotesi di persistente divieto di integrazione al minimo delle pensioni, in caso di cumulo di più trattamenti, e la ricorrente chiedeva che di tale declaratoria si facesse applicazione anche nel caso controverso.

Il giudice adito, ritenuto che l'invocato art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, in tema di irripetibilità di somme erroneamente corrisposte dall'ente erogatore del trattamento *de quo*, non poteva trovare applicazione, essendo stato l'errore determinato da inesatte dichiarazioni della ricorrente, la quale aveva taciuto la circostanza della percezione, unitamente a quello di riversibilità, di altro trattamento pensionistico diretto, sollevava, con ordinanza in data 27 gennaio 1988 (R.O. n. 177/88), questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari anche di pensione diretta.

Osservava, in particolare, che la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 314/1985 non era operativa nella fattispecie, siccome attinente a norme formalmente diverse da quella denunciata, sebbene improntate ad identico principio e che la rilevanza della questione, sussistente in relazione al suddetto oggetto del giudizio, non era compromessa dalla nuova disciplina della materia dell'integrazione al minimo dettata dall'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 638, controvertendosi nel giudizio *a quo* su integrazioni afferenti a periodi anteriori al 1° ottobre 1983, termine iniziale della suddetta disciplina innovativa.

Rileva, infine, che solo con quest'ultima disciplina si è posto fine alla frammentarietà dei singoli divieti di integrazione al trattamento minimo in caso di cumulo, sui quali è venuta ad incidere progressivamente la giurisprudenza di questa Corte e che la situazione disciplinata dalla norma censurata non differisce da quella nella quale analogo divieto è stato caducato, specialmente per effetto delle sentenze n. 34 del 1981 e 314 del 1985, talché la disparità di trattamento che consegue alla persistente vigenza di detta norma è priva di qualsiasi ragionevole giustificazione e contrasta col disposto dell'art. 3 Cost.

2. — Analoga questione — ma non espressamente riferita, come la precedente, al periodo antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 638 del 1983 — ha sollevato il Pretore di Taranto con ordinanza in data 26 gennaio 1988 (R.O. n. 193/88), nel corso del giudizio promosso da Gigante Giovanni per ottenere il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti, in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. che comporti il superamento di detto ammontare minimo.

3. — Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state altresì pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel giudizio introdotto con l'ordinanza del Pretore di Brescia (R.O. n. 177/88) si è costituita la parte privata, che ha chiesto alla Corte di dichiarare l'illegittimità della norma impugnata, ove tale declaratoria non risulti già contenuta nella recente sentenza n. 184 del 1988.

Nell'imminenza dell'udienza, la difesa di Miniti Caterina ha depositato una memoria nella quale, dopo aver premesso che nella specie non può trovare applicazione la sentenza di questa Corte n. 184 del 1988, sollecita la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, eventualmente con una pronunzia che, analogamente a quanto già disposto con la nota sentenza n. 314 del 1985 — la quale ha avuto una valenza generalizzata per il Fondo dei lavoratori dipendenti — possa definire tutte le ipotesi che concernono i commercianti e gli altri lavoratori autonomi.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi, che prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza per la evidente connessione.

1.1 — I due giudici remittenti, con le ordinanze di rinvio, sottopongono all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti, per i titolari

anche di pensione diretta I.N.P.S., qualora, anche per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto, perché risulterebbe violato l'art. 3 Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni che, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale di originari divieti.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte ha emesso molte decisioni in materia e con esse ha perseguito l'intento di far venir meno ogni ostacolo all'integrazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione, così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia, e che, del resto, è stato anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sent. n. 184/1988).

In base ai principi più volte affermati nelle numerose sentenze emesse in materia, è possibile il cumulo dei vari trattamenti pensionistici, sia diretti che di riversibilità, corrisposti dallo Stato, da altri Enti o da Casse di previdenza e, in particolare, dall'I.N.P.S. perchè il trattamento dovuto è pur sempre il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro; e perché i trattamenti pensionistici realizzano per i lavoratori le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta e, comunque, sono diretti a soddisfare i bisogni elementari ed essenziali degli stessi lavoratori e dei loro familiari.

Della norma ora di nuovo impugnata la Corte (sent. n. 184/1988) ha dichiarato già la illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva l'integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione Speciale Commercianti dell'I.N.P.S. allorché risultasse superato il minimo garantito nel caso di cumulo con una pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

In applicazione dei detti principi già affermati, la stessa norma va dichiarata costituzionalmente illegittima nell'ipotesi, in esame, dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, erogata dalla stessa Gestione Commercianti, per i titolari di pensione diretta corrisposta dallo stesso Istituto di Previdenza Sociale qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1915

N. 1087

Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Detenuto - Riduzione della remunerazione - Deteriore trattamento rispetto al lavoratore subordinato - Non omogeneità delle situazioni - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 36).

Lavoro - Detenuto - Riduzione della remunerazione - Versamento di parte della retribuzione agli enti locali - Trattenuta di natura impositiva inadeguata alla capacità contributiva degli obbligati - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23).

(Cost., artt. 3, 36, primo comma, e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Andreani Norma ed altri e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice *a quo* esclude che, sotto il profilo retributivo, possano ravvisarsi ragionevoli motivi giustificativi del possibile deteriore trattamento dei lavoratori detenuti (soprattutto per il lavoro eseguito in semilibertà e per imprese pubbliche o private) rispetto agli ordinari lavoratori subordinati, attesa la natura non afflittiva (ex art. 20 l. cit.) del lavoro obbligatoriamente (ma solo per i condannati ed i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, e solo «sulla carta», poichè risulterebbe che meno della metà dei detenuti abbia la effettiva possibilità di lavorare e lavori) svolto e considerato che i detenuti, più ancora degli altri lavoratori, hanno bisogno di guadagnare per mantenere, oltre che se stessi, la propria famiglia.

In ordine all'art. 23 (*in parte de qua* abrogato dall'art. 29 della l. 10 ottobre 1986, n. 663) il Pretore di Roma osserva che la riduzione della remunerazione ai 7/10 dei 2/3 per detenuti imputati e condannati, comporta per costoro un compenso pari al 46,67% di quello corrisposto ai lavoratori esterni con ancora più accentuati effetti deteriori sotto i già illustrati profili. Ove poi si consideri — continua l'ordinanza — che la «cassa per il Soccorso e l'Assistenza alle vittime del delitto» (cui gli altri 3/10 erano destinati) è stata soppressa con l. n. 641 del 1978, che ha attribuito alle regioni ed agli enti locali le relative entrate (delle quali solo il 16% è destinato a soddisfare gli stessi fini cui attendeva la Cassa: v. artt. 119 e 132 d.P.R. n. 616 del 1977), risulta evidente la natura impositiva della trattenuta, con ulteriore violazione del parametro di cui all'art. 53, primo comma, Cost.

2. — L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente prospetta l'inammissibilità della questione per non avere il giudice *a quo* chiarito se i ricorrenti fossero imputati o condannati e se avessero prestato il proprio lavoro in favore di altri soggetti ovvero dell'amministrazione penitenziaria, nel qual ultimo caso soltanto la retribuzione può essere ridotta.

Nel merito osserva, quanto ai condannati, che l'attività lavorativa è obbligatoria, onde l'amministrazione deve affrontare oneri ulteriori rispetto a quelli propri dell'imprenditore, essendo tenuta ad assicurare il lavoro al di là di ogni valutazione di convenienza economica; e, inoltre, che il lavoro è elemento essenziale del trattamento carcerario, da riguardarsi dunque anche alla luce delle finalità rieducative di cui all'art. 27 Cost. In ordine ai detenuti in genere, che in tanto l'apposita commissione può legittimamente fissare una retribuzione inferiore alle tariffe sindacali in quanto la produttività del lavoro penitenziario sia inferiore a quella dell'analogo lavoro libero (clima psicologico, assenze per motivi processuali, scarsa attitudine al lavoro, etc.) e che l'intento perseguito dal legislatore non è certo volto allo sfruttamento del lavoro, bensì alla creazione del maggior possibile numero di posti di lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili. Di tutto ciò costituirebbe sicuro sintomo la previsione di cui all'art. 5 della legge n. 663 del 1986, che autorizza le direzioni degli istituti penitenziari a vendere sotto costo i prodotti delle lavorazioni.

Quanto alle censure mosse alla disposizione di cui all'art. 23 l. n. 354 del 1975, l'Avvocatura preliminarmente riconosce la rilevanza della questione per la non retroattività della sua intervenuta abrogazione, sostenendo la legittimità della detrazione per i condannati (per gli imputati l'accantonamento è provvisorio) secondo quanto riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 1315 del 1984, e la totale destinazione dei proventi al perseguimento delle funzioni già prima espletate dalla Cassa (art. 119, d.P.R. n. 616 del 1977).

Per quanto concerne le censure mosse all'art. 22 della legge n. 354/75, può sostenersi la infondatezza della questione.

Va, anzitutto, rilevato, al riguardo, che il lavoro dei detenuti ha una specifica finalità, quella della rieducazione di cui all'art. 27 Cost., che lo colloca fuori della logica economica dell'ordinario lavoro subordinato.

Del resto, premesso che una corretta interpretazione della norma in questione induce ad escludere che essa possa applicarsi al lavoro prestato in favore di datori di lavoro privati o pubblici diversi dall'amministrazione penitenziaria, va considerato che la stessa amministrazione ha l'obbligo di assicurare il lavoro ai condannati, e deve, comunque, favorire la destinazione al lavoro di tutti i detenuti, anche, quindi, ove essi abbiano scarsa capacità lavorativa.

A ciò si aggiunga che non sempre i detenuti garantiscono la continuità nella prestazione di lavoro, a causa, ad esempio, delle esigenze di allontanamento collegate a motivi processuali, dei colloqui con i familiari ed altro.

La disposizione censurata, pertanto, non determina una disparità di trattamento irragionevole tra situazioni obiettivamente uguali ma si limita ad autorizzare la fissazione, da parte dell'apposita commissione, di una remunerazione inferiore — peraltro entro un limite predeterminato, sì da escludere anche la fondatezza del riferimento al parametro costituzionale dell'art. 36 Cost., tenuto anche conto delle esigenze di vita del detenuto — alle tariffe sindacali.

Quanto alle censure mosse all'art. 23 della legge n. 354, la questione potrebbe essere fondata.

Infatti, in seguito alla soppressione della Cassa per il soccorso alle vittime del delitto, disposta con legge n. 641 del 1978, la ritenuta di cui all'art. 23 della legge n. 354 del 1975 è andata a far parte delle entrate dei Comuni destinate in generale alla beneficenza pubblica, di cui solo uno degli aspetti è costituito dall'assistenza alle vittime dei reati.

In tal modo si è realizzata una forma di prelievo coattivo nei confronti dei detenuti lavoratori per le esigenze della spesa pubblica, posta a carico dei soli detenuti (e, fra costoro, solo di quelli che prestano attività lavorativa) e non anche di tutti gli altri cittadini, con duplice violazione del disposto dell'art. 53 Cost., in riferimento sia al principio dell'uguale trattamento impositivo, sia a quello secondo cui l'imposta deve essere proporzionata alla capacità contributiva di ciascuno, mentre nel caso di specie si prescinde dalla considerazione delle effettive disponibilità economiche del detenuto lavoratore.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà):

A) nella parte in cui prevede che la mercede dei lavoratori detenuti possa essere inferiore, anche se entro il limite minimo dei due terzi, rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro;

B) dell'art. 23 della stessa legge n. 354 del 1975 nella parte in cui prevede che la remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura di sette decimi della mercede per gli imputati e condannati, mentre gli altri tre decimi sono versati alle Regioni e agli enti locali, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (legge 21 ottobre 1978, n. 641) alla quale precedentemente erano erogati.

Il giudice *a quo* ritiene che risulterebbero violati gli artt. 3 e 36 Costit. in quanto, non essendovi alcuna differenza tra il lavoro svolto dai detenuti e il lavoro subordinato ordinario, e sopratutto tra il lavoro eseguito in semilibertà e quello svolto in favore di imprese pubbliche e private, non è né ragionevole né giustificata la sussistente disparità di trattamento dei primi rispetto agli altri lavoratori, tanto più che il detenuto che lavora deve soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia con i proventi del suo lavoro.

Inoltre, l'art. 23 in esame contrasterebbe non solo con l'art. 36 Cost., per la riduzione operata alla remunerazione del detenuto lavoratore, ma anche con gli artt. 53, primo comma, e 3 Cost. in quanto, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, le somme trattenute finanzierebbero in gran parte funzioni ammimistrative proprie delle Regioni e degli Enti locali e solo in minima parte i medesimi fini cui attendeva la soppressa Cassa, sicché la trattenuta, divenuta di natura impositiva, non risulterebbe adeguata alla capacità contributiva degli obbligati e per giunta colpirebbe solo i detenuti lavoratori e non tutti i cittadini onde la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento.

2. — La questione *sub A* non è fondata.

Si considera, anzitutto, che il lavoro prestato dai detenuti è uno strumento per la loro redenzione ed il loro riadattamento alla vita sociale; non è un elemento di espiazione della pena ma è un metodo di trattamento.

È infatti testualmente stabilito che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L. 26 luglio 1975 n.354), pur essendo obbligatorio per i condannati ed i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Tuttavia, le condizioni attuali della organizzazione penitenziaria e degli stabilimenti non danno a tutti i detenuti la possibilità di svolgere un lavoro secondo le loro capacità e attitudini.

Quelli che lavorano sono solo una minima parte di essi.

Comunque, si verificano almeno tre situazioni:

a) quella del detenuto che si trova in semilibertà e lavora fuori dello stabilimento;

b) quella del detenuto che lavora alle dipendenze di imprese private sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato;

c) quella del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alla diretta dipendenza dell'amministrazione penitenziaria.

La questione sollevata riguarda solo quest'ultima situazione. Né vi è omogeneità tra essa e le altre due situazioni, non potendosi dubitare che il rapporto che ivi si instaura è disciplinato dal diritto comune negli elementi essenziali tra cui la retribuzione, pur ritenendosi che, in ogni caso, il lavoro del detenuto è un diritto. In particolare, per quanto riguarda il lavoro svolto nello stabilimento alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, la fattispecie ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali.

Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto; ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria. Ma sopratutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale; l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Dette finalità sono assolutamente prevalenti.

L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni; si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento; i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti; essi, il più delle volte, si vendono sottocosto.

Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare.

È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Tuttavia, per quanto non possa ritenersi che tale genere di lavoro sia del tutto identico, specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere, non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto specie alla stregua dei precetti costituzionali (artt. 35 e 36 Cost.).

Peraltro, una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale.

Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate.

Il che in concreto non è alla stregua della legislazione in esame.

Infatti, la norma censurata stabilisce anzitutto il principio della equa remunerazione. Essa sancisce che la mercede per ciascuna categoria di lavoratori è equitativamente stabilita. Inoltre, sono specificamente richiamati i contenuti del precetto costituzionale (art. 36 cost.). Si prevede, infatti, che la mercede debba essere determinata in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione ed al tipo di lavoro del detenuto. Infine, si prende in considerazione il trattamento previsto dai contratti collettivi.

Vero è che è stabilito un trattamento minimo non inferiore ai due terzi del salario previsto da quest'ultimi, ma trattasi solo di una determinzione nel minimo, mentre non può escludersi l'osservanza del criterio della relazione con la quantità e la qualità del lavoro prestato e nemmeno possono trascurarsi, secondo il precetto costituzionale, i bisogni della famiglia di chi lavora.

Infine, non può del tutto escludersi che, trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l'atto determinativo della mercede se importi violazione dei surrichiamati precetti costituzionali.

Per la questione *sub B*, si rileva che l'art. 23 della legge n. 354 del 1975, dopo una prima modificazione da parte della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha soppresso la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, è stato abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della questione alla stregua dell'attuale stato della legislazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Roma con la ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della stessa legge n. 354 del 1975, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, e 53 Cost., con la stessa ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAIA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1916

N. 1088

Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Invalidi civili - Collocamento obbligatorio - Infermità di natura psichica - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 163/1983 e alle ordinanze nn. 487/1988 e 951/1988 - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Società Generale Supermercati e Rigante Roberto, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Cannata Giuseppe e S.p.a. Fontana Luigi, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. La Plada - Plasmon dietetici alimentari e Zucchetti Franco, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato in cancelleria in data 5 novembre 1985, Riganti Roberto conveniva in giudizio davanti al Pretore di Milano la Società Generale Supermercati S.p.a., assumendo di essere stato avviato al lavoro quale invalido civile a seguito di delibera della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, e che la società convenuta aveva illegittimamente rifiutato di assumerlo. Concludeva, pertanto, chiedendo sentenza costitutiva del rapporto di lavoro e/o sentenza dichiarativa dell'esistenza in capo alla convenuta di un obbligo legale di assumerlo.

La Società resisteva alla domanda sostenendo l'inapplicabilità della disciplina delle assunzioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 5, legge 2 aprile 1968, n. 482, agli invalidi civili affetti da menomazioni di natura psichica.

Il Pretore accoglieva la domanda del Riganti con sentenza 9 gennaio - 10 marzo 1986, avverso la quale proponeva appello la Società Generale Supermercati.

Nel corso del relativo procedimento, il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 (R.O. n. 106/1988), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che esso determina tra invalidi civili affetti da infermità di natura psichica, i quali sono esclusi dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro o di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della capacità di lavoro.

Ha osservato in proposito il giudice *a quo* che la menzionata disparità di trattamento della invalidità in relazione all'occasione che ha prodotto l'invalidità stessa trasmoda nell'irrazionalità allorché diventi esclusione degli invalidi civili psichici da ogni opportunità di inserimento in un contesto produttivo protetto.

Le considerazioni politiche che inducono a trattare con particolare favore gli invalidi di guerra, del lavoro o di servizio, prosegue l'ordinanza, non possono giustificare, dal punto di vista dell'art. 3 Cost., la esclusione degli invalidi psichici dall'avviabilità al lavoro in un sistema legislativo che, in via generale, ammette l'avviamento per i primi.

2. — Identica questione è stata sollevata, con le medesime argomentazioni, dallo stesso Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 (R.O. n. 191/88) nel corso del procedimento civile di appello promosso dalla S.p.a. La Plada - Plasmon Dietetici Alimentari avverso la sentenza 9/25 ottobre 1986, con la quale il Pretore di Milano aveva accolto la domanda dell'invalido civile Zucchetti Franco intesa ad ottenere che fosse costituito ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro.

3. — La medesima questione è stata, altresì, sollevata dal Pretore di Monza con ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 (R.O. n. 141/88) nel corso del procedimento promosso dall'invalido civile Giuseppe Cannata, avverso il rifiuto opposto alla sua assunzione dalla S.p.a. Fontana Luigi di Veduggio, che sosteneva l'inapplicabilità della legge n. 462/1968 agli invalidi affetti da infermità psichica.

Il giudice *a quo* ha sollevato la questione con riferimento, in particolare, alla disparità di trattamento tra invalidi civili psichici ed invalidi di guerra affetti da identica infermità, rilevando, con motivazioni analoghe a quelle, già riferite, addotte dal Tribunale di Milano, la irrazionalità di una normativa che accorda una protezione discriminata a soggetti portatori della medesima minorazione.

4. — Nei tre giudizi sopra menzionati è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza della questione sollevata, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore la prudente e articolata attuazione delle garanzie costituzionali nei riguardi degli invalidi psichici.

Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche questioni di legittimità costituzionale, concernenti la medesima disposizione di legge e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

Considerato in diritto

I giudici remittenti (Tribunale di Milano: R.O. nn. 106 e 191 del 1988; Pretore di Monza: R.O. n. 141 del 1988) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della stessa legge la categoria degli invalidi civili affetti da minorazioni di natura psichica per violazione dell'art. 3 Cost., verificandosi, senza giustificato motivo, disparità di trattamento con le analoghe categorie degli invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.

La questione non è fondata.

Si è già rilevato (sent. n. 163 del 1983) che sul piano costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini hanno diritto di concorrere alla organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3 Cost.) ed, in particolare, hanno diritto al lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto.

Anche nell'ambito della Comunità Economica Europea, relativamente ai compiti del fondo sociale europeo, sia pure per i fini della sua incentivazione, si intende favorire le persone minorate, purché capaci di inserirsi nel mercato del lavoro.

Successivamente alle dette determinazioni (sent. n. 52 del 1985), dopo avere effettuato una disamina dettagliata della situazione legislativa e amministrativa — stante la problematica in esame, grave e pressante nei suoi valori etico-sociali — si è prospettata la necessità di una normativa sociale, la più puntuale possibile nelle previsioni, per i cospicui interessi e i valori altissimi del recupero in gioco, nonché l'urgenza di apprestare la corrispondente strumentazione positiva.

E testualmente si è affermato che è rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi operando valide e meditate scelte legislative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee, ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei richiamati precetti costituzionali.

A tutt'oggi nulla è stato fatto, mentre le rilevate esigenze si sono fatte più pressanti e più urgenti, come si evince dagli altri interventi di questa Corte (ord. n. 487/1988 e n. 951/1988), per cui la auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile. Pertanto, allo stato, la Corte conferma le sue precedenti decisioni, ma se sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate ormai le esigenze contingenti del fenomeno, ad una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali innanzi richiamati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1917

N. **1089**

Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Provenienza da altre carriere - Anzianità pregresse - Equiparazione ai fini del computo dell'anzianità retributiva - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 4, terzo, quarto, ottavo e tredicesimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi primo, terzo, ottavo, undicesimo e tredicesimo, l. 6 agosto 1984 n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promossi con ordinanza emessa il 14 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso di Perrucci Ubaldo contro la

Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, nonchè con due ordinanze emesse il 30 giugno 1987 ed il 26 gennaio 1988 dal Consiglio di Stato su ricorsi proposti da Laserra Giorgio e da Ingrassia Armando contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritte ai nn. 34, 182 e 345 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 20 e 31, prima serie speciale del 1988;

Visti gli atti di costituzione di Perrucci Ubaldo, Laserra Giorgio ed Ingrassia Armando, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Maurizio Steccanella per Perrucci Ubaldo, l'avv. Michele Scudiero per Laserra Giorgio e l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento in cui l'avvocato dello Stato Ubaldo Perrucci chiedeva il nuovo calcolo del suo trattamento economico nonchè la dichiarazione di spettanza delle differenze, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con ordinanza del 9 novembre 1987 (reg. ord. n. 34 del 1988) il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sollevava, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi ottavo e undicesimo, l. 6 agosto 1984 n. 425.

Il Tribunale osservava che il detto articolo, ai fini della determinazione del nuovo trattamento economico dei magistrati e degli avvocati dello Stato, distingueva tra un'anzianità effettiva (comma ottavo) ed un'anzianità convenzionale (comma secondo), concernente i periodi di servizio e di attività professionale richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere, e fissata nella misura di cinque anni.

Al ricorrente, entrato in carriera dopo essere stato avvocato del foro libero, era stata riconosciuta la detta anzianità convenzionale, ma non anche quella effettiva ossia maturata nell'esercizio dell'attività professionale; per contro, ai colleghi provenienti dalle carriere di cui alla l. n. 27 del 1981 (magistratura ordinaria, amministrativa, della Corte dei conti, militare, nonchè procuratori dello Stato) erano state riconosciute tanto l'anzianità convenzionale quanto l'anzianità effettiva.

Ciò premesso, il Tribunale, disattese le tesi del ricorrente circa la pretesa illegittimità del detto comportamento della pubblica amministrazione, dubitava che le denunciate disposizioni (l'undicesimo comma dell'art. 4 si limita a mantenere distinte le carriere degli avvocati e dei procuratori dello Stato agli effetti della stessa legge), in quanto trattavano in modo diseguale avvocati dello Stato di diversa provenienza professionale, ma tutti entrati in carriera grazie al medesimo concorso, confliggessero non solo col principio di eguaglianza ma anche con quello di adeguatezza della retribuzione (art. 36 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

2. — Nel corso di un procedimento in cui il consigliere della Corte dei conti Giorgio Laserra chiedeva il nuovo calcolo del suo trattamento economico con i conseguenti provvedimenti a carico della controricorrente Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza del 30 giugno 1987 (reg. ord. n. 182 del 1988) il Consiglio di Stato sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dei commi primo, terzo e tredicesimo dell'art. 4 sopra citato.

Il Collegio rimettente osservava che, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 425 del 1984, il trattamento economico del ricorrente aveva subito una decurtazione. Infatti l'art. 3, terzo comma, l. 16 dicembre 1961 n. 1308 aveva attribuito ai referendari della Corte l'anzianità di servizio già maturata nella pubblica amministrazione a cui essi erano appartenuti in precedenza: così era stato per il Laserra, già assistente universitario ordinario per più di vent'anni prima di divenire referendario della Corte.

Successivamente, l'art. 4, terzo comma, l. n. 425 del 1984 aveva limitato il riconoscimento dell'anzianità pregressa, per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti (il Laserra aveva frattanto acquisito tale ultima qualifica), ai soli periodi svolti nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni: in tale modo il ricorrente aveva perduto la suddetta anzianità, maturata come assistente universitario.

Ciò premesso, il Consiglio di Stato — disattesa la tesi del ricorrente secondo cui la impugnata disposizione del 1984 non aveva abrogato quella del 1961, stante l'espresso disposto abrogativo del tredicesimo comma del più volte citato art. 4 — dubitava che la soppressione del beneficio attribuito dal sistema normativo previgente nonchè la disparità di trattamento tra consiglieri già dirigenti generali e consiglieri già titolari di un ufficio amministrativo di grado inferiore (ai quali il quarto comma dell'art. 4 attribuiva soltanto un'anzianità convenzionale di cinque anni e il tredicesimo escludeva qualsiasi altra anzianità convenzionale in precedenza riconosciuta), fosse irragionevole e ledesse il principio di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto idoneo a generare malcontento nei pubblici dipendenti.

3. — Nel corso di un procedimento in cui il consigliere di Stato Armando Ingrassia chiedeva il nuovo calcolo del suo trattamento economico con i conseguenti provvedimenti a carico della controricorrente Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza del 26 gennaio 1988 (reg. ord. n. 345 del 1988) il Consiglio di Stato sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sopra citato, nella parte in cui, per i magistrati dei tribunali amministrativi regionali nominati attraverso il concorso per titoli di cui agli artt. 45 e segg. l. n. 1034 del 1971, non equipara l'anzianità maturata nelle carriere di cui alla citata l. n. 27 del 1981 a quella relativa ad altre carriere.

Infatti, mentre l'anzianità già maturata nelle magistrature o nell'avvocatura dello Stato veniva computata per intero (anzianità effettiva: ottavo comma dell'art. 4), l'anzianità conseguita altrove veniva calcolata solo nella misura fissa di cinque anni (anzianità convenzionale: secondo comma dell'art. 4). In tal modo l'Ingrassia, già direttore di sezione nel Ministero dell'interno con diciotto anni di anzianità complessiva nella carriera direttiva, era stato trattato peggio di altri colleghi provenienti dalle magistrature ed entrati nei t.a.r. grazie al medesimo concorso, il cui bando presupponeva evidentemente l'equivalenza delle pregresse carriere.

Tale disparità di trattamento appariva al Consiglio di Stato in contrasto coi principi di eguaglianza e di adeguatezza della retribuzione.

4. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutti i giudizi, chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni, sostenendo la ragionevolezza dei diversi trattamenti stabiliti dal legislatore del 1984, il quale aveva ritenuto di differenziare le valutazioni delle precedenti attività professionali, ai fini del calcolo delle anzianità, in relazione alla loro diversa qualificazione.

5. — Si costituivano le parti private Perrucci, Laserra e Ingrassia i quali presentavano anche una memoria in prossimità dell'udienza, sostanzialmente riportandosi agli argomenti delle ordinanze di rimessione.

Considerato in diritto

1. — Data l'analogia del loro contenuto, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Come già esposto in narrativa, i giudici amministrativi rimettenti sottopongono a questa Corte tre questioni, concernenti tutte l'art. 4 l. 6 agosto 1984 n. 425; il quale, nel determinare i nuovi stipendi per i magistrati di qualsiasi ordine e per gli avvocati dello Stato, valuta diversamente le attività in precedenza da loro svolte prima di assumere le rispettive funzioni. Tale diversità di valutazione, che determina differenti trattamenti economici, solo quanto all'anzianità, per i magistrati ovvero gli avvocati dello Stato pur assunti in servizio in base al medesimo concorso, produrrebbe, ad avviso dei giudici rimettenti, ingiustificate disparità di trattamento e in definitiva darebbe luogo alla violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di correlazione del trattamento economico alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.) e infine di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.); principio, quest'ultimo, che, seppur riferito dalla formulazione letterale della Costituzione alla sola pubblica amministrazione, comprende per *ius receptum* anche l'organizzazione degli uffici giudiziari.

Le lamentate disparità consistono specificamente:

a) nell'essere stata attribuita ad un avvocato dello Stato proveniente dal foro libero la sola anzianità convenzionale di cinque anni (art. 4 cit., secondo comma) e non anche quella effettiva, attribuita ai colleghi provenienti dalle carriere di cui alla l. n. 27 del 1981, ossia magistrati o procuratori dello Stato, ai sensi dello stesso art. 4, ottavo comma (ord. n. 34 del 1988);

b) nell'essere stata attribuita ad un magistrato di t.a.r., assunto in servizio a seguito del concorso per titoli di cui agli artt. 45 e ss. l. n. 1034 del 1971, la sola anzianità convenzionale di cinque anni (art. 4, quarto comma) e non anche, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, quella effettiva maturata nell'amministrazione degli interni con posizione inferiore a dirigente generale (ord. n. 345 del 1988);

c) analogamente, nel non essere stata riconosciuta ad un consigliere della Corte dei conti l'anzianità effettiva maturata nell'amministrazione della pubblica istruzione come assistente universitario ordinario, ossia con posizione inferiore a quella di dirigente generale (ord. n. 182 del 1988).

3. — In realtà nessuna delle denunciate disposizioni confligge con le norme costituzionali invocate dai giudici rimettenti.

Va premesso che la legge 6 agosto 1984 n. 425, nel riordinare il trattamento economico dei magistrati e degli avvocati dello Stato, ha innovato rispetto al sistema normativo precedente, facendo ricorso, ai fini della determinazione della retribuzione, non ad una disciplina unica, ma conferendo posizioni differenziate alle varie categorie dei soggetti interessati, in relazione, tra l'altro, all'anzianità, maturata prima e dopo l'attribuzione delle funzioni e considerata secondo diversi criteri.

La valutazione differenziata dell'anzianità non si pone in contrasto con alcuna delle norme costituzionali denunciate e neppure contraddice il fine, perseguito dal legislatore secondo la sua discrezionale valutazione, di equilibrare le retribuzioni di tutte le categorie dei giudici, ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati dello Stato (v. sent. n. 413 del 1988). La circostanza che ad alcuni soggetti, appartenenti ad una determinata categoria, non sia applicabile la medesima disciplina dettata per altri non dà luogo pertanto ad ingiusta disparità di trattamento, se la diversità non sia priva di ogni ragionevole giustificazione.

Per quanto attiene alle questioni in esame, la valutazione del legislatore del 1984 è stata determinata dall'intento di attribuire una maggiore anzianità — considerando la maggiore esperienza culturale e pratica da loro raggiunta — ai magistrati o avvocati dello Stato che, prima di entrare in carriera, avessero svolto funzioni analoghe a quelle attuali, oppure avessero raggiunto nell'apparato amministrativo la più elevata funzione, vale a dire quella di dirigente generale.

Conseguentemente, non appare destituito di razionale fondamento il fatto che ad un avvocato dello Stato sia stato negato il riconoscimento dell'anzianità effettiva (ma non di quella convenzionale di cinque anni) relativa all'attività svolta nel foro libero, mentre ad altri colleghi è stato computato il periodo di servizio effettuato come procuratori dello Stato, chiaramente più adatto a maturare un'esperienza utile al miglior espletamento delle funzioni attualmente svolte. Parimenti, non è irragionevole che magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti non vedano computati nell'anzianità effettiva periodi trascorsi nella pubblica amministrazione nelle posizioni più varie (ed anche eventualmente non elevate), ossia senza aver raggiunto la massima posizione nell'organizzazione burocratica dello Stato, in cui è possibile maturare una preparazione idonea alla risoluzione dei delicati problemi solitamente sottoposti al giudice amministrativo ed a quello contabile.

4. — La presente pronuncia non contrasta con la sent. n. 269 del 1988, invocata dalla parte privata Laserra, in quanto in quella decisione venne dichiarata incostituzionale una norma determinante un'alterazione dell'ordine d'anzianità nella carriera degli avvocati dello Stato, alla quale conseguiva un'arbitraria e immotivata posposizione in graduatoria a danno di avvocati forniti di maggiori titoli professionali e di carriera: sicché era evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

5. — I superiori rilievi escludono quindi, per la medesima origine delle due censure, la dedotta violazione del principio di eguaglianza ed escludono del pari la fondatezza della doglianza relativa all'art. 97 Cost.

Per quanto concerne, invece, la questione relativa all'art. 36 Cost., osserva la Corte che tale norma non può esser riferita ad ogni e qualsiasi pretesa del lavoratore, ma concerne soltanto l'equilibrio del sinallagma tra prestazione lavorativa e controprestazione, la quale deve assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Entro questi limiti deve riconoscersi al legislatore ordinario, come già questa Corte ha più volte avvertito, un potere discrezionale, comprendente la facoltà di prevedere un migliore trattamento economico per lavoratori che, pur esplicando la medesima attività di altri, si trovino, ad esempio, in condizioni soggettive idonee ad una più favorevole valutazione dell'anzianità: il che può ragionevolmente comportare un trattamento economico di diversa e maggiore entità.

In conclusione, le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione debbono dichiararsi non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo, quarto, ottavo e tredicesimo comma l. 6 agosto 1984 n. 425, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia e dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1918

N. 1090

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Indennità di avviamento commerciale - Obbligo del locatore in favore del conduttore anche indipendentemente dal ricevimento di concreto vantaggio - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 300/1983) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

(Cost., artt. 3, 41, 42 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria Stella e Moschetti Cataldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, «nella parte in cui dispone l'obbligo generale del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale a carico del locatore e in favore del conduttore, al di fuori dell'ipotesi ed indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che con sentenza n. 300 del 1983 è già stata dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;

che, per quanto attiene al prospettato contrasto dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978 con l'art. 53 della Costituzione, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle ipotesi in cui la tutela degli interessi economici di determinate categorie deve essere posta a carico dell'intera collettività (v. sentenza n. 139 del 1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n.392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Taranto con ordinanza del 16 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1919

N. **1091**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Condannati - Trattamento differenziato tra i sottoposti a custodia cautelare e coloro mai colpiti da provvedimenti restrittivi nel processo di cognizione - Incertezza circa il *petitum* - Richiamo alla ordinanza n. 944/1988 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), giudizio promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento relativo a Renato Giuseppa, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che i condannati, i quali «abbiano espiato anche pochi giorni di custodia cautelare» durante il processo di cognizione, siano affidati al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece, un identico trattamento per i condannati i quali «non erano stati colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale» durante il processo di cognizione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di individuare il *petitum* effettivamente perseguito dal giudice *a quo*, oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di custodia cautelare;

e che la questione è, quindi, manifestamente inammissibile (v., nello stesso senso, ordinanza n. 944 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 18 gennaio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAIA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1920

N. **1092**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Casellario giudiziale - Certificato richiesto dal privato - Emissione di assegni a vuoto aggravata - Beneficio della non menzione della condanna - Divieto di concessione - Questione già dichiarata infondata (ordinanze numeri 888/1988 e 933/1988 - Manifesta infondatezza.

(Cod. pen., art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 27 ottobre 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Di Mauro Vito e Lo Nobile Calogero, iscritte ai nn. 154 e 155 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con due ordinanze del 27 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, «nella

parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto»;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

e che la stessa questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze n. 888 del 1988 e n. 933 del 1988 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con due ordinanze del 27 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1921

N. **1093**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Reati tributari - Inizio dell'azione - Giudicato delle commissioni tributarie - Effetti - Impossibilità d'identificare i limiti della questione oggetto di censura e di verificarne l'effettiva rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Marraccini Fulvio, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Marraccini Fulvio, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza emessa in data 12 gennaio 1988 (r.o. n. 113/1988), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che — secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche costituzionale (sentt. nn. 88/1982 e 247/1983) — il giudicato delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento penale;

che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale, l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte possibilità difensive offerte dal processo tributario;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982, decidendo sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o prosecuzione dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in sede di giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) ha distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;

che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto del giudizio *a quo*, così impedendo a questa Corte di identificare, a tenore della predetta distinzione, la censura sottopostale e di verificarne l'effettiva rilevanza;

che pertanto la questione, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 113 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1922

N. **1094**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Gestione speciale - Contributo aggiuntivo aziendale - Commisurazione al reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini Irpef anziché al reddito dell'impresa - *Jus superveniens:* d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, art. 6, ventisettesimo comma - Necessità di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 22 dicembre 1988, n. 791, art. 2, secondo comma, come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 23, 3, e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), così come modificato con l'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n.54, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta al n.138 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio 1988 (r.o. 138/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al «reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF», anzichè al «reddito dell'impresa», come derivante cioè dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione impugnata contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della predetta ordinanza è intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che «Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi»;

che, poichè spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere gli atti al giudice *a quo* affinchè proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata in relazione allo *jus superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1923

N. **1095**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi - Impossibilità di destinazione ad altre mansioni - Indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 972/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Merighi Luciana e l'I.N.P.S., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che la signora Luciana Merighi — nei cui confronti l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione dal lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il parto, perchè addetta ad una lavorazione pericolosa, faticosa ed insalubre, senza possibilità di essere adibita ad altre mansioni — ha convenuto in giudizio l'INPS per ottenere, anche per il periodo eccedente i tre mesi dalla data del parto, la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

che, nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 37, primo comma e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4 e 5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, l'esistenza del diritto della lavoratrice all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione;

che si sono costituite in giudizio sia Luciana Merighi, che conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede invece una pronunzia di rigetto;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 972 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma della legge 30 dicembre 1971, n.1204, «nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro»;

che pertanto la presente questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 972 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1924

N. **1096**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione - Azione promossa contro deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti - Composizione del collegio giudicante - Integrazione con un giornalista designato da una delle parti del procedimento - Questione già decisa (sentenza n. 11/1968) - *Jus superveniens*: legge 10 giugno 1969, n. 308, art. 2 - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, terzo comma, come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308).

(Cost., art. 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Franco Di Bella ed il Consiglio nazionale dei giornalisti, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Di Bella Franco nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Uditi l'avv. Corso Bovio per Di Bella Franco e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13 novembre 1987 (Reg. ord. n. 62 del 1988) ha sollevato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, in quanto prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'appello) il collegio sia integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati — in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario — dal Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine, sotto il profilo che la designazione dei «membri laici» ad opera d'una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio d'indipendenza degli organi giudicanti;

che nel presente giudizio si è costituito il sig. Franco Di Bella, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Costa e Corso Bovio, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza della questione stessa;

Considerato che con sentenza n. 11 del 1968 questa Corte ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 108 Cost., il terzo comma del testo originario dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, il quale prevedeva che presso il Tribunale e la Corte d'appello competenti a decidere sull'azione promossa contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti il collegio venisse integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio stesso, e che, successivamente a tale pronuncia, l'art. 63 cit. è stato sostituito con l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, il quale prevede che il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine e che il giornalista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati;

che l'ordinanza di rimessione ora all'esame della Corte solleva nuovamente il dubbio sulla legittimità costituzionale della partecipazione del giornalista e del pubblicista all'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto designati da una delle parti del procedimento;

che pertanto la predetta ordinanza ripropone la questione già decisa dalla citata sentenza n. 11 del 1968: quest'ultima, infatti, ha ribadito che la circostanza che all'esame del Tribunale e della Corte d'appello (nella speciale composizione di cui all'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308) vengano portate le impugnazioni contro le deliberazioni di quello stesso organo che è competente alla designazione dei due giudici estranei alla magistratura, non costituisce, di per sé sola, ragione di illegittimità costituzionale;

che la sentenza da ultimo citata conferma un precedente costante orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze n. 108 del 1962 e n. 1 del 1967) successivamente più volte ribadito (cfr. le sentenze n. 121 del 1970 e n. 196 del 1982);

che l'ordinanza di rimessione del 13 novembre 1987 non propone nuove questioni di legittimità costituzionale; ed è sulle questioni sollevate nella predetta ordinanza che questa Corte deve pronunciarsi;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1925

N. 1097

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Benefici combattentistici - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge - Questione già ritenuta non fondata (sentenza n. 123/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 aprile 1983, art. 30-*ter*).

(Cost., artt. 24, 25, 101, 102, 103, 134, 136 e 137).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-*ter* della legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti dalle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione delle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dalle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, per ottenere l'annullamento degli atti con cui venivano messi a carico delle medesime gli importi corrispondenti ai benefici combattentistici spettanti agli *ex* dipendenti ai sensi della legge n. 336 del 1970, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I Sezione, con ordinanza del 29 gennaio 1987 (r.o. n. 809/87), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*ter* della l. 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 134, 136 e 137 Cost.;

che a parere del giudice rimettente la disposizione in oggetto — nel dichiarare estinti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e relativi agli oneri derivanti dai benefici combattentistici — vulnera il diritto di agire in giudizio e quello connesso di ottenere una pronuncia di merito spettante agli enti onerati, in contrasto con l'art. 24 Cost.; si risolve, nella sottrazione delle controversie a qualsiasi giudice, in violazione dell'art. 25 Cost.; compromette il principio di intangibilità della funzione giurisdizionale disposto dagli artt. 101, 102 e 103 Cost.; sottrae la normativa sostanziale sopravvenuta all'eventuale giudizio di legittimità costituzionale, in contrasto con gli artt. 134, 136 e 137 Cost.;

che si sono costituite in giudizio le Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della censura;

Considerato che la presente questione, ancorchè formulata con riferimento a diversi parametri costituzionali, è basata sul medesimo presupposto interpretativo sotteso alla questione, concernente lo stesso art. 30-*ter* della l. n. 131 del 1983 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55), ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 123 del 1988;

che questa sentenza ha motivato il rigetto della questione giudicando erroneo tale presupposto interpretativo; essa ha infatti chiarito che in realtà il suddetto articolo «ha inteso esclusivamente eliminare — una volta assicurata, con l'art. 30-*bis*, la necessaria copertura, senza distinzione temporale, di ogni onere connesso alla corresponsione dei

benefici — tutto, e solo, il contenzioso ancora pendente tra enti anticipatori ed enti datori di lavoro vertente sui rispettivi obblighi di pagamento e originato dalla prima sospettata e poi da questa Corte accertata mancata indicazione dei finanziamenti. Essa non ha inteso invece incidere sulle situazioni sostanziali, che permangono integre e possono pertanto essere, e in fatto sono state, azionate in qualunque momento successivo all'entrata in vigore della l. n. 131 del 1983;

che la medesima argomentazione vale a negare fondamento anche alla censura oggetto del presente giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*ter *della legge 26 aprile 1983 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 134, 136 e 137 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Veneto, I Sez. con ordinanza del 29 gennaio 1988.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1926

N. **1098**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Edilizia - Abusivismo - Domanda di sanatoria - Sospensione dell'azione penale - Differimento a tempo indeterminato - Identica questione già dichiarata infondata (sentenze nn. 369 e 370 del 1988) e manifestamente infondata (sentenze nn. 704 e 912 del 988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8-*quater* del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Cambi Tito ed altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Tiralongo Teresa, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Tiralongo Sebastiano, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanze 5 febbraio (Reg. ord. n. 206/88) e 29 gennaio 1988 (Reg. ord. n. 293/88) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, causando il differimento a tempo indeterminato dell'esercizio dell'azione penale;

che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 14 dicembre 1987 (Reg. ord. n. 122/88) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 13 e 22 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di concessione in sanatoria e non anche al caso in cui tale conformità sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva;

che lo stesso Pretore ha sollevato, con la medesima ordinanza, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8-*quater* del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere demolite successivamente a tale data;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che questione identica a quella sollevata dal Pretore di Avola, con le predette ordinanze del 5 febbraio e del 29 gennaio 1988, è stata dichiarata infondata con sentenza n. 370 del 1988 e manifestamente infondata con ordinanza n. 704 del 1988;

che questione identica a quella sollevata dal Pretore di Castelfiorentino, con la predetta ordinanza del 14 dicembre 1987, è stata dichiarata infondata con sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 704 del 1988 e 912 del 1988;

che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero

*e sanatoria delle opere edilizie) nonché dell'art. 8-*quater *del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dal Pretore di Avola, con ordinanze 5 febbraio e 29 gennaio 1988 e dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 14 dicembre 1987.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1927

N. **1099**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sequestro conservativo - Giudice istruttore - Potere di revoca subordinato a cauzione - Deteriore trattamento del sequestrato rispetto al sequestrante - Richiesta di pronunzia additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 684).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Vecchi e Romagnoli contro Torelli Leone, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12 dicembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., nella parte in cui subordina la revoca del sequestro conservativo ad opera del giudice istruttore esclusivamente al versamento di idonea cauzione, sotto il profilo che la concessione della misura cautelare (sequestro conservativo) anteriormente al giudizio di merito ed *inaudita altera parte* lascia il sequestrato in posizione processuale più debole rispetto a quella del sequestrante per tutto il periodo di tempo che intercorre fra l'instaurazione del giudizio di convalida e la sua definizione con sentenza passata in giudicato;

che, secondo il giudice *a quo*, i dubbi di costituzionalità della norma non risiedono nell'istituto della cauzione ma nel subordinare il dissequestro esclusivamente al versamento della cauzione stessa, inibendosi al giudice istruttore ogni valutazione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* riscontrati nell'ordinanza o decreto presidenziale, e quindi ogni forma di controllo sul merito del detto provvedimento, controllo al contrario consentito al giudice istruttore *ex* artt. 648 e 645 c.p.c. in tema d'opposizione a decreto ingiuntivo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile;

Considerato che il giudice *a quo* in sostanza chiede che, attraverso l'intervento di questa Corte, sia introdotto nel sistema processuale un nuovo istituto che, anteriormente o parallelamente al giudizio di convalida del sequestro conservativo, preveda l'attribuzione al giudice istruttore o ad altra autorità giudiziaria di autonomi poteri di valutazione dei presupposti che legittimarono l'autorizzazione, *inaudita altera parte*, al sequestro stesso;

che tutto ciò comporta ampie scelte discrezionali, che competono esclusivamente al legislatore;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., sollevata dal giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12 dicembre 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1928

N. **1100**

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Emissione aggravata di assegni a vuoto - Ipotesi astratta - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata manifestamente infondata (sentenza n. 169/1985) - Manifesta infondatezza.

(R.-D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma).

(Cost., artt. 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Pretore di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a carico di Bertuzzi Luciano, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gardone Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare);

che il giudice *a quo* lamenta, in particolare, che ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui alla disposizione impugnata, la disposizione medesima non precisi i criteri atti ad individuare l'ipotesi astratta («nei casi più gravi») lasciando ciò all'apprezzamento del giudicante, con conseguente violazione del principio di tassatività della fattispecie penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, con la sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. n. 1736 del 1933;

che, nella citata pronuncia, veniva ribadito quanto già affermato nella precedente sentenza n. 131 del 1970 e cioè che «la formula "nei casi più gravi" ricorre più volte nelle leggi penali speciali; che la formula medesima implica un più vincolato governo del potere discrezionale del giudice, in quanto viene ad aggiungersi alla garanzia di legalità rappresentata dalla fissazione dei minimi e massimi della pena in esame; e che il giudice deve comunque tener conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 c.p. circa la valutazione della "gravità del reato"»;

che l'ordinanza di rimessione non svolge argomentazioni nuove ed idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, pertanto, la questione prospettata dal Pretore di Gardone Val Trompia deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dal Pretore di Gardone Val Trompia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988

Il Presidente: SAIA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1929

N. 1101

Ordinanza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Libertà personale - Regione Umbria - Mandato di comparizione - Sottoposizione di due consiglieri regionali a procedimento penale in relazione ad attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 19 febbraio 1988, depositato in cancelleria il 1° marzo 1988 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'emanazione di due mandati di comparizione emessi nei confronti di due componenti del Consiglio regionale dal giudice istruttore del Tribunale di Perugia, con i quali i suddetti consiglieri sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione ad attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato in Cancelleria il 21 novembre 1988 dalla Regione Umbria in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 8225 del 15 novembre 1988;

Vista l'accettazione della rinuncia effettuata dall'Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1930

N. **1102**

Sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Infermità di mente - Ricovero in una casa di cura e di custodia - Provvedimento subordinato a preventivo accertamento della pericolosità sociale nel momento della disposizione della misura di sicurezza e non anche nel momento della sua esecuzione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. pen., art. 219, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Saccavino Giannantonio, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto in fatto

1. — Saccavino Giannantonio veniva condannato dalla Corte d'assise di Vicenza, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del vizio parziale di mente, alla pena di quattro anni di reclusione, nonché alla misura di sicurezza del ricovero, a pena espiata, in una casa di cura e di custodia per il tempo non inferiore ad un anno.

Investita del gravame avverso tale sentenza, la Corte d'assise d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena inflitta e determinava il periodo di ricovero in una casa di cura e di custodia in misura non inferiore a sei mesi.

Ricorreva per cassazione l'imputato e — richiamando la sentenza costituzionale n. 249 del 1983 — deduceva, fra l'altro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, «nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo della sua esecuzione».

Con ordinanza del 5 febbraio 1985 la Corte di cassazione accoglieva la dedotta eccezione.

Premesso che l'accertamento di pericolosità sociale dell'imputato è riferito «al momento in cui il Giudice applica, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia e non al momento della sua esecuzione, il cui inizio si verificherà, specie in caso di condanna a pena di elevata entità, dopo molti anni e comunque dopo notevole intervallo di tempo», rileva la Corte che l'art. 204, ultimo comma, del codice penale subordina l'esecuzione della misura di sicurezza non ancora iniziata all'accertamento della pericolosità sociale del condannato nel caso di misura di sicurezza aggiunta a pena non detentiva; non prevede, invece, analogo accertamento nel caso in cui la misura di sicurezza sia aggiunta a pena detentiva.

Dopo aver fatto richiamo alle sentenze costituzionali n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983 (con le quali la Corte ha, fra l'altro, osservato che — a differenza di quanto si verifica nell'ipotesi della totale infermità psichica — nell'ipotesi della seminfermità, conseguendo l'irrogazione della misura ad una condanna definitiva a pena diminuita, l'applicazione della misura stessa viene disposta, normalmente, *ex* art. 220 del codice penale, solo dopo l'espiazione della pena), il giudice *a quo* ha ravvisato nella disposizione impugnata, da un lato, arbitrarietà, non esprimendo «esigenze di tutela, discrezionalmente riservata al legislatore»; dall'altro, ingiustificata disparità di trattamento «rispetto all'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 219» del codice penale, così come risultanti a seguito delle sentenze costituzionali n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983, ed alla fattispecie disciplinata nell'art. 204, ultimo comma, dello stesso codice, «stante l'*eadem ratio* che sotto il profilo di un'effettiva permanenza dell'infermità psichica e della pericolosità sociale unifica le predette disposizioni».

Con ordinanza n. 280 del 1986 questa Corte ordinava la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza, essendo, dopo la proposizione della *questio de legittimitate*, entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31, oltre ad abrogare espressamente l'art. 204 del codice penale, ha anche stabilito che «tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il reato è persona socialmente pericolosa».

2. — La Corte di cassazione, con ordinanza del 12 marzo 1987 (ma pervenuta a questa Corte solo il 10 marzo 1988), premesso che l'art. 204, ultimo comma , del codice penale, abrogato dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, prevedeva che l'esecuzione della misura di sicurezza aggiunta a pena detentiva fosse subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa del condannato, mentre «non prevedeva un analogo accertamento in tal senso nel caso in cui la misura di sicurezza sia aggiunta, invece, a pena detentiva», ha riproposto la medesima questione di legittimità costituzionale.

3. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14, prima serie speciale, del 6 aprile 1988.

La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ripropone la *quaestio de legitimitate* avente per oggetto l'art. 219, terzo comma, del codice penale, «nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato, condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per infermità psichica, al previo accertamento del giudice di esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità mentale al tempo della sua esecuzione», in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La questione, già sollevata dallo stesso giudice nel corso del medesimo procedimento con ordinanza del 5 febbraio 1985, aveva dato luogo all'ordinanza n. 280 del 1986, di restituzione degli atti al giudice *a quo*, essendo apparso necessario un nuovo, aggiornato esame della rilevanza a seguito delle innovazioni nel frattempo apportate in materia di accertamento della pericolosità sociale dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, «il cui art. 31 ha espressamente abrogato con il primo comma l'intero art. 204 del codice penale, inoltre stabilendo nel secondo comma che "Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il reato è persona socialmente pericolosa"».

2. — Alla stregua dell'interpretazione accolta dal giudice *a quo* circa le «innovazioni apportate» dall'art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nel senso che tale comma si sarebbe «limitato a ripetere quanto già stabiliva il primo comma dell'art. 204 c.p.», richiedendo l'accertamento della pericolosità «con riferimento soltanto al momento in cui la misura (di sicurezza) viene disposta e non (anche) al momento della sua esecuzione» — un'interpretazione alla quale, anche per le funzioni di nomofilachia proprie dell'organo di provenienza, non vi è ragione che questa Corte ne contrapponga altra — la questione in esame conserva integra la rilevanza inizialmente ravvisata dalla Corte di cassazione.

Una volta chiarito che la norma di cui si deve fare applicazione nel caso di specie porta tuttora a considerare esaurito l'accertamento della pericolosità sociale «al momento in cui la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia viene disposta dal giudice di cognizione», la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte che omette di prevedere l'accertamento della stessa pericolosità anche al momento dell'esecuzione della misura, priverebbe del carattere di definitività l'accertamento compiuto dal giudice di cognizione, condizionandone il concreto operare ad un ulteriore accertamento da compiere «al momento dell'esecuzione».

3. — Ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata violerebbe l'art. 3 della Costituzione: e ciò sia sotto il profilo dell'«arbitrarietà», in quanto la mancata previsione di un nuovo accertamento all'inizio dell'esecuzione «non esprime esigenze di tutela, discrezionalmente riservate al legislatore», sia sotto il profilo dell'«ingiustificata disparità di trattamento che essa comporta rispetto all'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 219», oltreché «rispetto a quella, del tutto analoga, prima disciplinata» dal secondo comma dell'art. 204, quali risultano in seguito alle rispettive declaratorie di illegittimità costituzionale pronunciate da questa Corte con la sentenza n. 249 del 1983, avvalendosi della *ratio decidendi* già posta a base della sentenza n.139 del 1982, avente per oggetto le norme relative all'accertamento della pericolosità sociale derivante da totale infermità di mente.

4. — In effetti — proprio muovendo dalla constatazione che «la presunzione di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia, della condizione di seminfermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, risulta irragionevole, ben potendo tale condizione aver subìto nel frattempo» (e, cioè, nell'intervallo temporale, di regola non breve, che separa «il momento cui è riferito l'accertamento della seminfermità psichica» da «quello in cui viene applicata la misura di sicurezza, la quale è, per definizione, finalizzata anche alla cura») «una positiva evoluzione fino alla completa guarigione» — questa Corte, con la sentenza n. 249 del 1983, ha dichiarato illegittimi sia il primo sia il secondo comma dell'art. 219, nonché il secondo comma dell'allora vigente art. 204, «nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica...al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza».

Le ipotesi allora prese in esame apparivano caratterizzate tutte, prima che dalla presunzione di persistenza della pericolosità sociale conseguente all'infermità psichica, dalla presunzione assoluta di tale pericolosità, prevista, in via generale, dal periodo iniziale del secondo comma dell'art. 204 e, in via specifica, dai primi due commi dell'art. 219 del codice penale. Con il che si differenziavano sensibilmente dall'ipotesi ora in esame, caratterizzata sì dalla presunzione di persistenza della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica, ma non anche dalla presunzione assoluta di tale pericolosità, dovendosi, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 219, addivenire sempre al concreto accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa («se... risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa», dispone sin dal 1930 tale comma).

Dopo che l'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 — abrogando l'intero art. 204 del codice penale e prescrivendo tassativamente che «Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa» — ha opportunamente cancellato dal nostro ordinamento i «casi espressamente determinati», nei quali, ai sensi dell'art. 204, secondo comma, del codice penale, la qualità di persona socialmente pericolosa era «presunta dalla legge», ogni differenza di ordine concettuale tra l'ipotesi disciplinata dal terzo comma dell'art. 219 e le ipotesi disciplinate dai due commi precedenti, già dichiarati illegittimi *in parte qua*, si può ben dire venuta meno.

La reiterazione dell'accertamento, che sola consente di far fronte all'esigenza di verificare l'effettivo persistere della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica anche nel momento dell'applicazione e, quindi, della concreta esecuzione della misura di sicurezza, si impone, pertanto, pure nei casi in cui la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia sia prevista dall'art. 219, terzo comma, del codice penale. E vi si impone, anzi, a maggior ragione, data la minor gravità che i reati cui tale comma si riferisce presentano rispetto ai delitti presi in considerazione dagli altri due commi dello stesso art. 219.

5. — Anche il terzo comma dell'art. 219 del codice penale va, dunque, dichiarato illegittimo, nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. Un accertamento che, secondo il nuovo riparto delle competenze risultante dall'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ultimo sostituito ad opera dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e ripreso dall'art. 679 del nuovo codice di procedura penale, è da intendersi demandato non più al giudice dell'esecuzione bensì al magistrato di sorveglianza (si veda, in particolare, il quarto comma dell'attuale testo dell'art. 69, come pure il primo comma dell'art. 679 del nuovo codice). Il tutto in stretta sintonia con la competenza a disporre la revoca anticipata delle misure di sicurezza, che, dopo la declaratoria di illegittimità del secondo e del terzo comma dell'art. 207 del codice penale (v. sentenza n. 110 del 1974), l'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aveva inizialmente affidato al giudice di sorveglianza, cui, in forza della sostituzione operata dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è ora subentrato il magistrato di sorveglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAIA

Il cancelliere: MINELLI

Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1931

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 734

Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Muzzi Mimy e l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva presa all'udienza del 14 aprile 1988;

OSSERVA

Con ricorso del 10 giugno 1982 Muzzi Milly, titolare di pensione So/commercianti a carico dell'I.N.P.S. e di pensione di reversibilità So/commercianti, semore a carico dell'I.N.P.S., chiedeva l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza del 12 febbraio 1981, n. 34; l'I.N.P.S. convenuto chiedeva la reiezione della domanda in base a quanto disposto dall'art. 23 della legge n. 153/1969, non abrogato. Il pretore, rilevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 cpv. della legge 30 aprile 1969, n. 157, e 2 cpv., lett. *a)*, della legge n. 1338/1962 in relazione all'art. 3 della Costituzione e trasmetteva con ordinanza del 28 marzo 1983 gli atti alla Corte. A seguito della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, la ricorrente riassumeva il giudizio nel quale l'I.N.P.S., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 10 febbraio 1988, n. 184, intervenuta in corso di causa, rilevava che la norma afferente la fattispecie specifica era rappresentata dall'art. 19 della legge n. 613/1966 il quale, a proposito delle pensioni a carico della gestione speciale per i commercianti, era stato dichiarato incostituzionale con sent. 27 maggio 1982, n. 102, della Corte costituzionale solo «nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito». Restava pertanto in vigore per i pensionati a carico delle gestioni commercianti, contemporaneamente titolari di un trattamento diverso dalla pensione diretta dello Stato.

All'udienza del 14 aprile 1988 il pretore si riservava di decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 succitato in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Preliminarmente si rileva che le varie norme limitatrici del diritto all'integrazione al minimo della pensione, in ragione del cumulo di più pensioni (art. 2, lett. *a)*, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per le pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti; art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, per le pensioni a carico della gestione artigiani; art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per le pensioni a carico del Fondo per i coltivatori diretti; art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, per le pensioni a carico della gestione commercianti) hanno subito nel corso degli anni numerose deroghe, dapprima per opera del legislatore (art. 23, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153) e poi a causa di una serie di pronunce della Corte costituzionale, ognuna delle quali traeva in definitiva fondamento dalla precedente in quanto, via via che aumentavano le droghe al divieto di integrazione al minimo, risultava sempre più evidente la lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nei casi nei quali tali deroghe non erano intervenute. L'indirizzo della Corte costituzionale è infatti stato costantemente orientato a far cadere i limiti al diritto all'integrazione al minimo delle pensioni derivanti dal cumulo, in capo al medesimo beneficiario, di più trattamenti pensionistici. Tale indirizzo si è espresso nelle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985 e, ultima in ordine di tempo, 184/1988. I limiti oggettivi del giudicato

costituzionale, limitato alle questioni proposte dai giudici *a quo*, a propria volta vincolati, per il principio della rilevanza in causa della questione di legittimità costituzionale, dalle domande delle parti, non hanno però ancora consentito di espungere completamente dall'ordinamento norme che, allo stato attuale della disciplina della materia, determinano sicuramente discriminazioni ingiustificabili fra le varie categorie di pensionati.

Nel caso in esame, è pacifico come l'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, che esclude, al secondo comma, il trattamento minimo per gli iscritti alla gestione speciale commercianti «che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, le vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto» sia tuttora vigente per le fattispecie, come l'attuale, non contemplate dalla citata sentenza n. 102/1982. È quindi fuor di dubbio che alla luce delle ultime pronunce della Corte e della situazione peculiare risolta dalla predetta sentenza, allo stato perduri una discriminazione non giustificabile tra chi sia titolare di pensione diretta e di pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti e chi, come la ricorrente, sia invece titolare di pensione di vecchiaia e di reversibilità entrambe a carico della gestione speciale commercianti, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo. Per le motivazioni tecniche e le argomentazioni di diritto, con riferimento al principio affermato dall'art. 3 della Costituzione, chi giudica si richiama alle ordinanze del 30 settembre 1988 (Medaglini c/I.N.P.S. e Giotti c/I.N.P.S.) contestualmente trasmesse alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 appare dunque non manifestamente infondata e rilevante ai fini di decidere la presente causa.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siena, addì 30 settembre 1988

Il pretore: ANNESE

88C1816

N. **735**

Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Medaglini Iolanda e l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale artigiani - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 21 aprile 1988;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 24 dicembre 1987 Medaglini Iolanda, titolare di due pensioni, una di invalidità ed una di reversibilità a carico della gestione speciale artigiani, chiedeva l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità in applicazione della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda in quanto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità così come richiesta risultava impedita dal disposto dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, non colpito da censure di legittimità costituzionale per la parte relativa alla domanda attorea, e quindi pienamente vigente.

All'udienza del 21 aprile 1988 il pretore si riservava di decidere sulla questione di legittimità costituzionale della norma succitata.

Preliminarmente si rileva che le varie norme limitatrici del diritto all'integrazione al minimo della pensione, in ragione del cumulo di più pensioni (art. 2, lett. *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1339, per le pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti; art. 11, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, per le pensioni a carico della gestione artigiani; art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per le pensioni a carico del Fondo per i coltivatori diretti; art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, per le pensioni a carico della gestione commercianti) hanno subito nel corso degli anni numerose deroghe, dapprima per opera del legislatore (art. 23, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153) e poi a causa di una serie di pronunce della Corte costituzionale, ognuna delle quali traeva in definitiva fondamento dalla precedente in quanto, via via che aumentavano le deroghe al divieto di integrazione al minimo, risultava sempre più evidente la lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nei casi nei quali tali deroghe non erano intervenute. L'indirizzo della Corte costituzionale è infatti stato costantemente orientato a far cadere i limiti al diritto all'integrazione al minimo delle pensioni derivanti dal cumulo, in capo al medesimo beneficiario, di più trattamenti pensionistici. Tale indirizzo si è espresso nelle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 102/1982, 314/1985 e, ultima in ordine di tempo, 183/1988. I limiti oggettivi del giudicato costituzionale, limitato alle questioni proposte dai giudici *a quo,* a propria volta vincolanti, per il principio della rilevanza in causa della questione di legittimità costituzionale, dalle domande delle parti, non hanno però ancora consentito di espungere completamente dall'ordinamento norme che, allo stato attuale della disciplina della materia, determinano sicuramente discriminazioni ingiustificabili fra le varie categorie di pensionati.

Venendo al presente giudizio, e per quanto concerne la domanda proposta dalla Medaglini, si rileva che il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1339/1962, è già stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 34/81 «nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità e vecchiaia erogata dalla gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia già titolare di pensione a carico dello Stato», e con la sentenza n. 184/1988 «nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla Legge».

Attualmente, quindi, a seguito delle citate pronunce della Corte costituzionale, è possibile l'elevazione al minimo tanto della pensione diretta (invalidità o vecchiaia) quanto di quella di reversibilità, a carico della gestione artigiani, pur quando il beneficiario sia titolare anche di un'altra pensione diretta, purché, però, quest'ultima sia a carico dello Stato.

La Medaglini è invece titolare di pensione diretta a carico della gestione speciale artigiani e non dello Stato.

L'art. 1, secondo comma, della legge 1339/1962 è pertanto ostativo all'accoglimento della sua domanda di integrazione della pensione di reversibilità a carico della gestione artigiani.

Si deve però dubitare della legittimità della norma ora richiamata, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione. Essa infatti opera una differenziazione non giustificata da alcun razionale motivo: invero l'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339/1962 nella portata da esso assunta a seguito della sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale comporta una discriminazione nell'ambito dei percettori di pensione di reversibilità a carico della gestione artigiani, tra quanti fruiscono anche di una pensione diretta a carico della gestione stessa e quanti fruiscono anche di una pensione diretta a carico dello Stato. Questi ultimi infatti, in forza della sentenza da ultimo citata, possono ottenere la integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione artigiani, mentre tale beneficio non è concedibile, allo stato attuale della normativa, ai primi.

Tale diversità di trattamento non appare corrispondere a differenze sostanziali nella condizione sociale ed economica delle categorie interessate dalla normativa in esame. Si sottolinea al riguardo, che già la Corte costituzionale ha chiarito, riferendosi alle pensioni dirette, che «non vi è alcun motivo economico o sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in riferimento al minimo vitale» (sentenza n. 34/1981) e tale affermazione si attaglia perfettamente anche alle pensioni di reversibilità (cfr., infatti, la stessa sentenza n. 34/1981 ove, facendo riferimento alle categorie dei titolari di pensioni dirette e dei titolari di pensioni di reversibilità si escludono «sostanziali differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro»).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339/1962, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico della gestione medesima, allorché — per effetto del cumulo — venga superato il minimo garantito dalla legge, appare dunque non manifestamente infondata e — dipendendo la reiezione della domanda della Medaglini dell'applicazione di tale articolo — rilevante in causa.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siena, addì 30 settembre 1988

Il pretore: ANNESE

88C1817

N. **736**

Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Gosti Nida e l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale artigiani - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva presa all'udienza dell'11 febbraio 1988;

ESPONE

Con ricorso depositato il 27 gennaio 1984 Gosti Nida, titolare di pensione diretta a carico della C.P.D.E.L. e di pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., chiedeva l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità stessa, contestualmente sollevando la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 23 della legge n. 153/1969 e art. 2 lett. *a)* della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui si escludeva il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità per i titolari di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S. o di altro fondo.

Con ordinanza del 14 giugno 1984 il pretore, ritenendo meritevole di accoglimento tale eccezione trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale che con sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. *a)*, della legge n. 1338/1962 in tutte le parti non dichiarate già illegittime nella medesima ed in precedenti sentenze, così come dell'art. 23 della legge n. 153/1969.

Riassunto il giudizio dalla ricorrente l'I.N.P.S. eccepiva che di fatto tale pronuncia della Corte (come pure quella successiva, intervenuta in corso di causa, del 10 febbraio 1988, n. 184) non risolveva la specifica questione della costituzionalità dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto la ricorrente era in realtà titolare di pensione di reversibilità artigiani, oltre che di pensione diretta C.P.D.E.L.

All'udienza dell'11 febbraio 1988 il pretore si riservava di decidere sulla questione di legittimità costituzionale della norma succitata, tuttora vigente.

Preliminarmente si rileva che le varie norme limitatrici del diritto all'integrazione al minimo della pensione, in ragione del cumulo di più pensioni (art. 2, lett. *a*) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per le pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti; art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, per le pensioni a carico della gestione artigiani; art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per le pensioni a carico del Fondo per i coltivatori diretti; art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, per le pensioni a carico della gestione commercianti), hanno subito nel corso degli anni numerose deroghe, dapprima per opera del legislatore (art. 23, 1° comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153) e poi a causa di una serie di pronunce della Corte costituzionale, ognuna delle quali traeva in definitiva fondamento dalla precedente in quanto, via via che aumentavano le deroghe al divieto di integrazione al minimo, risultava sempre più evidente la lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nei casi nei quali tali deroghe non erano intervenute. L'indirizzo della Corte costituzionale è infatti stato costantemente orientato a far cadere i limiti al diritto all'integrazione al minimo delle pensioni derivanti dal cumulo, in capo al medesimo beneficiario di più trattamenti pensionistici. Tale indirizzo si è espresso nelle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985 e, ultima in ordine di tempo, 184/1988. I limiti oggettivi del giudicato costituzionale, limitato alle questioni proposte dai giudici *a quo*, a propria volta vincolati, per il principio della rilevanza in causa della questione di legittimità costituzionale, dalle domande delle parti, non hanno però ancora consentito di espungere completamente dall'ordinamento norme che, allo stato attuale della disciplina della materia, determinano sicuramente discriminazioni ingiustificabili fra le varie categorie di pensionati.

Venendo al presente giudizio, è palese come l'intervento ripetuto della Corte, unitamente alle innovazioni del legislatore, abbia comportato una serie di deroghe al principio stabilito nell'art. 2, secondo comma, lett. *a*), della legge n. 1338/1962, per cui la persistenza di fattispecie normative quali l'art. 1 della legge n. 1338/1962 crea di fatto una disparità di trattamento, tra categorie di pensionati, assolutamente irrazionale ed ingiustificabile.

Circa le motivazioni più specifiche e le argomentazioni tecniche, che giudica si richiama alle ordinanze del 30 settembre 1988 (Medaglini Iolanda c/I.N.P.S. e Giotti Nazzarena c/I.N.P.S.) contestualmente trasmesse alla Corte, cui si fa integrale riferimento in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1339/1962 ed alla sua rilevanza ai fini della presente decisione, trattandosi di concorrenza tra pensione diretta a carico della C.P.D.E.L. e pensione di reversibilità a carico della gestione speciale artigiani.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339/1962, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siena, addì 30 settembre 1988

Il pretore: ANNESE

88C1818

N. 737

Ordinanza emessa il 13 maggio 1988 dal tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Martin e C. e il comune di Porte ed altra

Imposta di consumo - Imposta addizionale sui consumi di energia elettrica - Attribuzione ai comuni e alle province del potere di imposizione di detta imposta esclusivamente per le forniture con potenza impegnata non superiore a 1000 chilovatti - Violazione del principio di uguaglianza e della capacità contributiva, per la possibilità di imposizione di detto tributo solo alle imprese piccole e medie.

(D.-L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 24, quinto comma, conv. in legge 26 aprile 1983, n. 131; legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 12; d.-l. 30 dicembre 1985, n. 789, art. 25, sostituito dal d.-l. 28 febbraio 1986, n. 47, art. 26).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con citazione da Martin e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante Gianni Martin, elettivamente domiciliata in Pinerolo, corso Porporato n. 2, presso lo studio dell'avvocato E. Ghibò, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, attrice, contro il comune di Porte, in persona del sindaco *pro-tempore*, convenuto contumace e la provincia di Torino, in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, via M. Vittoria, 12, presso lo studio della dr. proc. L. Bartolini che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di citazione e risposta, convenuta;

Vista la sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 13 maggio 1988, con cui questo tribunale ha dichiarato la propria giurisdizione nella presente causa, riservandosi di statuire sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dall'attrice e sugli ulteriori incombenti istruttori con separata ordinanza; vista l'istanza con cui la Martin e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante, chiede la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulla costituzionalità delle seguenti norme: art. 24, quinto comma del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131; art. 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730; art. 25 del d.-l. 30 dicembre 1985, n. 789, sostituito dall'art. 26 del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 47; asserendo che le citate norme di legge sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto limitano il potere, attribuito alle province ed ai comuni, di applicare un tributo addizionale sui consumi di energia elettrica esclusivamente alle forniture con potenza impegnata non superiore a 1.000 chilovatti, violando pertanto il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3;

Ritenendo altresì che dette norme contrastano con l'art. 53 della Costituzione in quanto, facendo esclusivo riferimento — per l'applicabilità del tributo — alla potenza impegnata, si avvarrebbero di un criterio totalmente estraneo a quello della capacità contributiva previsto dall'art. 53 per il concorso alle spese pubbliche;

Ritenuta la non manifesta infondatezza, quantomeno in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di costituzionalità sollevata, in quanto effettivamente le norme citate, prevedendo un tale limite all'applicabilità dell'imposta, ne consentono l'imposizione solo alle imprese di piccole o medie dimensioni ed appaiono pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

Ritenuta altresì evidente la rilevanza, per la decisione del presente giudizio, della risoluzione della questione di legittimità sollevata;

P. Q. M.

Letto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso nella camera di consiglio del tribunale, in Pinerolo, addì 13 maggio 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1819

N. 738

Ordinanza emessa il 29 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 novembre 1988) dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Camattini Andrea

Procedimento penale - Sentenza di proscioglimento per non imputabilità - Esclusione del diritto dell'imputato di proporre appello in caso di mancata applicazione di misura di sicurezza - Disparità di trattamento rispetto al p.m. - Violazione del diritto di difesa, stante il pregiudizio che deriva da tale formula di proscioglimento - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 70/1975, 73/1978, 72/1979, 53/1981, 224/1983 e 200/1986.

(Cod. proc. pen., art. 513, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Camattini Andrea, nato il 29 febbraio 1965; contro la sentenza 22 aprile 1987 della corte di appello di Bologna;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere A. Daniele e udito altresì il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Guasco, che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del c.p.p., nei limiti che saranno in seguito indicati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

RITENUTO IN FATTO

Dopo sommaria istruttoria Camattini Andrea veniva tratto a giudizio innanzi al tribunale per i minorenni di Bologna per rispondere dell'imputazione di cui agli artt. 110 e 628, terzo cpv., n. 1, del c.p., per avere in Parma, il 21 settembre 1983, in concorso con il maggiorenne Di Grande Vincenzo, costretto Marchiani Andrea a consegnargli la somma di L. 1.000 con la minaccia di percosse, successivamente esibendo un temperino e minacciando il Marchiani di tagliargli la faccia.

Con sentenza in data 13 giugno 1986 il tribunale per i minorenni di Bologna prosciogliева il Camattini dal delitto di violenza privata, così modificata l'imputazione perché non imputabile al momento del fatto.

Avverso tale sentenza il Camattini proponeva appello, deducendo che egli non aveva usato violenza di alcun genere al Marchiani, il quale aveva consegnato il denaro al Di Grande; questi, peraltro, era stato assolto con formula piena dal tribunale di Parma con sentenza passata in giudicato, per cui anche il Camattini chiedeva di essere assolto con formula ampia.

Al dibattimento innanzi al giudice di appello il Camattini produceva la sentenza 19 novembre 1985 del tribunale di Parma con la quale il Di Grande era stato assolto dall'imputazione di rapina perché il fatto non costituisce reato.

Con sentenza 22 aprile 1987 la corte di appello sez. minorenni di Bologna dichiarava inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 513, n. 2, del c.p.p.

Il Camattini ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente fa rilevare, anzitutto, che la legge processuale penale (art. 513, n. 2, del c.p.p.) pur non escludendo in via assoluta l'appello di una sentenza con la quale l'imputato sia stato prosciolto perché si tratta di persona non imputabile al momento del fatto per immaturità, ciò nonostante limita tale possibilità alla ipotesi che all'imputato sia stata applicata o possa essere applicata, con provvedimento successivo, una misura di sicurezza.

Poiché il Camattini non si trovava in queste condizioni ed avendo egli interesse ad ottenere l'assoluzione per non avere commesso il fatto — sia al fine di far venire meno qualsiasi effetto civile a suo carico sia per sentire affermare la sua estraneità ad un fatto commesso da altra persona — il suo difensore deduceva che sarebbe costituzionalmente illegittimo negargli il diritto alla difesa ai fini suddetti giacché, in caso contrario, si determinerebbe la disparità di trattamento con l'originario coimputato Di Grande Vincenzo, assolto dal tribunale di Parma, con sentenza passata in giudicato, perché il fatto non costituisce reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rileva la Corte che alla pubblica udienza il procuratore generale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di rito nella parte in cui, riconoscendo all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza con cui sia stato prosciolto perché si tratta di persona non imputabile, limita tale possibilità alle ipotesi nelle quali sia stata applicata nei confronti dell'imputato o possa applicarsi, con provvedimento successivo, una misura di sicurezza. Secondo il proc. gen. la citata norma processuale si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte osserva che ai fini della definizione del giudizio si palesa rilevante la risoluzione della dedotta questione di legittimità costituzionale.

Invero, come ha rilevato il giudice di appello, nessuna misura di sicurezza è stata applicata al Camattini dal tribunale per i minorenni con la sentenza che lo prosciogliева dal reato di violenza privata quale persona non imputabile per immaturità né allo stesso sarebbero state applicabili misure di sicurezza con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 205 del c.p.p.

Ciò posto, rileva la Corte che l'applicazione dell'art. 513, n. 2, nella attuale formulazione della norma, non solo determinerebbe una disparità di trattamento fra l'imputato, al quale non è riconosciuto l'appello, ed il p.m. cui, al contrario, è consentito proporre detta impugnazione, ma si tradurrebbe, altresì, in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio con violazione, quindi, degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Infatti, non si può disconoscere l'interesse dell'imputato, che sia stato prociolto perché si tratta di persona non imputabile, ad ottenere mediante l'appello un riesame più ampio del fatto, non consentito in sede di legittimità, onde acquisire una formula liberatoria più ampia di proscioglimento come quella «per non aver commesso il fatto» o «perché il fatto non sussiste».

Va ricordato, a tale fine, che la Corte costituzionale ha ritenuto (sent. n. 70/1975, n. 73/1978, n. 72/1979, n. 53/1981, n. 224/1983 e n. 200/1986) che il potere di impugnazione dell'imputato avverso talune sentenze istruttorie e dibattimentali di proscioglimento era stato compresso dal codice di proc. penale del 1930 sicché, di conseguenza, è stato dalla Corte medesima, riconosciuto che talune formule di proscioglimento (per prescrizione, o per amnistia con esclusione dell'applicazione dell'art. 152, secondo comma o quando l'amnistia viene concessa previa comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti) possono arrecare pregiudizio all'imputato e far nascere, quindi, il suo diritto ad impugnare. In tutti i casi si è costantemente affermato che vi è disparità di trattamento fra l'imputato ed il p.m. cui è riconosciuto, a differenza del primo, il diritto di proporre appello.

Ad avviso della Corte, non vi è diversità di *ratio decidendi* fra le menzionate ipotesi ed il caso in esame, in cui il proscioglimento è stato pronunciato perché l'imputato è stato dichiarato persona non imputabile, in quanto, quale minorenne (fra i quattordici ed i diciotto anni), è stato riconosciuto — ai fini della responsabilità penale — privo della piena capacità di intendere e di volere e cioè «della normalità psichica che è il presupposto necessario della imputabilità» (v. Relazione al progetto del codice penale).

Anche in questo caso, infatti, il riconoscimento della non imputabilità segue alla valutazione di attribuibilità del fatto alla persona dell'imputato e ciò senza che questi abbia la possibilità di provare la propria innocenza attraverso il secondo grado di giurisdizione e di ottenere, quindi, una formula di proscioglimento più favorevole che dia atto, appunto, della sua non partecipazione al fatto illecito penale.

Quanto sopra premesso, va ordinata, con la sospensione del processo, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale.

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo non manifestamente infondata la questione sollevata dal p.g. di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 513, n. 2, del c.p.p., nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto perché si tratta di persona non imputabile, limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza, perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio nei confronti di Camattini Andrea;

Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1820

N. 739

Ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dal tribunale di sorveglianza di Genova nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Sanzo Salvatore

Liberazione condizionale - Revoca del beneficio - Mancato computo del periodo di libertà vigilata come espiazione di pena - Richiamo al principio enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 343/1987.

(Cod. pen., art. 177, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Sanzo Salvatore, ristretto nella Casa di reclusione di Massa, difeso dall'avvocato Vittorio Pendini del foro di Genova;

Visti del procedimento sopra specificato;

Verificata la regolarità delle prescritte comunicazioni all'interessato al difensore ed al rappresentante del p.m.;

Udite le conclusioni del rappresentante del p.m. che ha richiesto il rigetto dell'incidente ed, in linea subordinata, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 del c.p.;

Udite le conclusioni del difensore, che ha insistito per l'accoglimento dell'incidente ed ha richiesto la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 del c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

OSSERVA

Sanzo Salvatore ha proposto incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 630 del c.p.p., al fine di sentir determinare, da questo tribunale, l'entità della pena della reclusione cui deve essere assoggettato in conseguenza dell'ordinanza 11 dicembre 1987, n. 1261, con la quale veniva revocata la liberazione condizionale a suo tempo concessagli.

Questo tribunale, allo stato della normativa, non può far luogo ad alcuna valutazione sul merito dell'istanza — così come non poteva adottare in proposito alcuna determinazione al momento della pronunzia di revoca — in quanto la materia è espressamente regolata dal disposto dell'art. 177, primo comma, del c.p. statuente che, in caso di revoca «il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena».

È stata prospettata questione di non conformità di tale disposizione di legge al dettato costituzionale.

La questione non appare manifestamente infondata mentre ne è evidente la rilevanza ed essenzialità ai fini della decisione sul merito dell'incidente in esame.

Prescindendo dalla valutazione di costruzioni meramente teoriche, si deve constatare che il liberato condizionalmente versa, in concreto, nella condizione di un condannato assoggettato all'espiazione della pena in forma alternativa. Tanto discende dal fatto che il soggetto è tenuto all'osservanza di prescrizioni di varia natura e portata, conseguenti alla libertà vigilata cui deve essere sottoposto e subisce, pertanto una costante limitazione della libertà personale correlata anche al potere di costante controllo attribuito agli organi dello Stato.

Il parallelismo tra la liberazione condizionale e le misure alternative — tali espressamente definite dalla legge n. 354/1975 e successive modificazioni — si desume, inoltre, dalla attribuzione della competenza alla concessione ed alla revoca del beneficio (operata dalla legge n. 663/1986) al tribunale di sorveglianza, chiamato tra l'altro a provvedere con procedimento di sorveglianza, con conseguente assunzione a primario rilievo degli elementi relativi alla osservazione ed al trattamento penitenziario.

Ora, il tribunale, considerando il contenuto e la portata della sentenza 15 ottobre 1987, n. 343, della Corte costituzionale, deve cogliere le conseguenze del parallelismo sopra delineato in funzione dell'automatismo dettato dall'art. 177 del c.p. in ordine alla inderogabile efficacia retroattiva, sulla esecuzione della pena, della pronunzia di revoca della liberazione condizionale.

La Corte costituzionale, infatti, ha pronunziato in relazione alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. Si deve, peraltro, constatare che, anche nel quadro della liberazione condizionale, le prescrizioni della libertà vigilata hanno natura e portata diverse, con la conseguenza che le eventuali violazioni difficilmente possono essere allineate allo stesso indice di gravità.

La perpetrazione di reati costituisce, poi altro elemento di determinazione della revoca difficilmente comparabile con la mera violazione di prescrizioni comportamentali.

È manifesta la difformità delle diverse ipotesi considerabili nell'ordine della gravità delle violazioni e nella valutazione, anche in termini di svolgimento cronologico, dell'atteggiamento serbato.

Il fatto che, a comportamenti diversi per natura, gravità e durata, il disposto dell'art. 177 del c.p. faccia discendere conseguenze sanzionatorie della stessa entità — quale è l'effetto *ex tunc* della revoca sull'esecuzione della pena detentiva — appare in palese contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

Dalla citata sentenza 15 ottobre 1987, n. 343, questo tribunale trae convincimento dell'esistenza di una possibile soluzione pratica alla situazione di illegittimità costituzionale che si prospetta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché voglia valutare la conformità all'art. 3 della Costituzione del disposto dell'art. 177, primo comma, del c.p., laddove statuisce che, nell'ipotesi di revoca della liberazione condizionale, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena;

Sospende il procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Sanzo Salvatore in relazione all'ordinanza 11 dicembre 1987 di questo tribunale all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, sia provveduto:

alla notificazione della presente ordinanza a Sanzo Salvatore, al difensore dello stesso, al rappresentante del p.m., all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri;

alla comunicazione della presente ordinanza agli onorevoli Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, addì 27 maggio 1988

Il presidente: CANEPA

88C1821

N. **740**

Ordinanza emessa il 22 luglio 1988 dal tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Blardone Giuseppe ed altro

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza con riferimento di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Blardone Giuseppe relativamente all'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982, nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione per asserito contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3, della Costituzione;

OSSERVA

La norma punisce la condotta di chi, dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, altera in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Il legislatore, però, non fornisce normative determinanti o criteri di massima che consentano l'individuazione di un elemento costitutivo della fattispecie criminosa quale è la rilevanza della alterazione relativa al risultato della dichiarazione.

Ne consegue l'impossibilità per il giudice di distinguere in concreto tra alterazione ammissibile ed alterazione penalmente rilevante, risultando così violato il principio di tassatività della fattispecie penale ricavabile dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

L'indeterminatezza della norma in esame può tradursi inoltre in una disparità di trattamento in sede applicativa e quindi in concreta diseguaglianza con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione di incostituzionalità sollevata si appalesa, nel procedimento penale in esame, rilevante, atteso che l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della norma farebbe venir meno la configurazione del reato contestato per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

Per quanto sopra (e per tutti i motivi elencati nella ordinanza 4 marzo 1988, n. 374/1, della Corte di cassazione) l'eccezione appare non manifestamente infondata, con la conseguenza che della stessa deve essere investita la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza a cura della cancelleria venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 22 luglio 1988

Il presidente d'udienza: (firma illeggibile)

88C1822

N. **741**

Ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal pretore di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Torricella Bruno e Marchegiani Rosa

Locazione di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Subordinazione del rilascio all'avvenuta corresponsione.

(Legge 6 febbraio 1987, n. 15, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata nel precedente verbale;

RILEVA

Con atto del 4 gennaio 1988, Torricella Bruno ricorreva avanti a quest'ufficio contro Marchegiani Rosa.

Faceva presente che la suddetta, proprietaria di un immobile sito in Ciampino, datogli in locazione per uso di agenzia, aveva richiesto ed ottenuto dal pretore convalida dell'intimazione per finita locazione, fissando l'esecuzione per il 30 ottobre 1987, ma che la Marchegiani non gli aveva corrisposto l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

Chiedeva pertanto la determinazione di tale indennità.

La Marchegiani si costituiva, contestando la richiesta ed eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 392/1978, modificato dall'art. 1 del d.-l. n. 832/1986, convertito in legge n. 15/1987, in relazione al principio di eguaglianza dei cittadini, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

All'udienza del 25 marzo 1988 il pretore si riserva.

Osserva il pretore che l'art. 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 15, che, con diverse articolazioni, sancisce il diritto del conduttore a un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale — indennità disancorata dall'effettivo nocumento del conduttore e dalla prevista acquisizione del bene avviamento da parte del locatore — contrasta con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Si stabilisce in quella legge, infatti, che ove il locatore comunichi le sue intenzioni di non proseguire la locazione, ed ometta ogni comunicazione, il conduttore può offrire un nuovo canone.

In caso di mancata accettazione dall'altra parte, questa è tenuta al pagamento dell'indennità pari a ventiquattro volte il canone offerto. Se non v'è stata l'offerta, l'indennità è commisurata a ventuno volte il canone di mercato.

In sostanza, si impone al locatore, che intende recedere dalla locazione, la corresponsione — in modo automatico — di un'indennità commisurata al canone offerto dal locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato (come nel caso in esame) e sganciato completamente dall'avviamento commerciale, costituente, in sostanza una sorta di premio o di «buona uscita», la cui concessione non è giustificata da alcun valido motivo.

Inoltre la subordinazione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennità, può impedire al locatore, che eventualmente versi in condizione disagiata, l'effettiva disponibilità dell'immobile.

Tale norma è quindi in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, sotto il profilo della imposizione in concerto al locatore, che non ha disponibilità monetaria, di un rinnovo forzato della locazione, e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non è sorretta da alcuna giustificazione valida sul piano razionale e sotto il profilo di un'irragionevole disparità di trattamento tra locatori abbienti o meno abbienti, dato che solo i primi possono ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione.

Ci si riporta a quanto già detto che quest'ufficio nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 22 agosto 1987.

Ritiene quindi il pretore che la questione sollevata non sia manifestamente infondata e che essa sia influente sul giudizio in corso, dato che da essa dipende la risoluzione della causa.

P. Q. M.

Letto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 69 della legge n. 392/1978 modificato dall'art. 1 del d.-l. n. 832/1986, convertito in legge n. 15/1987, sospenda il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di illegittimità dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 5, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Albano Laziale, addì 24 agosto 1988.

(Segue la firma)

88C1824

N. **742**

Ordinanza emessa il 5 ottobre 1988 dal tribunale di Salerno nei procedimenti penali riuniti a carico di Giannattasio Francesco

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza deliberando sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal difensore di Francesco Giannattasio;

Sentito il p.m.;

Ritenuto che i dubbi di costituzionalità avanzati appaiono meritevoli di considerazione sia sul piano della consistenza che su quello della rilevanza;

che, circa la non manifesta infondatezza, non pare dubbio che il legislatore, con la formulazione della norma di cui all'art. 4, n. 7, citato, abbia inteso limitare la punibilità alla sola fattispecie nelle quali si riscontra uno scarto notevole tra il reddito dichiarato a quello effettivamente imponibile.

che il criterio percentualistico adottato può dare luogo a diversi trattamenti tra soggetti di limitata capacità contributiva, che potrebbero vedersi puniti per evasioni percentualmente cospicue ma limitate in termini di valore, e soggetti di più elevata capacità contributiva, che potrebbero invece andare esenti da pena per evasioni percentualmente contenute ma elevate in termini di valore assoluto;

che ciò vada contro il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che ugualmente sembra sussistere violazione della norma costituzionale di cui all'art. 25, 2° comma, per la mancanza nella norma di parametri numerici o concettuali di sicuro riferimento per l'interprete di talché, restando affidata all'apprezzamento soggettivo dell'interprete la linea di demarcazione tra alterazione ammissibile ed alterazione punibile, viene ad essere violato il carattere di tassatività che in base al disposto costituzionale deve possedere la norma penale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del processo nei confronti del Giannattasio;

Dispone la trasmissione degli atti a cura della cancelleria alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 5 ottobre 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1825

N. **743**

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Moretti Umberto e l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Ripetibilità dei ratei di pensione corrisposti erroneamente dall'istituto previdenziale e percepiti in buona fede dal pensionato - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati I.N.P.S. rispetto ai pensionati statali - Incidenza negativa sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 80, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

OSSERVA

A scioglimento della riserva;

1. — Con ricorso depositato il 12 novembre 1987, Moretti Umberto, titolare di pensione cat. VO n. 50023931, premesso che in data 18 ottobre 1985 la sede I.N.P.S. di Ferrara gli aveva comunicato che nel mese successivo al compimento dell'età pensionabile era privo dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione; che con successiva nota

del 13 marzo 1986 l'istituto lo aveva invitato a rimborsare la somma di L. 1.308.015, quale importo indebitamente erogato dal 1° marzo 1978 al 31 dicembre 1978 per tale titolo; che aveva con esito negativo esperito le prescritte procedure amministrative; conveniva in giudizio l'I.N.P.S. affinché venisse dichiarato che l'istituto non aveva diritto, ai sensi dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, al richiesto rimborso.

Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'I.N.P.S. il quale contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, osservando che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la speciale normativa di cui all'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 dal momento che l'indebito era dovuto ad un provvedimento di assegnazione della pensione illegittimo per difetto «in radice» di un presupposto essenziale, quale il requisito contributivo.

2. — In linea di fatto si osserva essere pacifico fra le parti (ed inoltre risulta dai documenti prodotti in causa) che l'indebito percepito dal ricorrente per il periodo 1° marzo 1978-31 dicembre 1978 si fonda sulla circostanza che il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia (n. 780 contributi settimanali) veniva dal Moretti maturato al 31 dicembre 1978 e non già alla data di compimento dell'età pensionabile (14 febbraio 1978) cui era stata correlata la decorrenza del suo pensionamento.

Il ricorrente, pertanto, a far tempo dal 1° marzo 1978 e sino al 31 dicembre 1978 ha percepito la pensione di vecchiaia per complessive L. 1.308.015 senza averne diritto.

3. — Con l'esperita azione giudiziaria il Moretti chiede che, in applicazione dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924, vengano dichiarate non ripetibili da parte dell'istituto le somme da lui percepite indebitamente, dal momento che l'errore non dipendeva dal suo comportamento doloso.

Tuttavia la domanda del Moretti non può trovare accoglimento perché in base alla rigorosa interpretazione di tale norma fornita dalla Corte di cassazione la previsione dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 non si estende fino a ricomprendere anche le ipotesi in cui l'errore verta sull'esistenza del rapporto assicurativo o del diritto alla pensione, come nel caso di specie, essendo allora applicabile l'ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 del c.c.

È, oramai, un dato giurisprudenziale acquisito nell'orientamento interpretativo della suprema Corte che il principio della irripetibilità dei ratei di pensione erogati erroneamente dall'I.N.P.S., sancito dall'ultimo comma dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924, costituisce una eccezione alla ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 del c.c. e, quindi, non può ricevere applicazione oltre i casi da essa espressamente previsti e costituiti dai casi di rettifiche di errori attinenti alla sola fase di assegnazione della pensione, essendo quello della pensione l'unico atto amministrativo suscettibile di definitività in quanto attributivo della posizione giuridica di pensionato.

Ne consegue, pertanto, che rimangono soggetti alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito contenuta nell'art. 2033 del c.c., anche quando il pensionato può far valere la buona fede nella percezione dei ratei, tutte le ipotesi in cui l'errore verta sull'esistenza del rapporto assicurativo o del diritto alla pensione, dovendosi riconoscere effetti retroattivi al provvedimento che annulla l'atto di assegnazione della pensione, illegittimo per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto prescritti dalla legge.

Secondo la suprema Corte il principio della ripetizione dell'indebito si applica anche ove il provvedimento di annullamento o di rettifica dell'I.N.P.S. relativo ad un precedente provvedimento di assegnazione della pensione si fondi, non già su un originario errore dell'istituto, bensì sulla modificazione intervenuta nella situazione di fatto o di diritto che importi l'estinzione della prestazione previdenziale o la diminuzione del suo contenuto, come nel caso di morte della persona a carico per cui il pensionato percepiva la relativa maggiorazione.

Appare, invece, controversa la ripetibilità o meno delle somme erogate per effetto di errore nei provvedimenti di perequazione automatica, di adeguamento o di ricalcolo delle pensioni (per l'intepretazione più rigorosa Cass. 2 marzo 1987, n. 2199; Cass. 17 dicembre 1987, n. 9378; contro, invece, per l'interpretazione più favorevole ai pensionati Cass. 13 novembre 1986, n. 7038; Cass. 3 giugno 1987, n. 4861).

4. — Tuttavia il terzo comma dell'art. 80 del r.d. n. 1422/24, così come interpretato dalla Corte di cassazione, sembra presentare dei dubbi di costituzionalità, con congiunto riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale, in questa sede sollevata, appare rilevante perché dalla sua definizione può dipendere l'accoglimento della domanda del Moretti, altrimenti precluso.

Al riguardo si osserva l'esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, fra i pensionati I.N.P.S. e i pensionati, pubblici dipendenti, cui è applicabile il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

A favore di questi ultimi l'art. 206 del d.P.R. citato sancisce, nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero di indennità, risultanti non dovute, la non ripetibilità delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.

A tale proposito deve segnalarsi che, ai sensi del precedente art. 204, la revoca o la modifica può aver luogo quando vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; quando vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, della pensione, assegno o indennità o nella applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; quando siano rinvenuti documenti nuovi o il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Inoltre, per evidenziare maggiormente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, è necessario ricordare che, sempre nel pubblico impiego, si è affermato un principio di origine giurisprudenziale, in base al quale l'amministrazione non può ripetere le somme indebitamente percepite dall'impiegato a titolo di retribuzione o assegni vari, se non in base ad una ponderata e circostanziata valutazione degli interessi contrapposti, dato che la retribuzione ha la funzione di soddisfare i bisogni essenziali della vita del dipendente e della sua famiglia.

5. — Appare, altresì, oportuno chiedersi se sia possibile enucleare nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, ove l'art. 38, secondo comma, della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati per soddisfare alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, cui corrisponde un preciso obbligo di natura costituzionale a carico della Repubblica di tutelare quelle stesse esigenze vitali in modo adeguato, un principio di carattere generale, in base al quale in materia previdenziale non sono ripetibili le somme che il pensionato abbia indebitamente, ma in buona fede, riscosso.

Tale conclusione si imporrebbe, qualora si considerasse, da un lato, che la pensione ha lo scopo di soddisfare i bisogni e le esigenze primarie di vita del pensionato e della sua famiglia e, dall'altro, si ravvisasse la necessità di tutelare in modo completo la buona fede del pensionato, che fa pieno affidamento sulla conformità alla legge dei provvedimenti dell'ente previdenziale, anche in relazione alle sue scelte vitali.

Se effettivamente, come sembra, la Carta costituzionale impone l'eguaglianza di tutti i pensionati di fronte alla legge e se la Repubblica è obbligata dalla Costituzione a realizzare una piena ed efficace tutela dei lavoratori in materia previdenziale, non può non evidenziarsi come il terzo comma dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924, tra l'altro emanato in un diverso regime costituzionale e in una epoca in cui la previdenza sociale stava muovendo i primi passi e vi era una inferiore sensibilità sociale rispetto a questi problemi, non realizzi se non una tutela ridotta dell'incolpevole affidamento del pensionato sulla legittimità della sua pensione, quando l'attribuzione della pensione o la sua determinazione risultano essere viziate per effetto di un errore attribuibile soltanto all'ente previdenziale.

6. — Da ultimo deve essere sottolineata l'intima contraddittorietà ed irrazionalità della norma in esame, la quale determina una ingiustificata disparità di trattamento fra pensionati che abbiano in buona fede percepito degli indebiti, perché la ripetizione dell'indebito viene esclusa soltanto in alcune ipotesi tassativamente elencate, mentre viene ammessa in altre, altrettanto qualificate, al pari delle precedenti, dalla buona fede del pensionato, il quale ha, in ogni caso, riscosso quanto gli attribuiva l'ente previdenziale facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei provvedimenti dell'Istituto anche in relazione alle sue scelte vitali.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 8 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, perché non esclude la ripetizione dell'indebito quando i ratei di pensione non dovuti sono stati riscossi in buona fede dai pensionati per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione previa notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 21 ottobre 1988.

Il pretore: (firma illeggibile)

88C1826

N. 744

Ordinanza emessa il 7 giugno 1988 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Scianchi Anselmina e l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Diritto ai ratei di pensione, comunque non poste in pagamento, soggetto a prescrizione breve (quinquennale) - Mancata previsione della sottoposizione del predetto diritto alla prescrizione ordinaria decennale - Violazione dei principi: *a)* di uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'eguale trattamento del titolare di diritto non ancora quantificato e del titolare di diritto già liquidato; *b)* del diritto quesito per l'imposizione con norma interpretativa di una prescrizione breve in luogo di quella ordinaria applicata precedentemente in giurisprudenza; *c)* della soggezione del giudice alla legge per lesione della certezza del diritto e della uguaglianza di trattamento; *d)* del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 11).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Schianchi Anselmina nata a Neviano Arduini il 22 dicembre 1902, residente a Parma, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Ziveri e Cacciani, presso il loro studio in Parma elegge domicilio come da delega a margine del ricorso, attrice, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Campilii, in virtù di procura generale allegata, elettivamente domiciliato in Parma, via Salnitrara n. 5, presso la sede provinciale dell'istituto stesso, convenuto;

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Con ricorso del 15 ottobre 1987 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, la signora Schianchi Anselmina conveniva in giudizio l'I.N.P.S. onde ottenerne la condanna alla riliquidazione in favore di essa ricorrente della pensione di riversibilità con integrazione al trattamento minimo a far tempo dal 31 gennaio 1976 e alla conseguente corresponsione delle differenze fra la pensione come sopra integrata e quella realmente goduta, oltre rivalutazione monetaria e interessi sui ratei scaduti. Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. ha eccepito la improponibilità della domanda giudiziale per l'avvenuto decorso del termine decadenziale decennale previsto dagli artt. 58 della legge n. 153/1969 e 47 del d.P.R. n. 639/1970, dalla data del 1° agosto 1974, epoca di corresponsione della pensione di riversibilità.

In subordine, lo stesso Istituto ha eccepito la parziale prescrizione del credito relativo ai ratei arretrati decorrenti da epoca anteriore al 31 gennaio 1981 per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935, come autenticamente interpretato dall'art. 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha precisato l'applicabilità della prescrizione quinquennale «alle rate di pensione comunque non poste in pagamento».

Con sentenza parziale in data 25 maggio 1988, questo giudice, dato atto che l'I.N.P.S., nelle more del giudizio, ha provveduto nell'ambito della prescrizione quinquennale a riliquidare in favore della ricorrente la pensione di riversibilità con integrazione al minimo solamente per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 30 settembre 1983, nell'ambito della prescrizione quinquennale e non decennale, avendo la stessa parte ricorrente sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 11 della legge n. 67/1988, ha sospeso il giudizio in relazione al capo della domanda di riliquidazione della pensione di riversibilità integrata al minimo a decorrere dal 31 gennaio 1976, nell'ambito cioé della prescrizione decennale, intendendo rimettere la questione medesima alla Corte costituzionale.

Per quest'ultima viene allegata copia della citata sentenza non definitiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Si è già rilevato, in sentenza, che, come da costante giurisprudenza, il caso di specie non sarebbe rientrato nell'ambito di previsione dell'art. 129, del r.d.l. n. 1827/1935, in relazione al quale l'I.N.P.S. ha eccepito la precrizione quinquennale del credito relativo ai ratei arretrati decorrenti da data anteriore al 31 gennaio 1981.

Infatti, in sentenza si è pure osservato che tale sfera di prescrizione non riguarda il caso in esame, poiché essa si riferisce ai crediti di pensione liquidi ed esigibili in concreto; mentre nel caso di specie si verte in tema di riliquidazione dalla pensione di riversibilità.

2. — Senonché, devesi ora tener conto del *ius superveniens* costituito dall'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) che nell'interpretare in forma autentica il citato art. 129 ha statuito che «la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento».

Con tale espressione pare che il legislatore abbia inteso riferirsi ai ratei di pensione sia liquidi che illiquidi e quindi ancora da liquidare e non ancora pagati, come si desume dall'uso del termine «comunque».

Ne discende che tale disposizione si rende ora applicabile anche al caso di specie.

3. — In relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale, deve essere però rilevato che il citato art. 11 della legge n. 67/1988 non ha carattere interpretativo, poiché la norma medesima, nonostante la formulazione adoperata, ha un contenuto chiaramente innovativo.

Invero, non può disconoscersi che la suprema Corte con giurisprudenza costante, ha sempre affermato che l'art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, ove stabilisce che le rate di pensione non possono essere riscosse dopo 5 anni dalla loro scadenza, fissa una speciale prescrizione breve, che opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidati e posta in pagamento; e, pertanto, non è estensibile al diritto dell'assicurato medesimo di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, ovvero la cosiddetta riliquidazione, il quale è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale con decorso dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Talché la Cassazione ha sempre ritenuto soggetto alla ordinaria prescrizione decennale il diritto alla integrazione al minimo della pensione a carico dell'I.N.P.S. (cfr. Cass. 2 giugno 1977, n. 2249; Cass. 3 marzo 1983, n. 1588; Cass. 20 maggio 1983, n. 3516, in Foro It. 1983, I, 3076; Cass. n. 3216/1984; e da ultimo Cass. n. 2243 del 3 marzo 1988).

4. — Le argomentazioni in forza delle quali la s. C. ha ritenuto non riconducibile alla disciplina di cui all'art. 129 della legge n. 115/1986 anche la fattispecie dei ratei di pensione illiquidi sono state fondamentalmente le seguenti:

a) innanzitutto la lettera della norma e l'elemento sistematico. La norma dell'art. 29 testualmente dispone che le rate di pensione non riscosse oltre cinque anni dal giorno della scadenza sono prescritte a favore dell'istituto.

L'espressione si riferisce evidentemente alla percezione materiale delle singole rate, la cui scadenza segna il decorso della prescrizione.

Nei due commi successivi il legislatore, riferendosi, invece, all'esercizio di azioni dirette al riconoscimento di determinati diritti, come l'assegno di morte e di maternità, ha usato la diversa locuzione di prescrizione dell'azione, che è termine generale, più ampio rispetto a quello di prescrizione delle rate (Cass. sez. lav. 2 giugno 1977, n. 2249).

b) in secondo luogo, il diverso fondamento razionale delle due differenti prescrizioni, considerato che, «l'assoggettabilità dei ratei di pensione alla prescrizione breve, anche quando la pensione non sia mai stata liquidata e quindi non sia stato emesso il relativo mandato di pagamento, sarebbe gravemente pegiudizievole per l'assicurato dati i lunghi tempi normalmente intercorrenti tra il momento della domanda amministrativa e quello dell'effettiva conoscenza della misura della pensione liquidata da parte dell'assicurato stesso, che solo da questo momento è posto in grado di esperimentare il procedimento amministrativo e quindi di iniziare l'azione giudiziaria (Cass. sez. lav. 2 giugno 1977, n. 2249)».

5. — A fronte della consolidata interpretazione giurisprudenziale si sarebbe dovuta applicare nella specie la prescrizione decennale, non più consentita in forza dell'art. 11 della legge n. 67/1988, il quale, all'evidenza, non ha carattere interpretativo rispetto all'art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935.

Autorevole dottrina (Betti: Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 1949, pag. 99) ha affermato al riguardo: «.... Può darsi che non ricorra il presupposto consistente nell'incertezza della legge antecedente e che sotto specie d'"interpretazione" si introducano norme in realtà innovative affinché l'innovazione riesca meno appariscente e che per mezzo della retroattività si eserciti da altri organi statali una indebita ingerenza nella decisione di cause pendenti o future così da minacciare l'indipendenza degli organi giurisdizionali. Tutti inconvenienti innegabili, codesti, ma che in un regime costituzionale ordinato, in cui il congegno dell'interpretazione autentica non sia di troppo agevole accesso, si presentano come eventualità rare e remote almeno in tempi normali ....».

6. — Non pare che un modo siffatto di legiferare sia legittimo, non essendo consentito, a mezzo di norme solo formalmente interpretative, opporsi alle richeste dei ricorrenti e alla interpretazione giurisprudenziale loro favorevole, così come è stato stigmatizzato da codesta Corte con la sentenza 10 aprile 1987, n. 123.

Ne discende allora che l'art. 11 della legge n. 67/1988 si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non solo sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, ma anche per la irragionevolezza e ingiustizia della norma medesima.

Invero, in conseguenza della entrata in vigore dell'art. 11 citato, la posizione del titolare di una pensione già liquidata e quella dell'assicurato nei cui confronti non sia ancora intervenuto un provvedimento di liquidazione sono poste sullo stesso piano, nonostante l'assoluta diversità di situazione giuridica che corre tra chi è titolare di un diritto non ancora quantificato e chi è titolare di un diritto già liquidato, quantomeno sotto il profilo del tempo occorrente per far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale. Né si può fare ricorso al criterio della scelta discrezionale del legislatore, non essendo consentito disciplinare, se non arbitrariamente, situazioni diverse che da tempo avevano ricevuto una regolamentazione differenziata quanto al termine di prescrizione applicabile, per cui gli aventi diritto potevano fare legittimo affidamento nell'accoglimento delle loro richieste in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevoli, tanto da configurare una sorta di diritto quesito.

Appare evidente, dunque, che il legislatore, senza una plausibile ragione di carattere sostanziale, se non di economia finanziaria, interferendo nella giurisdizione, ha inteso interrompere quella giurisprudenza favorevole ai pensionati usando della sua prerogativa d'interprete d'autorità del diritto.

7. — Invero, nello Stato costituzionale di diritto, il giudice è «soggetto» alla legge (art. 101 Cost.) e anzi «soltanto alla legge» (e non anche al legislatore). E ciò comporta che — potendo la legge essere anche retroattiva (salvo i limiti costituzionali) — il legislatore che disponga retroattivamente, a mezzo di norma interpretativa, si impone per ciò stesso anche in tal caso al giudice che la legge deve applicare indefettibilmente.

Torna allora opportuno rammentare quanto la Corte costituzionale ha già rilevato nella sentenza n. 123/1987: «il giudice, per costituzione soggetto alla legge, per ciò stesso, ma solo in questo senso, *in auctoritate legislatoris*, è tenuto ad interpretare il *ius superviniens*, applicandolo al caso singolo sottoposto alla sua cognizione, per deciderne il merito».

Ma, proprio perché il vincolo del giudice (l'unico vincolo) è quello della applicazione della legge cui è soggetto, al fine della decisione delle controversie, ne discendono dei limiti insuperabili per il legislatore, anche ove esso legiferi retroattivamente e con norma di interpretazione autentica. Uno di questi limiti è quello che essa «soddisfi l'esigenza sociale della certezza e dell'uguaglianza di trattamento giuridico, sempre che ne ricorra il presupposto nell'incertezza e conseguente possibilità d'interpretazioni divergenti».

Infatti, allora, no si può dire che essa violi, col suo sopravvenire, aspettative certe e interessi sicuramente protetti: giacché le aspettative che trovano fondamento in interpretazioni dubbie «non acquistano mai certezza: la certezza che caratterizza i c.d. diritti acquisiti».

(In tal senso: cfr. Betti, op. cit. pag. 99).

E nella specie non vi era alcuna incertezza interpretativa a fronte della consolidata interpretazioni giurisprudenziale dell'art. 129 del r.d.-l. n. 1827/1935.

8. — Sicché conferente appare da ultimo il riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nel rilevare, insieme a Corte costituzionale 17 dicembre 1985, n. 349, che «gli interventi del legislatore su diritti quesiti non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto».

Infatti, palese appare — di conseguenza — la limitazione dei diritti dell'assicurato derivante dalla norma in esame, in violazione di diritti (acquisiti) che trovano fondamento negli artt. 36 e 38 della Costituzione, dai quali deriva «una particolare protezione del lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro ..... deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle sue esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa», considerato anche che «la proporzionalità e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere d'acquisto della moneta». (Così, Corte costituzionale, sentenza 7 luglio 1986, n. 173).

Per quanto sopra, poiché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, della legge n. 67/1988 appare rilevante e non manifestatamente infondata, se ne rimette l'esame alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in relazione agli artt. 3, 101, 36 e 38 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in ordine al capo della domanda di applicabilità della pescrizione decennale del diritto alla riliquidazione della pensione di riversibilità della ricorrente integrata al trattamento minimo;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Parma, addì 7 giugno 1988.

Il Pretore-Giudice del lavoro: FERRAÙ

88C1827

N. **745**

Ordinanza emessa il 16 luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 novembre 1988) dal pretore di Ascoli Piceno nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il consorzio di bonifica del Tronto e l'I.N.P.S. ed altri.

Dipendenti enti pubblici economici - Benefici combattentistici - Oneri finanziari a carico del datore di lavoro.

(Legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4; legge 9 ottobre 1971, n. 82, art. 6; legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico, in relazione alla legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 33-*bis*).

(Cost., artt. 3, 41 e 53).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva; esaminata la ordinanza 30 ottobre 1986 con la quale la suprema Corte di cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, sollevava questione di legittimità costituzionale agli artt. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, 6 della legge 9 ottobre 1981, n. 824, e art. 1 della legge 9 maggio 1984, n. 118, considerati in coordinamento tra loro e con riferimento anche all'art. 33-*bis* della legge 26 aprile 1983, n. 131, a fronte del disposto *ex* artt. 3, 41 e 53 della Costituzione (cfr. ord. cass. 30 ottobre 1986 nella controversia promossa dal consorzio bonifica Arneo c/I.N.P.S.);

Ritenuto di condividere, in relazione allo specifico oggetto del presente giudizio, la motivazione della predetta ordinanza della s. C., riferentesi a fattispecie analoga, in quanto, peraltro, nel caso in esame, appare fondatamente ed attendibilmente prospettabile che il coordinato complesso delle disposizioni di legge soprarichiamate sia suscettibile di dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo del regime contributivo, fra gli enti pubblici economici (quale è il consorzio opponente) e i privati imprenditori-datori di lavoro, operanti nel medesimo regime privatistico, da un lato, nonché fra i medesimi enti pubblici economici e gli enti pubblici beneficiari della copertura finanziaria assicurata dallo Stato, dall'altro;

Richiamati, inoltre, in quanto condivisi da questo giudice, gli ulteriori profili di argomentazione prospettati dalla suprema Corte nelle succitate ordinanze, ciò premesso;

P. Q. M.

*Ritenuta non manifestamente infondata, solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, 6 della legge 9 ottobre 1981, n. 824, e articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118, considerati in coordinamento fra loro e con riferimento anche all'art. 33-*bis *della legge 26 aprile 1983, n. 131, il tutto a fronte del disposto degli artt. 3, 41 e 53 della costituzione;*

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti, delle due Camere del Parlamento.

Ascoli Piceno, addì 16 luglio 1987.

Il Pretore: CENTINARO

88C1828

N. 746

Ordinanza emessa il 22 settembre 1988 dal tribunale di Lodi nel procedimento penale a carico di Lambri Enrico

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Considerato che Lambri Enrico è stato tratto a giudizio innanzi a questo tribunale nel procedimento n. 25/88 r.g. trib. per rispondere, nella qualità di amministratore unico della S.r.l. Silcei, del reato di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, per avere compilato le scritture contabili e le dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi 1982/1983 dissimulando componenti positivi del reddito in modo da alterare in misura rilevante il risultanto della dichiarazione;

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale, dell'art. 4, n. 7, citato, sollevata dalla difesa, sia rilevante per il giudizio, perché l'accoglimento della stessa farebbe venire meno l'ipotizzabilità del reato di cui trattasi per difetto di uno degli elementi costitutivi; ritenuto che la medesima questione non sia manifestamente infondata, dato che l'elemento della misura rilevante dell'alterazione è valutato dal giudice, nel sistema della norma in esame, in modo del tutto arbitrario e discrezionale, senza l'ausilio di alcun oggettivo parametro di riferimento idoneo a rendere determinata, secondo quanto impone l'art. 25, secondo comma della Costituzione, la fattispecie criminosa; ritenuto che la determinatezza e tassatività delle fattispecie penali, prevista dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, imponga infatti la precisazione puntuale degli elementi fattuali dei reati perché possa ricostruirsi con chiarezza l'*iter* logico seguito dal giudice nel ricondurre la fattispecie concreta e quella astratta; ritenuto che l'attuale previsione normativa, nella sua indeterminatezza, consente una disparità applicativa del tutto irragionevole e tale da dare luogo ad una concreta diseguaglianza; ritenuto che la suddetta indeterminatezza e possibilità di disparità applicativa non possono essere risolte facendo riferimento alla soglia di punibilità di cui all'art. 1 della legge n. 516/1982, per il divieto dell'interpretazione analogica delle norme incriminatrici.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato di frode fiscale «l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione», sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3, della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti ad esso relativi alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lodi, addì 22 settembre 1988

Il presidente: VALDATTA

88C1829

N. 747

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Candela Domenico e l'I.N.A.

Locazione Immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività professionali, ricreative, ecc. - Contratto scaduto *de iure* - Compenso per avviamento professionale - Disparità di trattamento tra contratti a regime transitorio e contratti a regime ordinario - Immotivata attribuzione di tale indennità in mancanza di un avviamento commerciale da compensare.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, ultimo comma, come sostituito dal d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, conv., con modif., in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento civile n. 7462/87 r.g. aff. cont. pret. Bari, promosso da Candela Domenico nei confronti dell'Istituto nazionale della assicurazioni con citazione notificata il 16 ottobre 1987, osserva;

IN FATTO ED IN DIRITTO

Risulta dagli atti che la locazione relativa all'immobile sito in Bari, via P. Amedeo n. 25, piano primo, int. 2, già in corso e soggetta a proroga alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, è scaduta il 9 agosto 1985; che l'ente locatore, I.N.A., con lettera del 24 febbraio 1987, ha formulato proposta di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. in legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che il conduttore Candela Domenico non ha accettato la proposta, rilasciando poi l'immobile in data 9 aprile 1987, e richiedendo il pagamento del «compenso» previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del d.-l. citato, comma introdotto dalla legge di conversione.

L'istituto locatore, convenuto per il pagamento del compenso citato, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.-l. n. 832/1986, conv. in legge n. 15/1987, per violazione, sotto diversi profili, del precetto di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione.

La eccezione è rilevante ai fini della risoluzione della controversia, in quanto l'accoglimento della pretesa dedotta in giudizio dipende in via diretta ed immediata dalla applicabilità della norma censurata. Deve infatti respingersi la tesi, pure formulata in via preliminare dal convenuto, della inapplicabilità della novella legislativa ai contratti di locazione pervenuti a scadenza legale in data anteriore e pendenti solo di fatto alla data di entrata in vigore della stessa: soluzione che viene ancorata al generale principio di irretroattività della legge, destinata di regola ad operare solo per l'avvenire (art. 11 disp. prel. cod. civ.), e che, ove accolta, implicherebbe di per sè il rigetto della domanda, trattandosi appunto nel caso in esame di locazione già scaduta *de jure* in epoca antecedente alla entrata in vigore del d.-l. n. 832/1986, conv. in legge n. 15/1987. In contrario, va fatto richiamo alla interpretazione, esaurientemente motivata (cfr., per tutte, trib. Milano, 18 febbraio 1988, arch. loc., 1988, 109), fatta propria anche dalla s. Corte (Cass. 28 novembre 1987 n. 8876), e da tempo seguita dall'ufficio (cfr. pret. Bari 11-24 marzo 1987 Casamassima/Lampugnani), secondo la quale la nuova disciplina è volta a regolare tutti i rapporti di locazione non abitativa in corso, rivenienti dal regime transitorio regolato dalla legge n. 392/1978, anche se cessati *de jure* per scadenza dei termini legali di durata, attraverso la predisposizione di un meccanismo inteso a favorire il rinnovo del contratto in regime ordinario e a definire l'ambito della tutela spettante al conduttore in tema di prelazione ed avviamento. Che tale sia la portata delle disposizioni dell'art. 1 del d.-l. 832/1986, conv. in legge n. 15/1987 (che, al pari di quelle dei precedenti dd.-ll. non convertiti, hanno riformulato il testo dell'art. 69 della legge n. 392/1978), risulta da una serie univoca di elementi di ordine letterale e logico- sistematico (il riferimento ai «contratti», con formula sintetica, e non alle «scadenze» di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978; il richiamo espresso ai rapporti di cui all'art. 71 citato, ormai tutti scaduti *de jure;* la unicità del termine per l'esercizio delle facoltà di proposta e lo sganciamento dell'intero meccanismo dalle date di scadenza contrattuale secondo il regime transitorio; il coordinamento con le disposizioni dell'art. 2 del d.-l. n. 832/1986, stabilente la dilazione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio intervenuti; la dichiarata destinazione della disciplina a colmare il vuoto normativo

conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 118/1985 sul rinnovo forzoso dei contratti in corso; la intervenuta scadenza, nel dicembre 1986, dei termini di durata legale di quasi tutti i contratti in regime transitorio; la sproporzione tra la nuova disciplina ed un ambito costituito, in ipotesi, dai pochi contratti ancora in corso *de jure*, a regolare i quali sarebbe bastato il vecchio testo dell'art. 69 della legge n. 392/1978). Va aggiunto che, per convalidare detta interpretazione, non occorre ipotizzare una retroattività implicita delle norme dell'art. 1 del d.-l. citato, in quanto la nuova disciplina è di per sé correlata alla pendenza del rapporto, che può, persistere anche allorché sia cessato *de jure* il contratto che ne è fonte e di esso non siano esauriti gli effetti.

Deve al riguardo richiamarsi, appunto, la distinzione tra rapporti e contratto, e quindi il principio secondo cui, specie nelle relazioni di durata, la cessazione del contratto può lasciar residuare la pendenza del rapporto, pur se destinato a sua volta ad esaurirsi. La pendenza del rapporto costituisce il presupposto di applicazione della novella legislativa, sì che il problema interpretativo non è tanto quello della retroattività o irretroattività delle norme, quanto piuttosto quello della definizione dell'ambito oggettivo delle disposizioni dello *jus superveniens*, e della individuazione delle ipotesi in cui, cessato il contratto, il rapporto stesso debba considerarsi esaurito in senso tecnico-giuridico e per ciò stesso debba considerarsi esaurito in senso tecnico-giuridico e per ciò stesso insensibile alle modifiche (come, ad es., nelle ipotesi di intervenuto rilascio dell'immobile, ovvero di giudicato sulla estinzione del contratto e sui diritti ed obblighi conseguenti). Per quel che concerne in particolare l'ultimo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 832/1986, introdotto dalla legge di conversione n. 15/1987, la non estensione ai contratti cessati *de jure* è stata sostenuta, pur nell'ambito della tesi sopra illustrata, in base al rilievo che, non essendo dalla normativa preesistente previsto un diritto del conduttore a indennità o compenso nei contratti di cui all'art. 42 della legge n. 392/1978, non esisteva un rapporto «pendente», ossia non esaurito, relativamente a tale profilo (ossia un rapporto relativo alla posizione di credito del conduttore in dipendenza dell'obbligo di rilascio dell'immobile) alla data di entrata in vigore della novella, sì che questa, in difetto di dichiarazione espressa di retroattività, non potrebbe estendersi ai contratti di locazione di tale categoria ancora in corso soltanto di fatto (così, pret. Monza, 30 luglio 1987, arch. loc. 1987, 683). Tale soluzione appare tuttavia contraddittoria, essendo identica la *ratio legis* anche con riguardo alle ipotesi considerate: invero, la modifica introdotta con la legge n. 15/1987, di conversione del d.-l. n. 832/1986, costituisce un corollario della complessiva disciplina del decreto-legge citato, intesa a favorire con il meccanismo già descritto il rinnovo dei contratti del regime transitorio, disciplina che, come rilevato, presuppone la pendenza del rapporto; in altre parole, il carattere innovativo della modifica introdotta dalla legge di conversione (in ordine non più soltanto al *quantum* dell'indennizzo spettante al conduttore, ma anche all'*an*, per l'estensione dell'ambito delle categorie protette) non esclude il collegamento dell'intero complesso normativo alla situazione di «pendenza», nel senso già chiarito, del rapporto di locazione ampiamente inteso, sì che la estensione dell'ambito della tutela, operata con la modifica, non può avere un oggetto diverso da quello della disciplina del decreto-legge.

La eccezione di illegittimità costituzionale, rilevante per i motivi esposti, va ritenuta non manifestamente infondata.

Come accennato, la norma introdotta dall'art. 1 della legge n. 15/1987, di conversione del d.-l. n. 832/1986, ha esteso la disciplina volta a favorire il rinnovo contrattuale e a definire la tutela del conduttore per le ipotesi di mancato rinnovo, anche ai rapporti in corso relativi ad immobili adibiti alle particolari attività di cui all'art. 42 della legge n. 392/1978 (ricreative, culturali, assistenziali, scolastiche; sedi di partiti o sindacati; attività dello Stato o di altri enti pubblici), nonché ai rapporti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività professionali, ed altresì delle attività previste dall'art. 27 della legge citata e non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori (rapporti egualmente esclusi in precedenza dalla tutela dell'avviamento e della prelazione, ai sensi dell'art. 35 della legge citata); ed ha stabilito che, per le locazioni di dette categorie, competa al conduttore, nelle varie ipotesi di mancato rinnovo del contratto, un «compenso» limitato a 12 mensilità del canone (proposto, offerto, o di mercato), compenso escluso nel solo caso in cui il locatore intenda ottenere la disponibilità dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29 della legge n. 392/1978.

Come risulta dalla stessa formula adottata («compenso»), e dal riferimento alle modalità di impiego dell'immobile, trattasi nella specie di una attribuzione patrimoniale disancorata dalla presunzione che assiste l'istituto della indennità di avviamento, vale a dire della esistenza di una perdita per il conduttore, costretto al rilascio e quindi alla cessazione della attività di impresa, e di un vantaggio per il locatore, sia per incremento di valore dell'immobile, conseguente all'utilizzo produttivo conferito dal conduttore, sia per sfruttamento della clientela da questi conseguita. In sostanza, il «compenso» riconosciuto ai conduttori delle categorie indicate nulla ha a che vedere con l'avviamento commerciale, che presuppone l'esercizio di attività economica di impresa e la capacità di acquisizione di clientela in dipendenza del luogo di esercizio della stessa: là dove, nelle ipotesi in esame, l'immobile è invece utilizzato per attività non imprenditoriali (attività professionali, ricreative, assistenziali, ecc.) ovvero per attività di impresa non produttive di avviamento inerente al luogo di esercizio (attività complementari e accessorie; rivendita all'ingrosso, ecc.). Se ne ricava

che l'unica finalità dell'istituto in esame è quella di operare come «deterrente», nel senso di scoraggiare le azioni di rilascio a favorire la rinnovazione dei contratti: per tale via, esso si pone come mezzo di rafforzamento del meccanismo di tutela introdotto dal d.-l. n. 832/1986 allo scopo di favorire la stabilità dei rapporti.

Così definito l'istituto, sembra difficile escludere la eventualità di lesione dei precetti di cui agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Invero, ad esso consegue un sacrificio della posizione del locatore (nell'ambito del rapporto sinallagmatico), e in genere delle facoltà che costituiscono il contenuto della proprietà (considerata in sé), sacrificio che appare assolutamente sporporzionato ed irrazionale, e che non risulta giustificabile in relazione alle esigenze di tutela delle categorie di conduttori (non imprenditori, ovvero imprenditori non qualificati).

Il «compenso», cioè, tale in effetti non può definirsi, atteso che non vi è una perdita da compensare, diversa da quella, non rilevante in quanto assolutamente fisiologica, connessa alla cessazione del rapporto di godimento del bene. Esso viene quindi ad atteggiarsi come una sorta di pedaggio o tassa per il locatore che lo eroga, e correlativamente di buonuscita per il conduttore che lo percepisce: vale a dire una attribuzione che, per un verso, conferisce un vantaggio economico ingiustificato ad una serie di conduttori esercenti attività non meritevoli di particolare tutela, e comunque di tutela compensativa, in relazione alla incidenza delle stesse sulla situazione economica e produttiva, e, per l'altro verso, si risolve per il proprietario locatore in un onere non previsto nè prevedibile in relazione alle modalità di utilizzazione del bene, onere per di più commisurato, in caso di mancanza di proposte di rinnovo, al canone di mercato, e non vincolato in alcun modo alla valutazione del contenuto economico del contratto.

Sembra poi configurarsi la violazione del principio di uguaglianza nell'ambito della stessa categoria dei conduttori di immobili adibiti alle attività considerate. Nel regime ordinario di cui alla legge n. 392/1978, alla cessazione dei contratti relativi ad immobili adibiti alle attività di cui all'art. 27 non qualificate da esigenza di tutela di avviamento (attività professionali, attività non comportanti contatti diretti con il pubblico, ecc.) e alle attività di cui all'art. 42, il conduttore non ha diritto a compenso o indennità alcuna, appunto perché non sussistono, in relazione all'uso dell'immobile, i motivi che giustificano un ristoro in favore del conduttore e un corrispondente esborso a carico del locatore. Il riconoscimento di un compenso in favore dei conduttori che occupano l'immobile in base a contratto riveniente dal regime transitorio (nella maggior parte dei casi anche scaduto *de jure*) si risolve allora in un privilegio esclusivo, e quindi ingiustificato, in favore di tali soggetti, rispetto alla situazione dei conduttori in base ai contratti in regime ordinario (e correlativamente, in una disparità di trattamento anche per le corrispondenti categorie di locatori). La discriminazione è aggravata da una serie di elementi, che valgono a confermare il difetto assoluto di razionalità della disciplina di favore. Ed invero: *a)* nei contratti nuovi il canone è liberamente determinato dalle parti, mentre nei contratti del regime transitorio il canone è sottoposto a blocco salvi gli aumenti nelle misure legali, in parallelo alla proroga legale della durata: sì che, mentre nei primi è assicurata la rispondenza tra previsioni negoziali e disciplina legale, nei secondi solo in conduttore beneficia di una sopravvenuta disciplina legale privilegiata in tema di canone e di durata; *b)* nei contratti del regime transitorio l'onere del compenso a carico del locatore è introdotto, non solo in corso di rapporto (in base a contratto vecchio e spesso già cessato), ma anche con riferimento ad unità di misura (canone di mercato, ovvero nuovo canone offerto), del tutto svincolata dall'attuale contenuto economico del rapporto, vale a dire dal canone corrisposto: tale sproporzione, se può essere giustificata in base alla esigenza di tutela dell'avviamento commerciale, in relazione agli immobili adibiti ad attività di impresa (avuto riguardo al preminente interesse sociale alla conservazione degli insediamenti produttivi e commerciali), non ha invece fondamento di razionalità rispetto ai rapporti relativi ad immobili nei quali vengono esercitate attività (nel caso in esame, attività professionale) che non sono produttive di avviamento, e che spesso anzi non hanno neppure contenuto economico (ad esempio, quelle previste dall'art. 42 della legge n. 392/1978), e che non presentano quindi un legame qualificante rispetto al luogo di esercizio.

Non ricorre invece la denunciata disparità di trattamento tra conduttori nell'ambito della categoria dei contratti in corso. Invero, secondo la soluzione accolta, la nuova disciplina si applica non solo ai contratti pendenti *de jure*, ma anche a quelli già pervenuti a scadenza in base alle norme di diritto transitorio, ed ancora di fatto pendenti per non essere il rapporto esaurito. Neppure sussiste la discriminazione tra conduttori che hanno già rilasciato l'immobile ottemperando alla richiesta, e conduttori che hanno invece opposto a questa resistenza: invero tale inconveniente, che presenta profili non unitari (l'adesione del conduttore può avere corrisposto a suo interesse; per converso, la opposizione può essere risultata non defatigatoria), si manifesta, ed è in certo modo non evitabile, in tutte le situazioni di diritto transitorio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dall'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 1987, n. 15, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente processo fino alla decisione della suddetta questione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Bari, addì 30 giugno 1988

Il pretore: DI LALLA

88C1830

N. **748**

Ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 novembre 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Savona sul ricorso proposto da Simonelli Federico contro l'ufficio ii.dd. di Savona.

Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Simonelli Federico, nato ad Arce il 26 gennaio 1928, residente ad Albissola Mare, via Cimarosa n. 3/I, avverso il decreto dell'intendente di finanza di Savona in data 25 luglio 1978, n. 16381, notificato in data 27 luglio 1978.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso prodotto in data 14 ottobre 1979, premesso di essere titolare di pensione privilegiata ordinaria a vita, a decorrere dal 16 novembre 1968, per invalidità contratta durante il servizio prestato nel Corpo delle guardie di p.s., con la qualifica di sottufficiale, certificato d'iscrizione n. 3567135 del Ministero dell'interno, Simonelli Federico esponeva:

che con istanza inoltrata all'intendente di finanza di Savona in data 19 maggio 1978, chiedeva il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trattenutagli dal 16 gennaio 1969, data del passaggio all'impiego civile, a data corrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, dell'art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 474 e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

che la richiesta di rimborso era motivata dal fatto che la tassazione della somma percepita a titolo di pensione privilegiata ordinaria per causa di servizio militare era illegittima per la duplice considerazione che i benefici spettanti agli invalidi o mutilati di guerra sono estesi, per effetto delle norme testé citate, agli invalidi o mutilati per servizio e che entrambe le categorie di pensione sono esenti da qualunque imposta;

che la menzionata istanza di rimborso è stata respinta dall'intendenza di finanza di Savona.

Tanto premesso chiedeva il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme ritenute a titolo d'imposta sul presupposto che l'equiparazione delle pensioni privilegiate ordinarie militari e quelle privilegiate di guerra sarebbe sancito dall'art. 1 della citata legge n. 539, con la conseguenza che l'art. 34 del d.P.R. n. 601 doveva essere interpretato estensivamente ed eccepiva in subordine l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dello stesso art. 34 in quanto operava un trattamento differenziato sul piano tributario tra pensioni privilegiate ordinarie e pensioni privilegiate per servizio.

La questione di ordine costituzionale sollevata dal ricorrente assume rilevanza nella contestazione portata all'esame di questa commissione tributaria solo per quanto concerne il rapporto tra pensioni di guerra e pensioni privilegiate militari non di guerra, onde è in tale ristretto ambito che va ricercato il fondamento dell'eccezione.

Non vi è dubbio che entrambi le pensioni in argomento presuppongono che il militare abbia subito una menomazione della propria capacità lavorativa per effetto di una lesione o infermità laddove l'elemento differenziatore è dato dal fatto generatore di tale evento rappresentato in un caso da un fatto di guerra e dall'atro da un fatto di servizio.

Questa distinzione risale in realtà a tempi relativamente recenti, atteso che in passato le due ipotesi erano comprese nello stesso trattamento pensionistico, verosimilmente per la considerazione che la peculiarità di svolgimento del servizio militare, nell'ambito del quale il fatto invalidante si era verificato, assumeva carattere preminente rispetto alle circostanze temporali che lo avevano determinato.

In effetti, malgrado le opinioni correnti sulla natura delle due pensioni, può seriamente dubitarsi che la funzione risarcitoria sia propria del trattamento pensionistico di guerra, giacché nel casi di lesione o infermità contratta in dipendenza di servizio militare il fatto invalidante ed il trattamento privilegiato che ad esso consegue, pur inserendosi in un rapporto d'impiego si pongono come avvenimenti eccezionali ed anormali rispetto all'andamento di tale rapporto ed il sinallagma relativo.

Questa particolare caratteristica della pensione privilegiata militare si coglie nella stessa disciplina legislativa (t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) che sgancia il trattamento privilegiato dall'anzianità di servizio per commisurarlo all'entità della menomazione fisca accertata (art. 67).

Quale che sia comunque, sul piano concettuale, la natura dei due istituti sta di fatto che per molti aspetti la loro equiparazione è stata sancita legislativamente.

Già l'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 739, dispone che i benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra... si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio e successivamente l'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, ha ribadito che i mutilati ed invalidi per servizio sono parificati ai mutilati ed invalidi di guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

Certo l'equiparazione tra le due categorie non è ancora generale e completa, come sostiene il ricorrente, posto che in forza dell'ultimo comma dell'art. 5 anzidetto, la parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento pensionistico.

In relazione proprio a tale specifica disposizione la norma agevolativa dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che limita alle pensioni di guerra l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, per sua natura peraltro di stretta applicazione, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Vi è invece da chiedersi se alla luce delle considerazioni già svolte, la disparità di trattamento tributario sia sorretta da valida giustificazione e rispecchi quel principio di eguaglianza in parità di situazioni, che è sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Va osservato in proposito che una discriminazione sul piano fiscale tra pensione di guerra e pensione privilegiata non trova alcuna ragionevole giustificazione, poiché, se alla base dell'agevolazione tributaria che lo Stato concede al militare è la menomazione della sua integrità fisica per fatto imputabile al servizio prestato, non è pensabile che il bene della salute, tutelato dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, sia suscettibile di diversa considerazione a seconda che l'evento lesivo si sia verificato in tempo di guerra o in tempo di pace. Ciò è tanto più vero che se si tiene conto, ed il rilievo, vale in linea di principio, che l'attività di servizio espone oggi il militare a disagi e rischi sempre maggiori e non si comprende quale differenza possa ravvisarsi tra l'invalidità contratta per causa di guerra e l'invalidità riportata, ad esempio, nell'adempimento dei doveri connessi alla difesa dell'ordine interno e della sicurezza internazionale.

Questi concetti sono stati fatti propri dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 12 aprile 1973, n. 41, prendendo in esame una norma che stabiliva una agevolazione di ordine processuale per i soli invalidi di guerra, ha esplicitamente affermato il carattere unitario del servizio militare. «Nessuna ragionevole spiegazione, si legge nella decisione, può ravvisarsi per la diversa disciplina processuale della tutela, davanti alla Corte dei conti, accordata a quei cittadini invalidi per una medesima infermità mentale che si assume contratta nell'adempimento dello stesso dovere-prestazione del servizio militare, che l'art. 5 della Costituzione non distingue a seconda che sia avvenuto im tempo di pace o di guerra».

Con la successiva sentenza n. 103 del 23 aprile 1976, particolarmente rilevante perché intervenuta in un giudizio di legittimità di una norma fiscale, ha ribadito la identità del servizio militare, quali che siano le circostanze di fatto in cui è compiuto, escludendo, per quanto attiene al rapporto tra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra, che tra le rispettive posizioni vi sia una differenziazione tale da giustificare una diversa disciplina.

Sulla scorta delle predette considerazioni, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto non estende, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra alle pensioni privilegiate militari, non può ritenersi manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante, ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non estende alle pensioni privilegiate militari l'agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente processo tributario.

Savona, addì 5 giugno 1979

Il presidente di sezione: PANTANO

88C1831

N. 749

Ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 novembre 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Savona sul ricorso proposto da Calò Giovanni contro l'ufficio ii.dd. di Savona

Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Calò Giovanni, nato a Francavilla Fontana il 21 gennaio 1927 residente a Savona, via F. Corridoni, 20/6, in data 11 ottobre 1978, avverso il decreto dell'intendente di finanza di Savona in data 25 luglio 1978, n. 1638, notificato in data 1° agosto 1978;

Letti gli atti;

Sentito il relatore dott. Orlando G.B.;

Sentito il contribuente e l'ufficio rappresentato dalla dott.ssa Maiorino;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso prodotto in data 11 ottobre 1978, dopo aver promosso di essere titolare di pensione privilegiata ordinaria a vita dal 2 maggio 1969 per invalidità contratta durante il servizio prestato nell'Arma dei carabinieri col grado di carabiniere scelto, il contribuente esponeva:

che con istanza all'intendente di finanza di Savona del 18 maggio 1978 aveva chiesto il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche trattenutagli dalla data del passaggio all'impiego civile a data corrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, 5, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 474, e 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

che l'intendente di finanza di Savona aveva respinto l'istanza di rimborso, perché la parificazione prevista dall'art. 1 della legge n. 539/1950 aveva effetto ai soli fini dell'ammissione, per i titolari di pensione privilegiata ordinaria, ai benefici soggettivi stabiliti per i titolari di pensione di guerra con esclusione di qualsiasi parificazione ai fini tributari, giusta l'art. 5, ultimo comma, della legge n. 474/1958.

Ciò premesso, egli chiedeva alla commissione tributaria di primo grado di riconoscere il suo diritto al rimborso delle somme ritenute a titolo d'imposta e all'esonero dal versamento di essa sul presupposto che l'equiparazione delle pensioni privilegiate ordinarie militari a quelle privilegiate di guerra sarebbe sancito dall'art. 1 della legge n. 539/1950 e dall'art. 5 della legge n. 474/1958, per cui l'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 era ingiustificato, non rispecchiando il principio di uguaglianza a parità di situazioni sancito dall'art. 3 della Costituzione.

In subordine eccepiva l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 34 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

OSSERVA

La questione di ordine costituzionale sollevata dal ricorrente assume rilevanza solo per il rapporto tra pensioni privilegiate di guerra e pensioni privilegiate militari non di guerra, perciò il fondamento dell'eccezione va ricercato in tale ambito.

Non c'è dubbio che entrambe le categorie di pensione presuppongono che il militare abbia subito una menomazione della propria capacità lavorativa oltre che della propria salute per effetto di, una lesione o infermità, mentre l'elemento differenziatore è costituito dal fatto generatore della lesione o dell'infermità, un fatto di guerra in un caso un fatto di servizio nell'altro.

Questa distinzione risale a tempi relativamente recenti, perché in passato le due ipotesi erano comprese nello stesso trattamento pensionistico, verosimilmente perché la peculiarità di svolgimento del servizio militare, nell'ambito del quale il fatto invalidante si era verificato aveva carattere preminente rispetto alle circostanze di tempo che lo avevano determinato.

In effetti malgrado le opinioni correnti sulla natura delle due categorie di pensione, si può seriamente dubitare che la funzione risarcitoria sia propria del trattamento pensionistico di guerra, giacché nel caso di lesione o infermità; contratta in dipendenza di servizio militare il fatto invalidante e il trattamento pensionistico privilegiato che ne consegue, pur inserendosi in un rapporto d'impiego, si pongono come avvenimenti eccezionali rispetto a tale rapporto e al sinallagma relativo.

Questa peculiarità della pensione privilegiata militare si coglie nella stessa disciplina legislativa (t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), che sgancia il trattamento privilegiato dall'anzianità di servizio, per commisurarlo all'entità della menomazione fisica accertata (art. 67).

Quale che sia comunque, sul piano concettuale, la natura dei due istituti, sta di fatto che la loro equiparazione è stata sancita legislativamente per molti aspetti.

Già l'art. 1 della legge n. 739/1950 aveva disposto che i benefici spettanti «secondo le vigenti disposizioni» ai mutilati e agli invalidi di guerra... si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio; successivamente l'art. 5 della legge n. 474/1958 ha ribadito che i mutilati e invalidi per servizio sono parificati ai mutilati ed invalidi di guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

Certo l'equiparazione tra le due categorie non è generale e completa, come sostiene il ricorrente, posto che in forza dell'ultimo comma dell'anzidetto art. 5 la parificazione non ha effetto riguardo al trattamento pensionistico.

In relazione proprio a tale disposizione la norma agevolativa dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, che limita alle pensioni di guerra l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

C'è invece da chiedersi se alla luce delle considerazioni svolte la disparità di trattamento tributario sia sorretta da valida giustificazione e rispecchi quel principio di eguaglianza in parità di situazioni, che è sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Va osservato in proposito che una discriminazione sul piano fiscale tra pensione di guerra e pensione privilegiata militare non trova alcuna ragionevole giustificazione, perché, se alla base dell'agevolazione tributaria concessa dallo Stato al militare è la menomazione della sua integrità fisica per fatto imputabile al servizio prestato, non è pensabile che il bene della salute, tutelato dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, sia suscettibile di considerazione diversa a seconda che l'evento lesivo si sia verificato in tempo di guerra o in tempo di pace. Ciò è tanto più vero, se si tiene conto, e il rilievo vale in linea di principio, che l'attività di servizio espone oggi il militare a disagi e rischi sempre maggiori; non si comprende quindi quale differenza possa ravvisarsi tra l'invalidità contratta per causa di guerra e quella riportata ad esempio nell'adempimento dei doveri connessi con la difesa dell'ordine interno e della sicurezza internazionale.

Questi concetti sono stati fatti propri dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 41 del 12 aprile 1973, prendendo in esame una norma che stabiliva un'agevolazione di ordine processuale per i soli invalidi di guerra, ha esplicitamente affermato il carattere unitario del servizio militare. «Nessuna ragionevole spiegazione», si legge nella decisione, «può ravvisarsi per la diversa disciplina processuale della tutela, davanti alla Corte dei conti, accordata a quei cittadini invalidi per una medesima infermità mentale che si assume contratta nell'adempimento dello stesso dovere — prestazione del servizio militare — che l'art. 5 della Costituzione non distingue a seconda che sia avvenuto in tempo di pace o di guerra».

Con la successiva sentenza n. 103 del 23 aprile 1976, particolarmente rilevante perché intervenuta in un giudizio di legittimità di una norma fiscale, essa ha ribadito l'identità del servizio militare, quali che siano le circostanze di fatto in cui è compiuto, escludendo per quanto attiene al rapporto tra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra che tra le rispettive posizioni ci sia una differenziazione tale, da giustificare una diversa disciplina.

Sulla scorta delle predette considerazioni l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in quanto non estende, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra alle pensioni privilegiate militari, non può ritenersi manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non estende alle pensioni privilegiate militari l'agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente processo tributario.

Savona, addì 5 giugno 1979

Il presidente: PANTANO

88C1832

N. **750**

Ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 novembre 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Savona sul ricorso proposto da Dominici Pasquale contro l'ufficio ii.dd. di Savona

Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Dominici Pasquale, nato a Bagnara (Reggio Calabria) il 12 gennaio 1920 residente a Savona, via Rusca, 25/8, avverso il decreto dell'intendente di finanza di Savona, in data 25 luglio 1978, n. 1638, notificato in data 2 agosto 1978;

Letti gli atti;

Sentito il relatore dott. Orlando G.B.;

Sentito il contribuente e l'ufficio rappresentato dalla dott.ssa Maiorino;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso prodotto in data 1° ottobre 1978, dopo aver premesso di essere titolare di pensione privilegiata ordinaria a vita dal 7 giugno 1957 per invalidità contratta durante il servizio prestato nel Corpo delle guardie di p.s. col grado di agente di p.s., il contribuente esponeva:

che con istanza all'intendente di finanza di Savona del 17 maggio 1978 aveva chiesto il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche trattenutagli dalla data del passaggio all'impiego civile a data corrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, 5, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 474, e 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

che l'intendente di finanza di Savona aveva respinto l'istanza di rimborso, perché la parificazione prevista dall'art. 1 della legge n. 539/1950 aveva effetto ai soli fini dell'ammissione, per i titolari di pensione privilegiata ordinaria, ai benefici soggettivi stabiliti per i titolari di pensione di guerra con esclusione di qualsiasi parificazione ai fini tributari, giusta l'art. 5, ultimo comma, della legge n. 474/1958.

Ciò premesso, egli chiedeva alla commissione tributaria di primo grado di riconoscere il suo diritto al rimborso delle somme ritenute a titolo d'imposta e all'esonero dal versamento di essa sul presupposto che l'equiparazione delle pensioni privilegiate ordinarie militari a quelle privilegiate di guerra sarebbe sancito dall'art. 1 della legge n. 539/1950 e dall'art. 5 della legge n. 474/1958, per cui l'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 era ingiustificato, non rispecchiando il principio di uguaglianza a parità di situazioni sancito dall'art. 3 della Costituzione.

In subordine eccepiva l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 34 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

OSSERVA

La questione di ordine costituzionale sollevata dal ricorrente assume rilevanza solo per il rapporto tra pensioni privilegiate di guerra e pensioni privilegiate militari non di guerra, perciò il fondamento dell'eccezione va ricercato in tale ambito.

Non c'è dubbio che entrambe le categorie di pensione presuppongono che il militare abbia subito una menomazione della propria capacità lavorativa oltre che della propria salute per effetto di, una lesione o infermità, mentre l'elemento differenziatore è costituito dal fatto generatore della lesione o dell'infermità, un fatto di guerra in un caso un fatto di servizio nell'altro.

Questa distinzione risale a tempi relativamente recenti, perché in passato le due ipotesi erano comprese nello stesso trattamento pensionistico, verosimilmente perché la peculiarità di svolgimento del servizio militare, nell'ambito del quale il fatto invalidante si era verificato aveva carattere preminente rispetto alle circostanze di tempo che lo avevano determinato.

In effetti malgrado le opinioni correnti sulla natura delle due categorie di pensione, si può seriamente dubitare che la funzione risarcitoria sia propria del trattamento pensionistico di guerra, giacché nel caso di lesione o infermità; contratta in dipendenza di servizio militare il fatto invalidante e il trattamento pensionistico privilegiato che ne consegue, pur inserendosi in un rapporto d'impiego, si pongono come avvenimenti eccezionali rispetto a tale rapporto e al sinallagma relativo.

Questa peculiarità della pensione privilegiata militare si coglie nella stessa disciplina legislativa (t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), che sgancia il trattamento privilegiato dall'anzianità di servizio, per commisurarlo all'entità della menomazione fisica accertata (art. 67).

Quale che sia comunque, sul piano concettuale, la natura dei due istituti, sta di fatto che la loro equiparazione è stata sancita legislativamente per molti aspetti.

Già l'art. 1 della legge n. 739/1950 aveva disposto che i benefici spettanti «secondo le vigenti disposizioni» ai mutilati e agli invalidi di guerra... si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio; successivamente l'art. 5 della legge n. 474/1958 ha ribadito che i mutilati e invalidi per servizio sono parificati ai mutilati ed invalidi di guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

Certo l'equiparazione tra le due categorie non è generale e completa, come sostiene il ricorrente, posto che in forza dell'ultimo comma dell'anzidetto art. 5 la parificazione non ha effetto riguardo al trattamento pensionistico.

In relazione proprio a tale disposizione la norma agevolativa dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, che limita alle pensioni di guerra l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

C'è invece da chiedersi se alla luce delle considerazioni svolte la disparità di trattamento tributario sia sorretta da valida giustificazione e rispecchi quel principio di eguaglianza in parità di situazioni, che è sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Va osservato in proposito che una discriminazione sul piano fiscale tra pensione di guerra e pensione privilegiata militare non trova alcuna ragionevole giustificazione, perché, se alla base dell'agevolazione tributaria concessa dallo Stato al militare è la menomazione della sua integrità fisica per fatto imputabile al servizio prestato, non è pensabile che il bene della salute, tutelato dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, sia suscettibile di considerazione diversa a seconda che l'evento lesivo si sia verificato in tempo di guerra o in tempo di pace. Ciò è tanto più vero, se si tiene conto, e il rilievo vale in linea di principio, che l'attività di servizio espone oggi il militare a disagi e rischi sempre maggiori; non si comprende quindi quale differenza possa ravvisarsi tra l'invalidità contratta per causa di guerra e quella riportata ad esempio nell'adempimento dei doveri connessi con la difesa dell'ordine interno e della sicurezza internazionale.

Questi concetti sono stati fatti propri dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 41 del 12 aprile 1973, prendendo in esame una norma che stabiliva un'agevolazione di ordine processuale per i soli invalidi di guerra, ha esplicitamente affermato il carattere unitario del servizio militare. «Nessuna ragionevole spiegazione», si legge nella decisione, «può ravvisarsi per la diversa disciplina processuale della tutela, davanti alla Corte dei conti, accordata a quei cittadini invalidi per una medesima infermità mentale che si assume contratta nell'adempimento dello stesso dovere — prestazione del servizio militare — che l'art. 5 della Costituzione non distingue a seconda che sia avvenuto in tempo di pace o di guerra».

Con la successiva sentenza n. 103 del 23 aprile 1976, particolarmente rilevante perché intervenuta in un giudizio di legittimità di una norma fiscale, essa ha ribadito l'identità del servizio militare, quali che siano le circostanze di fatto in cui è compiuto, escludendo per quanto attiene al rapporto tra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra che tra le rispettive posizioni ci sia una differenziazione tale, da giustificare una diversa disciplina.

Sulla scorta delle predette considerazioni l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in quanto non estende, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra alle pensioni privilegiate militari, non può ritenersi manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non estende alle pensioni privilegiate militari l'agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente processo tributario.

Savona, addì 5 giugno 1979

Il presidente: PANTANO

88C1833

N. 751

Ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Montibeller Carmelo e l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Contributi da versare all'I.N.P.S. - Impresa artigiana - Individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi ai fini previdenziali mediante legge regionale cui rinvia la norma impugnata - Violazione del principio della riserva alla legislazione statale della disciplina della previdenza e assistenza - Ingiustificata disparità di trattamento delle imprese artigiane, per i diversi criteri di individuazione adottati dalle leggi della provincia di Trento in materia, rispetto alla legge statale.

(D.-L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 5, nono comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva osserva;

IN FATTO

In data 23 dicembre 1985 l'I.N.P.S., sede di Trento, notificava a Montibeller Carmelo un'ordinanza-ingiunzione con cui gli chiedeva il pagamento della somma di L. 17.569.100 a titolo di sanzione per avere omesso di versare all'istituto i contributi dovuti dal 1° novembre 1980 al 30 aprile 1983.

Il Montibeller ritenendo infatti di essere artigiano e non industriale, come invece sosteneva l'I.N.P.S., aveva pagato contributi di importo inferiore (quelli dovuti, appunto, dagli artigiani). Inoltre, secondo l'I.N.P.S., il Montibeller aveva pagato a un suo dipendente centoquarantuno ore fuori busta, su cui non aveva pagato alcun contributo. Ritenendo illegittima l'ingiunzione, il Montibeller proponeva opposizione *ex* art. 22 della legge n. 689/1981 davanti al pretore di Borgo Valsugana chiedendo la sospensione e poi l'annullamento del provvedimento impugnato.

L'I.N.P.S. si costituiva e sosteneva che la competenza territoriale spettava al pretore di Trento; nel merito riteneva infondata l'opposizione. Nell'udienza del 17 febbraio 1987 il pretore, concordi le parti, dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti davanti al pretore di Trento. Qui la causa veniva riassunta dal Montibeller con ricorso depositato il 23 aprile 1987, col quale riproponeva gli stessi argomenti già presentati al pretore di Borgo Valsugana.

In breve, la tesi del Montibeller è questa: la provincia autonoma di Trento, in forza della sua competenza primaria in materia, ha dato una definizione dell'«artigiano» diversa da quella contenuta, per ultimo, nella legge nazionale per l'artigianato (8 agosto 1985, n. 443) e più favorevole. Infatti prevede ipotesi in cui è artigiano chi per la legge nazionale è industriale. In una di queste ipotesi si trova il Montibeller.

Questi, perciò, vorrebbe pagare i contributi previdenziali previsti per gli artigiani (più favorevoli) secondo un principio di coerenza. Che senso avrebbe attribuire alla provincia autonoma di Trento il potere di stabilire requisiti diversi dalla legge nazionale per essere considerato artigiano, se poi chi è artigiano secondo la legge provinciale deve pagare i contributi previdenziali previsti per gli industriali, come sostiene l'I.N.P.S.? Questo era ed è l'oggetto della causa pendente davanti al pretore di Borgo Valsugana ed ora davanti al pretore di Trento.

Ma durante il processo è stato emanato il d.-l. n. 536/1987 (convertito nella legge n. 48/1988). Il comma nono dell'art. 5 ha risolto il problema, ma nelle note di udienza, l'I.N.P.S. sostiene che la disposizione è contraria all'art. 38 della Costituzione e ha chiesto che sulla questione si pronunciasse la Corte costituzionale.

IN DIRITTO

La questione sollevata dall'I.N.P.S. è rilevante per la decisione della causa. E infatti se il nono comma dell'art. 5 del d.-l. n. 536/1987 (convertito nella legge n. 48/1988) non è contrario all'art. 38 o ad altre disposizioni della Costituzione non sussiste l'illecito principale contestato al Montibeller. Sussiste nel caso contrario.

Tuttavia non sembra al pretore che il nono comma contrasti con l'art. 38 della Costituzione. L'I.N.P.S. si è richiamato alla sentenza della Cassazione del 26 maggio 1986 in cui è affermato: «Peraltro l'art. 38 della Costituzione, quando afferma che ai compiti di previdenza ed assistenza previsti in tale articolo "provvedono organi ed istituti

predisposti o integrati dallo Stato", sancisce in sostanza il principio che è riservata alla legislazione statale la disciplina della previdenza e della assistenza sociali in ogni suo aspetto (e quindi, soprattutto, nella individuazione dei requisiti soggettivi per la costituzione del rapporto giuridico previdenziale) e ciò tanto più in quanto quegli organi e quegli organi e quegli istituti, essendo "integrati" dallo Stato, gravano in definitiva sul bilancio di quest'ultimo».

Perciò, secondo la Cassazione: «se si pervenisse a conclusione diversa, e si ritenesse corretta la interpretazione data dal Tribunale di Bolzano alle leggi provinciali bolzanine in tema di artigianato, si porterebbero, tali leggi provinciali, oltre i precisi limiti costituzionali e si renderebbe necessario l'intervento riparatore della Corte Costituzionale».

Ma queste affermazioni erano giustificate prima del d.-l. n. 536/1987, quando cioè non esisteva una legge nazionale che ai fini dei contributi previdenziali accogliesse la definizione di «artigiano» contenuta nelle leggi provinciali. Con l'emanazione di tale decreto e con la legge di conversione è stato rispettato l'art. 38 della Costituzione.

Perciò non è fondato il punto di vista dell'I.N.P.S..

Tuttavia, di ufficio, il pretore eccepisce l'illegittimità del comma nono dell'art. 5 del decreto-legge n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988 da un diverso punto di vista. Sembra al pretore che tale disposizione contrasti con l'art. 3 della Costituzione per i motivi che seguono.

L'art. 13, comma sesto dell'art. 13 della legge-quadro per l'artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443) stabilisce: «Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge».

Il nono comma del decreto-legge n. 536/1987 precisa: «Le disposizioni dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali».

Il nono comma completa, perciò, la prima disposizione in quanto indica uno dei possibili «effetti»: la misura dei contributi previdenziali. Si può considerare, perciò, il nono comma, una disposizione interpretativa. Infatti il testo di esso precisa che le disposizioni dell'art. 13 sesto comma, vanno intese e cioè bisogna leggerle «come se dicessero» e questo significa interpretare il sesto comma dell'art. 13. Della disposizione interpretativa il comma nono ha inoltre la caratteristica della retroattività.

Il nono comma crea dunque una situazione di favore per una categoria di imprenditori che operano nel territorio della provincia autonoma di Trento nei confronti degli imprenditori con identiche caratteristiche delle altre province e delle regioni che non si trovano nel Mezzogiorno e non sono rette da statuto speciale. Essi pagano infatti i contributi (minori previsti per gli artigiani, mentre per la legge nazionale (8 agosto 1985, n. 443) essi sono industriali e dovrebbero pagare i contributi (maggiori) previsti per costoro.

È da chiedersi perciò se la differenza di trattamento è «ragionevole». In precedenti decisioni, in cui è stato affrontato il problema del trattamento difforme (ad es. sent. n. 54/1968, 65/1957, 30/1958, la Corte costituzionale ha dato rilievo alla funzione o allo scopo tenuti presenti dalla legge nel favorire certi soggetti, desumendoli da elementi oggettivi. Applicando questo criterio al caso che qui interessa, si ha l'impressione che il nono comma sia un corpo estraneo nel decreto-legge n. 536/1987.

Questo e la legge di conversione contengono disposizioni che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, hanno adottato «per la straordinaria necessità e urgenza»; «di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno; nonché di adottare misure per taluni settori in crisi».

Così è detto nella motivazione della legge, contenuta nel preambolo di essa. Al nono comma non può adattarsi nessuna di queste giustificazioni. Il nono comma riguarda le regioni a statuto speciale e le provincie autonome. Ora le province autonome non si trovano al sud e non si trova al sud la provincia autonoma di Trento. Potrebbe il nono comma riguardare i «settori in crisi» poiché l'artigianato è un settore dell'attività economica. Ma non risulta da quali elementi è stato desunto che l'artigiano delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è in crisi, mentre non lo è l'artigianato delle altre regioni a statuto ordinario, non situate nel Mezzogiorno; e soprattutto da quelli elementi è stata ricavata la necessità e l'urgenza di provvedere in materia, visto che sino alla entrata in vigore del decreto-legge n. 156/1987 la disciplina dei contributi previdenziali era uniforme su tutto il territorio nazionale, senza che ciò creasse problemi particolari per gli artigiani delle province autonome.

Inoltre mentre per le altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 536/1987 vi è stata una presa di coscienza diretta da parte del Governo e del Parlamento, così non è avvenuto per il nono comma, poiché sia il Governo che il Parlamento hanno recepito la definizione di «artigiano», estendendo agli artigiani residenti nel territorio delle province

autonome, alcuni privilegi senza accertare se la diversa definizione di «artigiano» accolta dalle province autonome è la risposta alla crisi del settore. Cosa che si dovrebbe escludere poiché la crisi è fenomeno transitorio e ad essa si fa fronte con disposizioni limitate nel tempo (così è, ad es., per le leggi che dispongono la fiscalizzazione degli oneri sociali), mentre nessun limite temporale accompagna la definizione di «artigiano» contenuta nelle leggi della provincia autonoma di Trento.

Per questi motivi l'obbligo di pagare i contributi previdenziali previsti per gli artigiani, a carico di chi — secondo le leggi nazionali — è industriale non sembra ragionevole e non è giustificato dallo scopo della disposizione in esame.

Il nono comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988 sembra perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il processo viene, pertanto, sospeso e si rimette la decisione della questione alla Corte costituzionale, alla quale verranno trasmessi gli atti.

L'ordinanza sarà comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trento, addì 20 luglio 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

88C1853

N. **752**

Ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal pretore di Cividale del Friuli nel procedimento penale a carico di Zancan Oreste

Idrocarburi - Depositi di olii minerali - Omessa denuncia all'ufficio tecnico dell'imposta di fabbricazione - Trattamento sanzionatorio commisurato alla quantità di prodotti immessi - Richiamo alla sentenza n. 887/1988.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale contro Zancan Oreste, nato a Castelnuovo del Friuli, il 26 novembre 1919, imputato del delitto di cui all'art. 1, primo e secondo comma, lett. *a)*, e 13, della legge 2 luglio 1957, n. 424, per avere, nella sua qualità di presidente della S.p.a. ZA.FA., costituito un deposito di olii minerali ad uso industriale avente una capacità di mc 38 omettendo di farne preventiva denuncia all'U.T.I.F. e senza essere in possesso della prescritta licenza rilasciata dall'U.T.I.F. stesso, nel quale deposito immetteva nel periodo 1° gennaio 1982-2 ottobre 1986 kg 468.961 di gasolio autotrazione-riscaldamento, kg 19.403 di olio lubrificante e kg 18.558 di olio combustibile fluido;

Rilevato che per il reato sopra meglio specificato è prevista la pena della multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito ed in ogni caso non inferiore a L. 900.000;

Rilevato che, anche accedendo all'orientamento giurisprudenziale, peraltro accolto dalla Corte costituzionale con sentenza 7-26 luglio 1988, che vuole il reato contestato come permanente e conseguentemente, determina il prodotto trovato nel deposito in considerazione di tutti i prodotti immessi e non soltanto di quelli esistenti al momento dell'accertamento del fatto, non si ritiene risolta o risolvibile la questione di legittimità dell'art. 13 della legge n. 474/1957 in relazione all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio generale di ragionevolezza e dal principio di eguale trattamento di casi uguali; in quanto, comunque, la determinazione della pena sarebbe, casualmente collegata alla possibilità di ricostruire, anche attraverso riscontri contabili, il movimento di olii combustibili effettuato, con il perverso effetto che proprio la violazione «sostanziale» della norma, ovvero la clandestina movimentazione di olii effettuata al fine di frodare la riscossione delle imposte, dovrebbe essere, irrazionalmente, punita, con la pena minima prevista di L. 900.000 di multa mentre la mera omissione formale della denuncia, senza l'occultamento dei movimenti di olii minerali, comporterebbe l'irrogazione di una sanzione ben più severa;

Ritenuto, pertanto, che l'art. 13 della legge n. 474/1957 sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e che la questione di legittimità appare non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio in considerazione della commisurazione della pena in caso di affermazione di responsabilità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, n. 474, della legge 2 luglio 1957, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cividale del Friuli, addì 4 ottobre 1988

Il pretore: VALMASSOI

88C1854

N. 753

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1988 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto dall'ufficio del registro di Casarano contro Sanapo Elio ed altra

Imposte in genere - Invim - Esenzione dall'imposta degli incrementi di valore conseguenti ad alienazione a titolo oneroso di fabbricato reinvestiti entro un anno dal trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983 nell'acquisto di altro fabbricato da destinare a propria abitazione - Mancata previsione dell'estensione del beneficio fiscale ai cittadini soci di cooperative edilizie che abbiano già prenotato, nel termine di un anno o sino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'appartamento reinvestendo l'intera somma ricavata dalla precedente vendita, ma siano impossibilitati a perfezionare l'atto di acquisto per cause indipendenti dalla loro volontà - Violazione del principio di eguaglianza e di quello dell'incremento della cooperazione a carattere di mutualità.

(Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 45).

LA COMMISSIONE TRIBURARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall'ufficio del registro di Casarano avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce n. 296 sez. 2 del 5 maggio 1986;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio del registro sig. Beniamino Pagliara, e l'avv. Cosimo Tondo per Sanapo E. Saverio e Lubello Ornella;

Udito il relatore dott. Cosimo Ramundo;

RITENUTO IN FATTO

Con atto per notar Vinci, registrato l'8 settembre 1982, al n. 6037 i coniugi Sanapo Elio Saverio e Lubello Ornella cedevano un appartamento sito in Parabita per il prezzo di L. 40.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio del registro di Casarano. Contestualmente chiedevano ed ottenevano, ai fini Invim, le agevolazioni previste dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 168/1982, nel dichiarato intendimento di utilizzare l'intero corrispettivo della cessione per l'acquisto di altra abitazione.

Nel termine consentito, i coniugi Sanapo-Lubello esibivano all'ufficio fiscale una documentata dichiarazione resa dal presidente della cooperativa edilizia «Spazio verde-80», sita in Lecce, attestante la loro qualità di soci e l'assegnazione e consegna in uso fin dal 15 luglio 1983 di un alloggio di civile abitazione, facente parte dello stesso complesso, previo esborso della somma di L. 43.938.300.

L'ufficio del registro di Casarano, non ravvisando nella esibita attestazione una assimilabilità all'atto traslativo di proprietà, procedeva alla revoca dei benefici fiscali e notificava avviso di liquidazione delle imposte, delle penalità e degli accessori dovuti.

Avverso la sfavorevole decisione n. 296, emessa in data 5 maggio 1986 dalla commissione tributaria di primo grado di Lecce, l'ufficio del registro di Casarano proponeva appello a questa commissione, ribadendo che il tassativo contenuto della legge i favore non consentiva ermeneutiche estensive e, comunque, tali da assimilare l'atto pubblico traslativo di proprietà ad una assegnazione in uso di un alloggio facente parte di una cooperativa edilizia.

Replicavano i contribuenti, lamentando la evidente disparità di trattamento che una interpretazione così rigida avrebbe determinato fra soggetti diversi, a seconda dei diversi orientamenti di acquisto. Ponevano, altresì, in evidenza che la intempestività della prova del trasferimento in proprietà era fatto imputabile a lungaggini burocratiche.

All'udienza di discussione ambedue le parti si riportavano ai rispettivi assunti.

La commissione ha emesso la seguente ordinanza.

L'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, manifesta evidenti contrasti con gli artt. 3 e 45 della Costituzione nella parte in cui non estende i benefici fiscali a quei cittadini che, risultando soci di cooperative edilizie, abbiano già prenotato, nel termine di un anno o sino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'appartamento e, quindi, abbiano reinvestito l'intera somma ricavata dalla precedente vendita, ma siano impossibilitati, per cause estranee alla loro volontà, a perfezionare, nel termine consentito, l'atto definitivo di acquisto, determinando:

1) una evidente disparità di trattamento tra soggetti che inizialmente trovansi nelle identiche condizioni;

2) una manifesta violazione del disposto costituzionale tendente invece ad incoraggiare iniziative cooperativistiche.

Relativamente al primo rilievo, si deduce che qualora un soggetto avesse acquistato entro un anno dal precedente trasferimento o, comunque, entro il 31 dicembre 1983, una civile abitazione col totale ricavato della pregressa cessione, avrebbe beneficiato delle agevolazioni ai fini Invim, perché possibilitato ad esibire al fisco la copia dell'atto di acquisto. Di contro, pari possibilità non viene consentita a altro soggetto che, pur avendo raggiunto lo stesso fine con le identiche modalità, attraverso una preferenza cooperativistica, non avesse, poi, potuto ottemperare al prescritto onere della tempestiva esibizione dell'atto pubblico di proprietà, esclusivamente per ritardi tecnici, a lui non addebitabili.

Tale disparità che, in buona sostanza, privilegia una scelta operativa a danno di altre egualmente disciplinate dall'ordinamento giuridico, riverbera i suoi effetti anche sull'istituto della cooperazione, così come previsto e favorito dall'art. 45 della Costituzione.

La cooperativa edilizia, quale estrinsecazione concreta di norma costituzionale e di altre rinvenibili nel codice civile, assume notevole importanza nei riflessi della situazione dell'edilizia abitativa in Italia, a riprova dell'enorme importanza ad essa attribuita dal legislatore per la risoluzione di problematiche connesse alla penuria di alloggi. Sicché la cooperazione edilizia ha assunto aspetti di rilevante interesse pubblicistico con finalità sociali.

Ne deriva che l'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, si appalesa avulso dalla descritta realtà, allorquando preclude di fatto l'estensione dell'agevolazione ai soci di cooperative edilizie.

Se la *ratio* della norma di favore affonda radici nella preoccupazione di rimuovere gli ostacoli che frenano il mercato dell'edilizia abitativa, non sembra che la discriminazione con essa operata possa agevolare il raggiungimento di tali fini, precipuamente se si ha riguardo alla circostanza, secondo cui l'assegnatario di un alloggio in cooperativa rimane obbligato agli oneri conseguenti alla dichiarazione dei redditi, pur non rivestendo la qualità di proprietario.

Alla luce di quanto sopra, il collegio ha ritenuto di impedimento, per una decisione di merito la insorta problematica, che per essere apparsa rilevante nei riflessi della finale deliberazione, si è determinato a ritenere conforme a giustizia rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, nella parte in cui non estende i benefici fiscali a quei cittadini che, risultando soci di cooperative edilizie, abbiano già prenotato, nel termine di un anno o sino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'appartamento e reinvestito l'intera somma ricavata dalla precedente vendita, ma siano impossibilitati a perfezionare l'atto di acquisto nel termine consentito, per cause estranee alla loro volontà;

Sospende, quindi, il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale previa notifica, a cura della segreteria, di questo provvedimento alle parti interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lecce, addì 19 febbraio 1988

(Seguono le firme)

88C1855

N. 754

Ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Fiore Rosanna

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa relativamente all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

OSSERVA

La censura attiene alla formulazione della norma incriminatrice, laddove la stessa punisce il comportamento di colui che, dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, determina una alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione.

La individuazione dei casi in cui la alterazione sarebbe «rilevante» non risulterebbe in maniera tale da soddisfare quelle esigenze di rigorosa tassatività della fattispecie incriminatrice che la Costituzione — oltre che l'art. 1 del c.p. — hanno imposto al legislatore per garantire il cittadino da imputazioni e condanne per fatti da lui non perfettamente conoscibili. Inoltre, vi sarebbe il rischio, attraverso l'adozione di criteri proporzionali per la determinazione dei casi di rilevanza, di creare obiettive disparità di trattamento in relazione ad ipotesi di evasione di identica consistenza.

Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la proposta eccezione, limitatamente all'aspetto di contrasto con il citato art. 25 della Costituzione.

Con riferimento al primo punto, quello della rilevanza, è sufficiente l'osservazione che l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma, sotto il profilo considerato, farebbe venir meno l'ipotizzabilità stessa della frode fiscale per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

In merito alla non manifesta infondatezza, a prescindere dalla considerazione che, per essere stata la stessa ravvisata dalla s.C., non se ne può disconoscere la già autorevolmente valutata sussistenza, è evidente la assenza nella norma in discussione di criteri che possano consentire la determinazione della portata da dare all'aggettivo «rilevante».

L'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto, al fine di valutare se una determinata condotta lo abbia o meno violato, vale a dire al fine di giudicare quando un determinato comportamento di evasione fiscale abbia superato la soglia dell'illecito meramente amministrativo, posto che soltanto oltre un certo limite si configura un illecito penale.

È vero che la legge n. 516/1982, nelle previsioni di cui al suo art. 1, fissa per la separazione fra illeciti amministrativi ed illeciti penali una serie di criteri, ma il trasferirli, per quanto compatibili, all'ipotesi del delitto di cui alla norma in esame appare operazione arbitraria, frutto di un'attività che va al di là dei limiti di interpretazione consentiti in campo penale.

Difficilmente superabile, se non con ragionamenti complicati ed opinabili, appare il rilievo che, qualora il legislatore avesse voluto prevedere soglie obiettive anche per l'art. 4, n. 7, le avrebbe espressamente individuate.

La realtà è che il legislatore ha inteso sanzionare quelle ipotesi di frode fiscale che fossero «gravi», lasciando al giudice le concrete e necessarie determinazioni.

Ma così facendo, ritiene il tribunale, il legislatore non ha rispettato i principi costituzionali di tassatività e determinatezza delle ipotesi di reato.

È vero che il legislatore penale per la tutela di beni immateriali ha fatto talora ricorso ad espressioni porprie del linguaggio comune, previe di obiettiva determinatezza, come i concetti di «onere», «decoro», «prestigio», «pudore», con riferimento ai quali non sono state ravvisate violazioni del principio di legalità, ma si tratta di ipotesi differenti rispetto

a quella in discussione. Precisare il contenuto dei sostantivi menzionati avrebbe comportato la previsione di casistiche molto dettagliate, con la lacuna vuoi della incompletezza, vuoi della possibilità di perdere di attualità per la modifica delle usanze e dei costumi. Nel caso di specie, invece, la espressione usata è imprecisa su un aspetto che facilmente avrebbe potuto essere specificato, in quanto attinente ad una semplice misura tale da non trovare nel comune modo di sentire una definizione sufficientemente precisa. E se l'uso di richiami quantitativi non è infrequente nella normativa penale, esso ha riguardato sempre mere circostanze aggravanti o attenuanti, con il riflesso, pertanto, di incidere concretamente solo sulle entità delle pene, quale mezzo di indicazione per il giudice nel fare uso della sua discrezionalità in proposito, ma non sulla individuazione degli illeciti.

In conclusione, mancando al tribunale elementi certi in base ai quali valutare l'avvenuta violazione, o meno, da parte dell'imputato della norma per cui è stato tratto a giudizio, si ritiene — come già detto — la proposta eccezione meritevole di essere demandata alla Corte costituzionale con riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Non si ritiene, invece, sussistere il richiamato contrasto con il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione, perché un'eventuale disparità di trattamento non potrebbe che essere frutto di una operata attribuzione di quel contenuto, ritenuto invece carente, alla norma incriminatrice. Solo, infatti, ritenendo applicabili criteri percentuali, al fine di determinare la rilevante alterazione del risultato della dichiarazione, la detta disparità verrebbe a realizzarsi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione, sollevata in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la separazione del procedimento con riferimento ai reati di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 e ordina che i relativi atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, addì 7 luglio 1988

(Seguono le firme)

88C1856

N. **755**

Ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Cantino Bruno

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa relativamente all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 754/1988).

88C1857

N. 756

Ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Mano Bartolomeo

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa relativamente all'art. 4, n. 7,della legge n. 516/1982, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3,della Costituzione.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 754/1988).

88C1858

N. 757

Ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ruosi Dolores

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa relativamente all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3, della Costituzione.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 754/1988).

88C1859

N. 758

Ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Diana Adolfo

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membri laici - Violazione del principio di indipendenza e d'imparzialità per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al c.s.m. - Mancanza d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 60/1969 e 266/1988.

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membri laici - Possibile lesione dell'indipendenza e dell'imparzialità di giudizio causate dal timore di dover subire un giudizio civile per fatti colposi commessi nell'esercizio di funzioni giurisdizionali - Lesione del principio di indipendenza e della soggezione alla sola legge tanto più grave per i membri laici che rispondono sia civilmente a titolo di dolo e colpa grave che disciplinarmente - Violazione del segreto della camera di consiglio e del principio di ascrivibilità della decisione al collegio nella sua unitarietà.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1, primo comma, n. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, artt. 1, cpv., 2, primo e secondo comma; legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, 7, 9 e 16).

(Cost., artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, e 108).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Diana Adolfo, nato il 4 gennaio 1968 (atto di nascita n. 108/I.A.) a Caserta e residente a Castel Morrone (Caserta) in via Perrone n. 74, celibe, licenza elementare, meccanico, incensurato, impossidente, soldato alla 1ª compagna del 40° Btg. FTR. Mecc. «Bologna» in Bologna, libertà provvisoria, imputato di:

a) disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.) perché il 23 gennaio 1988 in Bologna rifiutava di obbedire all'ordine, attinente al servizio ed alla disciplina, impartitogli dal superiore ten. Crescenze Michele, di smettere immediatamente di fumare in quanto inquadrato in ranghi della 1ª compagnia;

b) insubordinazione con ingiuria (art.189 del c.p.m.p.) perché il 23 gennaio 1988 in Bologna offendeva il prestigio e la dignità del superiore presente ten. Crescenzi Michele, rivolgendogli le seguenti frasi: «il ten. Crescenzi non è nessuno per potermi ordinare di fare qualcosa; chi sei? non me ne frega niente di essere stato messo a rapporto dal comandante di battaglione; sono io che mi metterò a rapporto dal comandante di battaglione, mi metta pure a rapporto dal comandante di battaglione, tanto .....;».

Con l'aggravante per entrambi i capi del'art. 47, n. 4, del c.p.m.p. per avere commesso i fatti alla presenza di più di tre militari.

IN FATTO E IN DIRITTO

All'odierna pubblica udienza, in contumacia dell'imputato, compiute le formalità di apertura del dibattimento, sulla richiesta del p.m. e della difesa di proseguire nel giudizio, il tribunale ha, di ufficio, sollevato le seguenti questioni di legittimità costituzionale.

Com'è noto, con legge 7 maggio 1981, n. 180, il legislatore ha inteso «conformarre» l'intero ordinamento giudiziario militare di pace alla Costituzione, disciplinando (v. art. 2 del cpv.) la materia relativa allo stato giuridico ed alle garanzie d'indipendenza dei magistrati militari in maniera analoga alla disciplina in vigore per i magistrati ordinari.

La stessa legge, all'art. 15, nell'espressa previsione della futura costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, aveva tuttavia attribuito al Ministero della difesa, per la durata di non più di un anno, il compito di proporre — sentito il parere non vincolante di un comitato di esponenti di «vertice» della giustizia militare — i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari. Ma, com'è noto, la Corte costituzionale, con decisione 9 marzo 1988, n. 266, ha dichiarato l'incostituzionalità di detta procedura osservando che:

1) «l'obbligo del legislatore d'assicurare l'indipendenza della magistratura militare discende direttamente dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione»;

2) l'intervento del Ministro della difesa, nell'adozione dei provvedimenti di cui trattasi, dava luogo ad un sistema procedimentale che «sostanzialmente non si discosta da quello vigente anteriormente alla legge n. 180/1981, sicuramente contrastante con la Costituzione, come riconosciuto dallo stesso legislatore del 1981»;

3) «il parere del comitato.... costituito da componenti non elettivi e pertanto non rappresentativi, non può valere a garantire l'indipendenza di cui all'art. 108, secondo comma, della Costituzione»;

4) «non può essere tollerato.... la protrazione ulteriore dell'inerzia del legislatore nell'integralmente mandare ad effetto il chiaro inequivocabile disposto di cui all'art. 108, secondo comma, della Costituzione».

A far capo dal giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione, non potendo, per interpretazione costituzionale, guardare al Ministro della difesa come al possibile suo referente, la magistratura militare ha perduto il pur minimo sostegno all'intera sua attività, amministrativa e giudiziaria.

La sentenza n. 266/1988 della Corte, togliendo di mezzo ogni strumento atto a condizionare in qualche modo i magistrati militari e, quindi, l'attività giudiziaria militare ha, dunque, affermato a chiare lettere, limitatamente a quel che ci riguarda quali giudicanti, che il legislatore deve immediatamente e concretamente assicurare l'indipendenza del giudice militare in ossequio al precetto dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Tutto ciò vuol significare che, in assenza o nel ritardo dell'intervento legislativo, il giudice militare non è indipendente.

Per inciso, vi è da osservare che, di seguito alla citata sentenza, era senz'altro preventivato ed inevitabile un vuoto normativo, ma non si poteva di certo immaginare, per l'importanza della questione e l'urgenza della soluzione, che tale vuoto dovesse durare così a lungo, tanto a lungo da indurre il sospetto che si voglia l'abolizione di fatto della magistratura militare: in proposito, a riprova della voluta inerzia e noncuranza del problema da parte delle forze politiche, basti ricordare lo stralcio della norma sull'organo di autogoverno dei giudici militari dal progetto di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, divenuta poi legge 13 aprile 1988, n. 117, stralcio operato inopinatamente a sentenza della Corte costituzionale oramai pubblicata; basti, inoltre, osservare anche il disegno di legge governativo, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che, se anche celermente approvato (ciò di cui fermamente si dubita, non consentirebbe comunque il funzionamento immediato dell'organo di autogoverno essendone demandata la disciplina ad un decreto presidenziale successivo.

Ora, l'indipendenza del giudice attiene, *tout court*, all'esercizio della giurisdizione ed è, assieme a quello dell'imparzialità, un requisito imprescindibile dell'attività giuridizionale. L'indipendenza del giudice non solo è uno dei beni direttamente protetti dalla Costituzione, ma assurge a principio fondamentale al quale l'intero ordinamento deve conformarsi. E siccome la Costituzione (artt. 101 e 108) non si limita a porre il principio dell'indipendenza del giudice speciale, ma impone con estrema chiarezza che ne sia assicurato l'effettivo rispetto, ne deriva che appaiono non conformi al precetto costituzionale non soltanto le norme che direttamente incidono sull'indipendenza del giudice ma anche quelle che, pur non determinandone un'immediata lesione, consentono di fatto che essa sia messa in pericolo.

E, a parere del Collegio, l'attentato più grave al principio di indipendenza del giudice medesimo è dato proprio dall'inesistenza dell'organo-vertice e delle conseguenti procedure atte a garantirne il funzionamento. È, cioè, il fatto stesso che non esista un organo, peraltro «elettivo e rappresentativo» — legittimato a filtrare le istanze e le iniziative non solo degli estranei, ma anche dei propri amministrati, ciò a presidio attivo e passivo di possibili abusi — l'inconveniente più serio alla retta amministrazione della giustizia in genere, e di quella militare in particolare. Non per nulla, il costituente, conscio dell'importanza dell'istituto ai fini ora detti, ha, in favore dell'ordine giudiziario ritenuto survalente, «costituzionalizzato» il consiglio superiore della magistratura ed i compiti ad esso affidati. Ed è certamente, questo, un discorso non settoriale o corporativo bensì un'esigenza ineludibile del cittadino, che, nel giudice, deve per prima cosa credere, poi da quel giudice essere pienamente garantito.

Sotto vari profili, a parere di questo collegio, il principio dell'indipendenza ed anche dell'imparzialità (la partecipazione ad un organo giurisdizionale di un solo componente non indipendente è sufficiente a minare l'imparzialità dell'organo - Corte costituzionale sentenza n. 33/1968) del giudice militare viene vulnerato: *A)* con riguardo alla costituzione e struttura dei tribunali militari; *B)* con riguardo alla disciplina introdotta con la già citata legge n. 117/88.

A) Non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme complementari) come modificato con legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e degli artt. 1 cpv.; 2, primo e secondo comma, della stessa legge n. 180/1981 in riferimento agli artt. 101, 103, terzo comma e 108, della Costituzione.

Le norme, della cui legittimità costituzionale si dubita, riconoscono al magistrato militare lo stato giuridico, le aranzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati ordinari in quanto applicabili; affermano che la giustizia enale militare è amministrata dai tribunali militari; stabiliscono che il tribunale militare giudica con l'intervento di due nagistrati militari (i c.d. membri togati) e di un ufficiale con funzioni temporanee — due mesi — estratto a sorte (c.d. nembro non togato): tutta questa normativa legittima l'esercizio del potere giurisdizionale da parte dei componenti del ribunale militare.

a) In primo luogo, la questione di indipendenza e di imparzialità del giudice si pone con riguardo al magistrato militare in quanto tale, cioè visto nella sua identità di componente il tribunale militare.

Ora, constatato che tale componente togato manca dei requisiti essenziali posti a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale, appunto l'indipendenza e l'imparzialità, guarentigie senza le quali non si ha giurisdizione, è conseguenziale il concludere che il tribunale militare, con tale struttura, non ha più il potere di amministrare la giustizia penale militare, non è più legittimato a svolgere la funzione per cui è previsto dalla Costituzione.

A questo punto, in via ipotetica, sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica della Costituzione scevra dai condizionamenti della cultura giuridica preesistente e successiva, si potrebbe anche sostenere che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione speciale del tribunale militare, non sia necessaria la componente del magistrato militare.

Tale composizione non è stata affatto recepita dalla Costituzione la quale, riferendosi nell'art. 103, terzo comma, ai tribunali militari, non ha affatto inteso cristallizzarne la composizione: tanto è vero che la legge n. 180/1981 ha apportato sostanziali modifiche all'originaria struttura del tribunale militare e senza venire, per questo, impugnata per illegittimità costituzionale. La bizzarria del ragionamento porterebbe, cioè, a ritenere essere il magistrato ordinario il naturale sostituto del magistrato militare, privo dei requisiti di *jus dicere*, nella composizione del tribunale militare: ciò, sulla base di una constatazione e di due argomenti.

Per la constatazione si veda il titolo IV «La Magistratura» della Carta, laddove, le uniche norme che danno atto dell'esistenza di organi di giurisdizione speciale (nel senso di organi abilitati a conoscere solo di materie appositamente e tassativamente loro attribuite) — appunto gli artt. 103 e 108 — sono inserite in modo asistematico in un contesto che tratta esclusivamente del «magistrato ordinario». Per gli argomenti, invece, si consideri che la riserva di legge voluta dall'art. 108, primo comma, della Costituzione per «le norme... su ogni magistratura» non implica necessariamente l'identificazione tra organo di giurisdizione speciale e magistrato speciale quale componente: esempio di frattura del concetto unificante è senz'altro la commissione tributaria che è certamente organo di giurisdizione speciale ma che tuttavia è composta tra gli altri o presieduta da un magistrato ordinario. In proposito, non sembrerebbe neppure concludente il secondo comma dell'art. 108 laddove, in mancanza di una precisazione circa i giudici cui la legge deve garantire l'indipendenza, si lascerebbe insoluto il dubbio se la guarentigia spetti unicamente al giudice non togato della giurisdizione speciale visto che il magistrato togato — appunto appartenente all'ordine giudiziario — già ne beneficerebbe in virtú dell'art. 104 della Costituzione: d'altronde, dell'intento di limitare quella garanzia ai non togati ed «agli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia» delle giurisdizioni speciali sintomatico apparirebbe il fatto che nel detto titolo IV si parla sempre di «magistrati» quali appartenenti all'ordine giudiziario, salvo che nell'art. 101 e nell'art. 102, secondo comma, dove si affermano due principi di carattere generale validi per tutte le magistrature.

Ma ritornando al concreto, l'ora svolto discorso non è sostenibile, perché, secondo l'elaborazione giuridica corrente, costituzionale e non (la citata ultima sentenza della Corte costituzionale lo riafferma in modo tassativo), la particolare composizione del tribunale militare, caratterizzata dalla presenza del magistrato militare e dell'appartenente alle ff.aa., è sopravvissuta alla Costituzione. Per cui unicamente nell'art. 108 si deve far riferimento per l'indipendenza dei componenti il collegio giudiziario militare. Detto principio garantistico, come era costituzionalmente richiesto, è stato ripreso espressamente dalla legge n. 180/1981 (all'art. 1, secondo comma) la quale, tuttavia, non ha predisposto le condizioni, costituzionalmente legittime, per la concreta attuazione di esso principio.

A questo propostito basti ricordare ciò che fin dal 1969 (sentenza n. 60) la Corte costituzionale insegna «I precetti costituzionali di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione non enunciano principi di massima destinati a trovare concreta applicazione in sede di futura revisione delle giurisdizioni speciali, ma dettano regole di immediata attuazione come ha ritenuto costantemente la Corte costituzionale tutte le volte che ha esaminato la sussistenza dei requisiti dell'indipendenza e dell'imparzialità in rapporto a giurisdizioni speciali, anche alla stregua della disciplina risultante da norme già esistenti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale».

b) In secondo luogo, anche la posizione del membro non togato nel collegio appare in contrasto con la Costituzione per gli stessi motivi. La legge n. 180/1981 predispone, all'art. 2, un meccanismo per la scelta dell'ufficiale-

giudice (estrazione a sorte tra gli ufficiali — aventi grado pari a quello dell'imputato — che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare), ne prefissa la durata del mandato giudiziario, ma non introduce alcuna limitazione alla potestà gerarchico disciplinare del comando o ente militare presso cui presta servizio. La censura di legittimità riguarda proprio il fatto che quel giudice non sia stato svincolato o tutelato dalle iniziative condizionanti eventualmente adottabili nei suoi confronti dalle gerarchie militari per giudizi o voti espressi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Pericolo di condizionamento, oggi, divenuto ancor più grave e tangibile con l'entrata in vigore della legge 13 aprile 1988, n. 117. (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) che, come di seguito si vedrà ha apportato eccezioni al principio della segretezza sui voti espressi in camera di consiglio.

Per tutti questi motivi, si deve ritenere che sia il magistrato militare che l'ufficiale-giudice, privi di ogni garanzia di indipendenza, non possano assicurare, a favore del cittadino-soldato, l'esigenza di imparzialità (assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi o il timore di qualche pregiudizio). In tale condizione (e non è senza significato che la Corte costituzionale abbia negato le caratteristiche della giurisdizione all'attività del comandante di porto — sentenza n. 92/1962 — e dell'intendente di finanza — sentenza n. 60/1969 — proprio per il difetto del requisito della indipendenza; vedi anche sentenza n. 278/87), il tribunale militare, nella sua attuale composizione, è privo della potestà giurisdizionale, con indubbia ed evidente alterazione dei meccanismi costituzionali.

Si ravvisa, perciò, un primo ordine di motivi di conflitto con gli artt. 101, 103, terzo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione delle sopra indicate norme ordinamentali nella parte in cui non prevedono concrete misure e strutture organizzative tali da garantire l'autonomia, l'indipendenza, l'imparzialità del giudice militare.

B) Ancora di un problema di indipendenza e di imparzialità del giudice si tratta nel ritenere fondata la seconda questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 7, 9 e 16 della citata legge n. 117/1988 sulla responsabilità civille dei giudici.

A) Invero, l'enucleazione di una responsabilità per colpa grave del singolo giudice, con relativa azione di rivalsa dello Stato, appare sufficientemente idonea a porne in pericolo l'indipendenza. Non si può, infatti, negare che la possibilità concreta di subire un giudizio civile per fatto colposo commesso nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, inneschi, nell'atteggiamento mentale del giudice, al momento di decidere, dei meccanismi di psicologica, preventiva, autodifesa tali da compromettere il normale ed equilibrato svolgersi del proprio convincimento. Il giudicante, cioè, per evitare possibili conseguenze dannose al suo patrimonio potrebbe sentirsi portato non tanto all'imparziale applicazione della legge quanto ad una decisione più favorevole all'imputato dal quale, in prospettiva, potrebbe subire un danno. Effetto, questo, che la stessa Corte costituzionale ha più volte stigmatizzato fin dalla sentenza n. 60/1969, laddove aveva affermato che «il principio di indipendenza è volto ad assicurare l'imparzialità del giudice, o meglio, l'esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde garantirgli una posizione assolutamente *super partes*». Senza contare che il rappresentarsi il pericolo derivante dal carattere personalistico dell'azione di risarcimento (esperita, cioè, nei confronti di un solo giudice) può in concreto incidere in maniera determinante e deleteria sull'equilibrio del processo decisionale: non vi è dubbio, infatti, che la semplice proposizione della domanda di risarcimento è di per sé idonea a determinare un discredito difficilmente eliminabile in concreto (ciò a prescindere dall'esito dell'azione) e, comunque, gravemente lesivo del prestigio del singolo giudice, senza contare gli ulteriori, generalizzati, effetti negativi sull'intero apparato della giustizia.

Un rilievo ancor maggiore assume la questione dell'indipendenza, qualora si esamini la particolare struttura del tribunale militare, caratterizzata dalla presenza del «rappresentante» delle ff.aa.

Quest'ultimo è membro del tribunale militare proprio perché appartiene all'istituzione militare ed il suo incarico di giudice non togato non è che un aspetto (eventuale e temporaneo) del suo servizio di ufficiale. Egli, quindi, nella ricorrenza di condizioni peraltro fortuite (l'estrazione a sorte), è vincolato ad un impegno dal quale non può esimersi: da quel momento fa parte obbligatoriamente di una struttura ed assume per questo solo fatto, un complesso di responsabilità che sono senz'altro maggiori (in ogni caso, ha in più la soggezione alla responsabilità disciplinare) di quelle proprie di altro cittadino estraneo alla magistratura che concorre a formare l'organo collegiale (vedi art. 7 della legge n. 117/1988). Qui si vuol mettere in evidenza non il contrasto di tale disciplina con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione (contrasto che pur sussiste e che tuttavia sembra qui non rilevante non vertendosi in materia di risarcimento o di rivalsa) ma piuttosto il contrasto con il principio di indipendenza: invero, questo giudice non togato, nel momento del giudizio, può ben rappresentarsi, a scapito di un sereno giudizio, che i superiori gerarchici titolari dell'azione disciplinare per i fatti di cui al combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, *b)* e *c)* e dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 177/1988 sono gli stessi suoi superiori titolari della potestà di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione disciplinare medesima. A questo proposito, si è detto giustamente che ad un così grave risultato non si era giunti nemmeno nel periodo dello Stato pre-costituzionale, quando le più gravi decisioni disciplinari nei confronti degli ufficiali aventi funzioni giudiziarie venivano adottate dal competente Ministro solo su proposta del tribunale supremo militare (art. 51 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022).

Da tutto quanto finora detto deriva, a giudizio di questo collegio, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 7 e 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui, stabilendo la responsabilità civile per colpa grave del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nonché la correlativa responsabilità disciplinare anche per l'ufficiale-giudice, ledono il principio dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge ed il principio della indipendenza dello stesso.

B) Ultima contraddizione con il disposto costituzionale dei più volte richiamati artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione si ravvisa nell'art. 16 della citata legge n. 117/1988, laddove è previsto l'obbligo degli organi giudiziari collegiali di compilare un sommario processo verbale contenente la menzione dell'unanimità della decisione o il dissenso eventualmente espresso da qualche giudice.

Tale obbligo viola il principio che la deliberazione della sentenza è sempre segreta. Attraverso il segreto si intende garantire la genuinità della formazione del convincimento del giudice che può ottenersi solo se egli è e si sente scevro da pregiudizi, condizionamenti esterni o preoccupazioni estranee che possono in qualsiasi modo compromettere la sua decisione e la libertà nell'assumerla: ora, anche l'astratta possibilità che tale sua decisione possa essere conosciuta all'esterno influenza senz'altro non solo il libero convincimento di ciascun giudice, ma anche quello degli altri componenti il collegio. A prescindere dalla considerazione che, almeno per il nostro ordinamento giuridico, la decisione collegiale è unica e non la somma di decisioni singole, cosa che invece verrebbe messa in discussione con l'obbligo di verbalizzazione, è da osservare che tale obbligo non elimina il principio del segreto ma lo condiziona all'interesse e all'iniziativa di una parte, fatto che appare estremamente illogico e confliggente con l'interesse pubblico ad un sereno giudizio.

Non sembra infine il caso di aggiungere, perché più sopra illustrato, come, nel tribunale militare gli effetti della verbalizzazione siano più gravi nei confronti soprattutto dell'ufficiale-giudice esposto più che gli altri a ritorsioni della gerarchia survalente.

Per questi motivi, si ritiene che la norma di cui all'art. 16 della legge n. 117/1988 confligga con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione nei limiti in cui intacca gravemente il principio della segretezza delle deliberazioni consiliari posta a presidio dell'imparziale esercizio della giurisdizione.

Le descritte questioni di incostituzionalità ritenute non manifestamente infondate, sono certamente anche rilevanti nel presente procedimento, essendo evidente che la normativa sulla costituzione di questo stesso collegio, sulla responsabilità civile e disciplinare dei suoi singoli componenti e sul loro stato giuridico, normativa ritenuta viziata con riferimento alle garanzie di indipendenza e di imparzialità, influisce sulla formazione dei loro singoli convincimenti di tal chè la stessa decisione può di riflesso risultare viziata.

«Ove si accedesse ad una diversa conclusione le norme ordinarie relative alla costituzione del giudice, ordinario o speciale, ed all'effettivo esercizio della potestà giurisdizionale, sarebbero assurdamente sottratte al vaglio di costituzionalità di questa Corte, potendo le parti non aver interesse a sollevare, in giudizio, eccezioni relative alla non regolare costituzione del giudice od alla mancanza di adeguate garanzie d'indipendenza degli organi giudiziari coinvolti nella decisione dei vari casi di specie» (da Corte costituzionale sentenza n. 266/1988).

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, 1° cpv., 2, primo e secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, 2, 7, 9 e 16, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, e 108, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in La Spezia il giorno 23 giugno 1988.

Il presidente estensore: ROSIN

88C1860

N. 759

Ordinanza emessa il 7 settembre 1988 dal tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Conti Loriana

Lavoro - Infermità da cui deriva incapacità lavorativa - Diritto del lavoratore all'indennità di malattia subordinata all'onere di trasmettere il certificato medico all'inps e al datore di lavoro entro i due giorni dal rilascio - Impossibilità di dedurre e comprovare nei soli confronti all'I.N.P.S. e non anche del datore di lavoro il motivo di un'eventuale omissione o ritardo - Conseguente decadenza dal diritto - Disparità di disciplina tra l'inosservanza di tale onere con conseguenze irreparabili nei confronti dell'ente previdenziale rispetto a quelle previste nei confronti del datore di lavoro.

(Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 38).

IL TRIBUNALE

Chiamato a decidere nella causa corrente (in sede di rinvio della Cassazione) tra l'I.N.P.S. di Siena e Conti Loriana;

Letta l'istanza proposta dalla difesa della Conti in merito alla prostettata eccezione di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Esaminati gli atti;

OSSERVA

Nel ricorso al pretore di Grosseto del 25 maggio 1983 l'assicurata Conti deduceva in fatto che il ritardo nell'inoltrare il certificato di malattia all'istituto assicuratore era dovuto all'«impossibilità materiale» «per l'ubicazione del domicilio dell'assicurata — loc. Cupi di Montiano — sprovvisto di ferrovie, di mezzi pubblici di trasporto, di ufficio postale».

Questa circostanza non è stata affatto presa in considerazione dai giudici di merito; né la suprema Corte, attenendosi del resto alla lettera ed allo spirito della norma dell'art. 2, secondo domma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha dimostrato di ritenerla rilevante ai fini del giudizio.

Ed infatti l'art. 2 predetto così dispone al secondo comma: «il lavoratore è tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente al datore di lavoro e all'I.N.P.S. o alla struttura pubblica indicata dallo stesso istituto, d'intesa con la regione».

L'interpretazione della norma non permette, come ben s'intende dal suo tenore letterale, deroghe od eccezioni.

Infatti la Cassazione nella sentenzsa di rinvio ha sancito che il mancato rispeto del termine dei due giorni per l'inoltro del certificato di malattia comporta sempre e comunque decadenza dell'assicurato dalla prestazione previdenziale costituita da un'indennità giornaliera in relazione a tutti i giorni di ritardo, perché il termine sancito dall'art. 2 è perentorio ed inderogabile.

Rileva a questo punto il tribunale, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella recente sentenza 14 gennaio 1988, n. 78, che, ferma restando la legittimità della norma in quanto stabilisce una procedura necessaria a tutela di un interesse pubblico quale è quello di permettere un tempestivo controllo ed accertamento del rischio presupposto dell'erogazione assistenziale e previdenziale, questa appare invece in cotrasto con il precetto fissato nell'art. 38 della Costituzione, laddove non contempla (come invece fa, ad esempio, l'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in tema di controllo del malato da parte dell'istituto previdenziale nelle fasce orarie di reperibilità) la possibilità per il lavoratore di addurre, a giustificazione del ritardo nell'inoltro della certificazione di malattia, un motivo serio ed apprezzabile, quale sarebbe, se provato, quello esposto dalla assicurata Conti Loriana nel ricorso al pretore di Grosseto.

Usando espressioni della corte regolatrice, ritiene il collegio che l'onere imposto dalla norma in esame in quanto tassativo ed inderogabile anche in presenza di motivi «seri ed apprezzabili» è, a fronte del principio costituzionale testè richiamato, irrazionale, vessatorio ed eccessivamente oneroso: sia perché non consente al lavoratore giustificazioni di sorta, sia perché incerti essendo la durata della malattia ed il periodo dell'eventuale (non colpevole) omissione della denuncia «sussiste il pericolo che la perdita del trattamento economico di malattia diventi troppo gravosa e lo stesso trattamento non risulti più adeguato alle esigenze di vita del lavoratore, che, invece, versa in uno stato di bisogno il quale, di contro, si aggrava sempre di più per il protrarsi della sospensione dell'attività lavorativa a causa della malattia ...» (Corte costituzionale n. 78/1988).

Sotto questo profilo si ritiene, quindi, non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma dell'art. 2 sopra citato in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente al lavoratore ammalato possibilità alcuna di giustificare l'omessa tempestiva trasmissione o recapito del certificato medico e nella parte in cui da tale omissione fa derivare la perdita dell'indennità di malattia per tutta la durata dell'omissione medesima;

Sospende, quindi, il giudizio e ordina: 1) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 2) le notifiche e le comunicazioni di legge.

Siena, addì 7 settembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1861

N. **760**

Ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dalla commissione tributaria di primo grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da S.r.l. Fond Metal Gnali contro l'ufficio imposte dirette di Salò

Commissioni tributarie - Componenti - Giudici togati e membri laici - Sostanziale istituzione di una magistratura speciale tributaria - Mancata previsione di un organo di autogoverno, nonché di disposizioni e garanzie per le assegnazioni e per la disciplina.

Commissioni tributarie - Componenti - Giudici togati e membri laici - Nuove incombenze attribuite al presidente ed al componente togato meno anziano in relazione alla predisposizione dei verbali relativi alle decisioni nonché ai plichi degli stessi verbali - Mancata previsione di un corrispondente compenso per tali compiti aggiuntivi.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1 e 16, cpv., terzo comma).

(Cost., artt. 36, 101, cpv., 104, primo comma, e 107).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza, pronunciata fuori udienza nei ricorsi riuniti iscritti al 6103/727/728, promossi dalla S.r.l. Fond Metal Gnali di Casto avverso avvisi di accertamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Salò.

A scioglimento della riserva;

1. — Con ricorsi presentati il 24 gennaio 1987, il 23 settembre 1987 ed il 10 dicembre 1987, Gnali Alberto, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Fond Metal Gnali S.r.l. con sede in Casto, località Patelli contestava gli accertamenti effettuati dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Salò, deducendone la nullità per carenza di motivazione e la illegittimità per mancanza di presupposti impositivi.

L'uffficio procedente depositava ritualmente le deduzioni, sostendendo la infodatezza del gravame.

2. — Fissata l'udienza di discussione, il rappresentante del ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio confermavano i rispettivi assunti.

Questa commissione, dovendo procedere alla decisione del ricorso, ritiene di sollevare d'ufficio un duplice ordine di questioni attinenti alla legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), considerata in rapporto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, integrato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e dal d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, riguardanti la disciplina del contenzioso tributario.

3. — La rilevanza è la non manifesta infondatezza delle questioni derivano dal sostanziale interrogativo sulla loro compatibilità con la Costituzione, che le norme, in prosieguo da specificare, della legge n. 117/1988, suscitando all'atto di dovere procedere ad adempimenti di verbalizzazione circa l'unanimità o il dissenso della decisione.

Si tratta infatti di precetti, riferiti a questo collegio giudicante in quanto i suoi partecipanti, aventi qualità di «estranei» vengono equiparati agli appartenenti alla magistratura speciale, pur mancando nelle norme del contenzioso tributario previsioni tali da creare i presupposti anche minimali ed essenziali per ritenere realizzata nel nostro ordinamento una magistratura speciale tributaria organizzata come potere autonomo e indipendente da ogni altro potere, con precise disposizioni e garanzie sulle assegnazioni e sulla disciplina.

Non si comprende, a questo proposito, come il legislatore si sia fatto carico di realizzare il dettato costituzionale, istituendo con l'art. 10 della legge n. 117/1988 il consiglio di presidenza della Corte dei conti, senza apportare alcun adeguamento istituzionale per le commissioni tributarie che pure con la stessa legge hanno ricevuto una definitiva e completa definizione di magistatura speciale, a tutti gli effetti, tranne quello della aderenza piena ai principi costituzionali.

4. — Si ritiene, perciò, non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16, cpv. e terzo comma, della legge n. 117/1988, in relazione agli artt. 101 cpv.; 104, primo comma, e 107, della Costituzione. Al riguardo si osserva che ai fini dell'adempimento di verbalizzazione sulla unanimità della decisione o del dissenso, le norme in argomento hanno realizzato una effettiva e sostanziale equiparazione dei componenti delle commissioni tributarie ai magistrati ordinari ed amministrativi, pur sussistendo una sostanziale ed insuperata differenza costituita dall'essere tutt'ora la magistratura tributaria sprovvista di un organo di autogoverno, nonché di un minimo di previsioni organizzative e di corrispondente garanzia sulla disciplina.

Infatti, l'unica norma sulla responsabilità dei componenti per irregolare esercizio delle loro funzioni è quella sulla decadenza prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 636/1972, con la quale si attribuisce a, Ministro delle finanze il potere di escludere dalla appartenenza alle commissioni i componenti ed i presidenti, sul presupposto della tipizzazione di alcuni illeciti, tutti conseguenti a comportamenti specifici, rispetto ai quali le decisioni sono demandate al Ministro e non già ad un organo di autogoverno, in assenza di altre previsioni sui doveri di servizio, ciò che peraltro fa mancare i presupposti per l'azione di vigilanza dei presidenti dei collegi giudicanti, indispensabile in un contesto in cui si prevedono, senza garanzie specifiche, soltanto illeciti inerenti a situazioni estreme.

È appena il caso di accennare, a questo proposito, alla inesistenza di previsioni disciplinari e garanzie circa i nuovi obblighi di verbalizzazione e di custodia dei plichi, adempimenti certamente non riferibili alla esigua tipizzazione comportamentale dell'art. 6 del d.P.R. n. 636/1972.

5. — Sembra anche, doversi rilevare un ulteriore profilo di incostituzionalità degli artt. 1 e 16, cpv. e terzo comma, della legge n. 117/1988, in relazione all'art. 36 della Costituzione.

Infatti, l'integrazione dell'art. 131 del codice di procedura civile, introdotta dal capoverso dell'art. 16 della legge n. 117/1988, nonché la disposizione del terzo comma dello stesso art. 16, hanno aggiunto nuovi compiti a quelli sempre più gravosi derivanti dall'aumento del numero dei ricorsi e dalla frequente esistenza di questioni tecniche di complessa soluzione.

Le nuove incombenze riguardano innanzitutto il componente meno anziano, cioè quello di più recente nomina, il quale deve farsi carico della compilazione del verbale sulla unanimità della decisione o sul dissenso motivato, da riprodurre fedelmente in base alle dichiarazioni espresse al riguardo da chi non condividesse l'orientamento della maggioranza.

L'altro adempimento riguarda il presidente del collegio e consiste nella verifica dei dati di identificazione del verbale e di quelli riportati sulla busta, nonché nella chiusura della stessa.

Oltre a ciò va menzionato il controllo sulla apposizione del timbro della commissione e della sottoscrizione sulla chiusura della busta da parte dei componenti.

Vi è infine la redazione e sottoscrizione della nota di consegna del plico delle buste relative all'udienza e la trasmissione dello stesso al presidente titolare della commissione, al quale evidentemente spetta il dovere di custodia di tutti i plichi.

Data la particolare forma di retribuzione dei componenti delle commissioni tributarie è evidente che tutti questi adempimenti che determinano un sistematico prolungamento di tutte le sedute, non sono riferibili al «Compenso unitario globale per ogni ricorso deciso» di cui al primo comma dell'art. 12 del d.P.R. n. 636/1972, specie tenendo presente che, espressamente il capoverso dell'art. 12 predetto stabilisce che la misura dei compensi deve tenere conto delle funzioni e del contributo di attività da ciascuno portato, nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quelli in cui ha sede la commissione.

Tenuto conto di quanto sopra, è evidente che nessun compenso esiste per il compito aggiuntivo previsto dall'art. 16 della legge n. 117/1988, data la specificità della forma retributiva per ogni ricorso deciso prevista dalle norme sul contenzioso tributario.

P. Q. M.

Visto l'art. 34 della Costituzione, l'art. 8 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16 cpv., e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, per violazione degli artt. 101 cpv., 104, primo comma, e 107, nonché dell'art. 36 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per l'esecuzione, previa notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Brescia, addì 7 luglio 1988

(Seguono le firme)

88C1862

N. **761**

Ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dal tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Caterino Nicola ed altra

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 90/87 r.g., a carico di Caterino Nicola e Paliotti Rosa, imputati il primo, del reato di cui agli artt. 8 della legge n. 4/1929 e 1 primo comma, 4, n. 7, 6, della legge n. 516/1982, relativamente agli anni 1982 (capo *A*) e 1983 (capo *B*) e, la seconda, del reato di cui agli artt. 1, primo comma, e 7 della legge n. 516/1982, citato (capo *C*);

Sulle richieste congiunte del pubblico ministero e della difesa, relative alla questione d'incostituzionalità dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge n. 516/1982, con conseguente sospensione del procedimento a carico di Caterino Nicola (capi *A* e *B*), nonché di sospensione, altresì, del procedimento connesso, a carico di Paliotti Rosa, per pregiudizialità ai sensi dell'art. 18 del codice di procedura penale, ha reso la seguente;

ORDINANZA

I. — La questione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione, nella parte in cui richiede come elemento costitutivo del reato l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, appare rilevante e non manifestamente infondata. Ed invero, richiamata la motivazione di Cassazione sezione terza, ord. 12 febbraio-4 marzo 1988, n. 474/1 (in Il Fisco 1988, fasc. 11, p. 1747), osserva che:

a) la questione si presenta sicuramente rilevante in quanto, per il 1982, gli elementi positivi dissimulati appaiono contestati nella misura di L. 35.247.000 e quelli negativi simulati risultano accertati in sede di indagini in

L. 438.630.000, a fronte di ricavi complessivi per L. 4.155.303.400 e di un imponibile dichiarato in L. 525.192.000 e, per il 1983, gli elementi negativi simulati appaiono pari a L. 308.427.000, in rapporto a ricavi per L. 4.552.248.764 ed all'imponibile dichiarato in L. 409.076.000: talché, per entrambi gli episodi, il tribunale, dovendo peraltro previamente esaminare le varie questioni che, in ordine alle singole poste, l'imputato Caterino ha formulato, viene a trovarsi privato di criteri univoci di valutazione, sia in assoluto che con parametri di media, circa le modalità di incidenza dei redditi finali accertati rispetto a quelli dichiarati, come, appunto, subito si dirà;

b) la questione appare inoltre fondata in quanto la mancata previsione legislativa di qualsivoglia parametro di riferimento per determinare con accettabile certezza la rilevanza dell'alterazione e la configurazione stessa del reato sembra contrastare sia con il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3, da rapportare, nel caso in esame, all'art. 53 della Costituzione) sia con quello di stretta legalità (art. 25 della Costituzione):

sotto il primo profilo, basti considerare, in linea di principio, che, poiché le violazioni tributarie a rilevanza penale incidono non soltanto sugli interessi generali, ma anche su quelli specifici del fisco, proprio le evasioni in assoluto più rilevanti potrebbero risultare percentualmente (rispetto, cioé, al reddito globale elevato del contribuente) meno appariscenti, laddove anche evasioni minime, in sé considerate, saranno per essere, in relazione a portatori di redditi modesti, di incidenza percentuale sensibile (si segnalano precedenti di merito che hanno ritenuto la «rilevanza» con parametri del 20% e precedenti che l'hanno esclusa con rapporti, addirittura, del 70%: proprio nel tentativo di uniformarsi a ragioni di giustizia penale in materia tributaria, secondo inconciliabili, anche se allo stesso modo apprezzabili, esigenze); e, d'altronde, sempre in linea di principio, come, pur apparendo ardua l'applicazione della soglia minima prevista, per i reati contravvenzionali, dall'art. 1 della legge n. 516/1982, riesca di difficile intelligenza la sussunzione nello schema del delitto di ciò che è invece irrilevante sotto il profilo contravvenzionale;

dal secondo punto di vista, poi, non si riesce a stabilire a quali obiettivi criteri debba o possa il giudice attenersi, in assenza di parametri, desumibili dalla comune esperienza, che consentano l'individuazione di un evasore il quale, avendo superato la soglia (anche relativa o «proporzionale») minima consentita da valutazioni purchessia, dovrà essere meritevole della sanzione penale: e, d'altronde, mancano, nel sistema, spunti utilizzabili, come ha già evidenziato la s.C., senza contare che, ove si escluda la legisalazione in materia di stupefacenti (nella quale la modica quantità è, sia pure con oscillazioni accettabili, ancorata al concetto di «dose») sufficiente per brevissimo tempo ad un tossicodipendente, il quale viene considerato in primo luogo come una vittima, a differenza da altri possibili rei), tutte le disposizioni che assegnano al giudice un potere discrezionale nel senso della «rilevanza» attengono a circostanze e non alla configurazione stessa del reato.

Ne deriva, per ogni verso, il sospetto d'incostituzionalità di una norma penale priva della naturale funzione di predeterminare astrattamente le situzioni rilevanti sul piano del diritto.

II. — Se, alla stregua di quanto precede, appare indispensabile la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del procedimento interessato dalla applicazione della citata disposizione, ne consegue, ai sensi dell'art. 18 del codice di procedura penale, altresì la sospensione del restante procedimento connesso, sia a carico del medesimo Caterino, per le imputazioni collegate di cui agli articoli 1, primo comma, della legge n. 516/1982 (richiamate in emtrambi i capi a lui relativi), sia nei riguardi della Paliotti, per l'analogo reato del Capo *C*, a lei soltanto ascritto.

Ed, infatti, la connessione appare evidente, dovendosi, per entrambi, procedere nella sede penale all'accertamento del (maggiore) reddito personale, consistente negli utili derivanti dalla S.a.s. Carsic, che costituiscono, appunto, oggetto dell'accertamento pregiudiziale, a sua volta sospeso per la pregiudiziale costituzionale.

Onde la sospensione restante deve seguire limitatamente al tempo necessario per la pronunzia ad opera della Corte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio penale in corso, relativamente ai reati di cui all'art. 4, n. 7, citati, addebitati a Caterino Nicola (capi A *e* B*) e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere;

Visto l'art. 18 del codice di procedura penale, sospende, fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale, il restante procedimento pregiudicato, a carico del medesimo Caterino, nonché di Paliotti Rosa (capo C*), relativo al reato, ad entrambi contestato, di cui all'art. 1 della legge n. 516/1982 citata.*

Pubblicata oggi, alla udienza del 25 maggio 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1863

N. 762

Ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra ditta Tassone Antonio e Opera universitaria dell'Università degli studi di Reggio Calabria

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio - Conseguente lesione dell'imparzialità e dell'indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge - Disparità di trattamento rispetto alla tutela assicurata al segreto professionale - Prevista tutela penale del segreto della camera di consiglio rispetto all'esercizio del diritto di informazione e di cronaca - Lamentata subordinazione di tale tutela ad un interesse meramente economico dell'erario, condizionata, peraltro, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri che può transigere la lite.

(Cod. proc. civ. art. 131, ultimo comma introdotto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma, in relazione alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, quinto comma, della stessa legge).

(Cost., artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 515 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1985 ritenuta per la decisione all'udienza collegiale celebrata il 27 aprile 1988.

§1. — Premesso che il Colleggio, nel procedere alla deliberazione della decisione della presente causa, assegnata a sentenza all'udienza in epigrafe indicata, deve applicare l'ultimo comma dell'art. 131 del c.p.c., introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la documentazione delle opinioni espresse e dei voti dati nel segreto della camera di consiglio, laddove, secondo quanto dispone il quinto comma del precitato articolo, detta documentazione è preordinata alla acquisizione, alla conoscenza e alla utilizzazione da parte di terzi, estranei al collegio giudicante, con conseguente cessazione del segreto.

§ 2. — Considerato che si prospetta — e deve essere sollevata d'ufficio — la questione della legittimità costituzionale della norma precitata, per i motivi che seguono, appresso indicati.

§ 3. — Premesso che nella Costituzione l'ufficio del giudice collegiale forma oggetto di previsioni specifiche e — rispetto all'ufficio del giudice singolo o monocratico — affatto discriminate (cfr. articoli 102, secondo comma, secondo inciso, e 106, secondo comma della Costituzione).

§ 4. — Premesso che la disciplina dettata dal legislatore costituente presuppone inconfutabilmente che, nel riparto delle attribuzioni tra giudice collegiale e giudice monocratico, la cognizione delle cause di maggiore gravità e importanza sia attribuita al primo, sicché dalla collegialità dell'organo (nel quale è sempre assicurata, *ex* art. 106, secondo comma della Costituzione, la presenza di magistrati togati cui la Costituzione assegna in via primaria l'esercizio della funzione giurisdizionale) sia più efficacemente assicurato — contro ogni pericolo di condizionamento esterno — il corretto e imparziale esercizio del magistero giurisdizionale.

§ 5. — Premesso che nell'ordinamento dello Stato democratico, che postula che la giustizia sia amministrata «In nome del popolo italiano», l'istituto del segreto della camera di consiglio del giudice collegiale (artt. 276, primo comma del c.p.c. e 473, quinto comma del c.p.p.) non trova altro fondamento, giustificazione e funzione se non nella primaria esigenza. di assicurare la piena libertà di coscienza ai giudici del collegio.

§ 6. — Considerato, peraltro, che, in tal senso, nel corso dei secoli, si è consolidata inveterata tradizione che — fino ad ora — né rivolgimenti istituzionali, né degenerazioni totalitarie dello Stato erano riusciti a scalfire.

§ 7. — Rilevato che la tutela della libertà di coscienza dei componenti l'ufficio del giudice collegiale — attraverso il segreto della camera di consiglio — è palesemente preordinata alla attuazione dei principi costituzionali dell'autonomia, dell'indipendenza della funzione giurisdizionale e dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge, sicché la strumentale «garanzia del segreto costituisce un presidio della stessa imparzialità» (v.§§ 10 del parere sul disegno di legge governativo, approvato dal Consiglio superiore della magistratura il 10 dicembre 1987).

§ 8. — Considerato che la documentazione delle opinioni espresse e dei voti dati nel segreto della camera di consiglio, legislativamente finalizzata alla acquisizione, alla conoscenza e alla utilizzazione del contenuto del processo verbale della deliberazione, comporta — con la mera previsione della cessazione, sia pur differita ed eventuale, del segreto — l'attuale vulnerazione della libertà di coscienza dei componenti del collegio giudicante, che soltanto dalla incondizionata e assoluta osservanza del segreto può essere salvaguardata.

§ 9. — Considerato che il denunziato *vulnus*, compromettendo «l'essenza stessa e i valori della collegialità» (cfr. Parere *cit.*), implica la lesione dei precetti costituzionali sopra indicati, per la attuazione dei quali è preordinato l'istituto del segreto della camera di consiglio dei giudici collegiali.

§ 10. — Considerato, ancora, che — per la palese irragionevolezza della norma — il sospetto della illegittimità costituzionale si prospetterebbe comunque, pur se, *per absurdum*, dovesse reputarsi che la tutela del segreto della camera di consiglio dei collegi giudicanti possa essere non assoluta e incondizionata, bensì derogabile in ipotesi di conflitto con interessi e valori ritenuti poziori o di rango equivalente.

§ 11. — Premesso, in relazione a tale ultimo profilo, da un canto che il legislatore ordinario, in epoca recente, pur nel quadro di un organico intervento di ridimensionamento del sistema sanzionatorio (c.d. depenalizzazione), ha significativamente rafforzato la tutela penale del segreto della camera di consiglio, introducendo la previsione della pena detentiva (art. 46 della legge 24 novembre 1981, n. 689) per la contravvenzione di cui all'art. 685 del c.p., sicché ha inequivocabilmente dimostrato di reputare poziore l'esigenza di tutelare il segreto sui «voti individuali» espressi dai giudici «nelle deliberazioni» rispetto allo stesso diritto di informazione e cronaca che ha sicuramente rilievo e importanza non secondari nell'ordinamento dello Stato democratico.

§ 12. — Premesso, ancora, che, d'altro canto, pur di fronte all'interesse — altrettanto primario — dell'accertamento della verità nel processo penale, piena tutela è riconosciuta e apprestata al segreto reputato necessario per l'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore legale, di notaio, di farmacista, di levatrice, etc. ... (art. 351 del c.p.p.).

§ 13. — Considerato, che, alla stregua delle premesse in parola, si appalesa, allora, manifestamente irragionevole che la tutela del segreto della camera di consiglio:

a) laddove è strumentalmente collegata alla attuazione di valori e interessi di rango sicuramente non inferiore a quelli che informano la *ratio* della tutela del segreto professionale (sicché il deteriore trattamento importerebbe di per sé lesione del principio di uguaglianza *ex* art. 3 della Costituzione, debordando, per la patente irragionevolezza, dai limiti della discrezionalità legislativa);

b) laddove è reputata addirittura poziore rispetto all'esercizio del diritto di informazione e cronaca;

venga poi:

1) subordinata e sacrificata al soddisfacimento dell'interesse meramente economico dell'erario di conseguire — attraverso l'esperimento dell'azione di cui all'art. 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117 — un mero ristoro pecuniario, peraltro limitato;

2) per di più condizionata anche alla mera eventualità che il Presidente del Consiglio dei Ministri reputi opportuno, con propria insindacabile discrezionalità, transigere la lite intentata a norma dell'art. 4 della legge precitata.

§ 14. — Reputato, dunque, che la questione di legittimità costituzionale: *a*) è rilevante, perché concerne norma che questo collegio è tenuto ad applicare nell'*iter* procedimentale della decisione della causa; *b*) non è manifestamente infondata per le considerazioni che precedono.

P. Q. M.

Provvedendo di ufficio, sentito, alla udienza di discussione, nella contumacia della convenuta il procuratore dell'attrice, che ha concluso per la irrilevanza della questione, infra indicata, letto e applicato l'art. 23, terzo e quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1) dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del c.p.c. introdotto dall'art. 16, secondo comma della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione all'art. 16, quinto comma della legge precitata, per violazione degli artt. 3, 101, secondo comma e 104, primo comma della Costituzione;

2) ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente delle due Camerre del Parlamento;

3) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

4) sospende il giudizio.

Così deliberato in Catanzaro, addì 2 maggio 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1864

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizi

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordi		
- annuale .	**L.**	**265.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale .	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale .	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai i indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazi		
- annuale .	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordi i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale .	**L.**	**500.000**
- semestrale	**L.**	**270.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione.	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazi	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazi	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	**L. 6.000**	**6.000**
• Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**200.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L.**	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411120880510)

L. 5.600